D.A. n. 332 ___GAB 20/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTO il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana*";

VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area I^/S.G. del 05/08/2024 con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*";

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3"* (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);

VISTO il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A. all'Arch. Antonino Polizzi, con decorrenza dal 02/01/2026;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146, recante: "Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1993";

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte seconda riguardante le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006);

VISTO in particolare l'art. 10 comma 3 del predetto D. Lgs. 152/2006 che dispone *"La VAS e la VIA comprendono le*

procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza (...);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 22/05/2015 n. 68 "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*";

VISTA la legge regionale 20/11/2015 n. 29 "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";

VISTA la legge regionale 08/05/2007, n. 13, articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";

VISTE le "*Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*" predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat", pubblicate sulla G.U. del 28-12-2019 serie generale - n. 303;

VISTO il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 e s.m.i. di "*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A,), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303*" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il D.P.Reg. n. 23 del 08/07/2014, concernente il "*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana*";

VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente "*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)*", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 09/01/2013;

VISTO l'Atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la legge regionale 07/05/2015 n. 9 recante "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*", ed in particolare l'articolo 91 recante "*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*" come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3 e modificato, tra l'altro, dall'art. 39 della legge regionale 22/02/2023, n. 2 (esclusione pagamento oneri istruttori dei Piani di utilizzo del demanio marittimo presentati dai Comuni);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);

VISTA la legge regionale 17/03/2016, n. 3 recante **"***Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*", ed in particolare l'articolo 39 recante "*Approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.D.M.)*";

VISTO il decreto assessoriale n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17/03/2016 n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015;

VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in *primis* dal D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 ed *in ultimo* dal D.A. n. 305/GAB del 13/10/2026;

VISTA la nota 3719/GAB del 10/08/2026, con la quale l'Assessore ha attribuito all'Arch. Chiara Tomasino le funzioni di Presidenza della C.T.S. nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 289 del 09/10/2026 con il quale l'Assessore, d'intesa con il Presidente della Regione, ha designato l'Ing. Alberto La Carrubba Segretario della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 9 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*" e il supplemento ordinario n. 10 "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023*" (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I), e in particolare l'art. 73 "*Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "*Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

VISTI gli "*Indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art. 18 del D. Lgs. 152/2006*)" del 06/10/2023 predisposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto interdipartimentale n. 248 del 05/12/2024, integrato con il decreto n.25 del 30/01/2025, con il quale sono approvati gli Elenchi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) e del Pubblico Interessato (PI) da coinvolgere nelle attività di consultazione previste dalla procedura VAS dei piani/programmi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 04/02/2025, integrato con decreto assessoriale n. 54/GAB del 23/02/2026;

VISTO il decreto assessoriale n. 01/GAB del 02/01/2025 "*Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime*";

VISTA la Direttiva ARTA prot. n. 03/GAB del 03/01/2025 "*Nuova procedura finalizzata all'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.D.M.) ex art. 39 della legge regionale 17/03/2016, n. 3*";

VISTA la Circolare D.R.A. n. 20953 del 03/04/2025 "*Nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana*";

VISTO il quadro normativo di riferimento per la redazione del "*Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Messina (ME)"* della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed in particolare:

- legge regionale 29/11/2005, n. 15 recante "*Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*" art. 4 - Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, modificata dalla L.R. 9 maggio 2012, n. 26;
- legge regionale 17/03/2016, n. 3 - art. 40 "*Affidamento gestioni amministrative dei beni del demanio marittimo ai comuni*";
- D.A. 319/GAB del 05/08/2016 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – "*Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia*" con le modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Assessoriale n. 152 del 11/04/2019;
- legge regionale 11/08/2017, n. 16 - art. 20 "*Disposizioni in materia di demanio*";
- Circolare ARTA n. 14758 del 08/03/2018 "*Procedure per l'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime*";
- Legge regionale 16/12/2020, n. 32 recante "*Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità*";
- D.A. n. 360/GAB del 05/12/2025 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, recante "*Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime*";
- Direttiva assessoriale prot. n. 6295/GAB del 05/12/2025 recante "*Nuova procedura finalizzata all'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.D.M.) ex art. 39 della legge regionale 17/03/2016, n. 3*";

VISTA l'istanza n. 4568, depositata nel Portale Valutazioni Ambientali (prot. DRA n. 25449 del 14/04/2026) con la quale

il Comune di Messina (ME), nella sua qualità di Autorità Procedente (di seguito A.P.), ha trasmesso al Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato la documentazione riguardante la VAS, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale, della proposta di "*Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo"* (nel seguito P.U.D.M.), depositando:

N.ro	Tipo documento	Descrizione
181043	01 - Istanza di attivazione della procedura	01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
181044	02 - Avviso al Pubblico	02 - AVVISO AL PUBBLICO
181045	07 - Sintesi non tecnica	07 - SINTESI NON TECNICA
181046	16 - Rapporto Ambientale	16 - RAPPORTO AMBIENTALE
181047	19 - Dichiarazione del professionista che ha redatto la documentazione	19 - DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE HA REDATTO LA DOCUMENTAZIONE
181048	90 - SHAPE FILES (ZIP)	90 - SHAPE FILES (ZIP)
181049	09 - Studio di Incidenza Ambientale	09 - STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE
181050	35 - Relazione tecnica	RELAZIONE GENERALE
181051	35 - Relazione tecnica	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
181052	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
181053	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	VINCOLI
181054	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	VINCOLI
181055	99 - Altra Documentazione	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
181056	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	STATO DI FATTO AFO 1
181057	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	STATO DI FATTO AFO 2
181058	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	STATO DI FATTO AFO 3
181059	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	STATO DI FATTO AFO 4
181060	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	STATO DI FATTO AFO 6
181061	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	STATO DI FATTO AFO 7
181062	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	ZONIZZAZIONE AFO 1
181063	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	ZONIZZAZIONE AFO 2
181064	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	ZONIZZAZIONE AFO 3

181065	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	ZONIZZAZIONE AFO 4
181066	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	ZONIZZAZIONE AFO 6
181067	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	ZONIZZAZIONE AFO 7
181068	99 - Altra Documentazione	ABACO DELLE TIPOLOGIE
181069	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	REVISIONE AREE DEMANIO AFO 1
181070	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	REVISIONE AREE DEMANIO AFO 2
181071	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	REVISIONE AREE DEMANIO AFO 3
181072	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	REVISIONE AREE DEMANIO AFO 4
181073	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	REVISIONE AREE DEMANIO AFO 6
181074	23 - Elaborati della Proposta di Piano o Programma	REVISIONE AREE DEMANIO AFO 7
181075	27 - Studio Compatibilità Idraulica	STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
181076	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 1 CON PAI
181077	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 2 CON PAI
181078	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 3 CON PAI
181079	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 4 CON PAI
181080	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 5 CON PAI
181081	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 6 CON PAI
181082	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 7 CON PAI
181083	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 1 CON PDG
181084	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 2 CON PDG
181085	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 3 CON PDG
181086	99 - Altra Documentazione	SOVRAPPOSIZIONE AREE AFO 4 CON PDG
181087	33 - Delibera di adozione	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 01/04/2026 - PRESA D'ATTO A SEGUITO DEL PARERE DELLA CTS N. 223 DEL 30/04/2025.
181088	22 - Elenchi Elaborati	ELENCO ELABORATI TRASMESSI

VISTA la documentazione di Piano ed amministrativa, come depositata e pubblicata nel Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana, al codice procedura 4580;

DATO ATTO dello svolgimento della fase di Scoping, di cui all'art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come integralmente documentato sul Portale delle Valutazioni ambientali al codice procedura n. 3672, conclusa con la notifica del parere (prot. DRA n. 28724 del 06/05/2025) della CTS n. 223 del 30/04/2025;

DATO ATTO dello svolgimento delle consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, nel periodo dal 11/05/2026 al 25/06/2026, tramite la pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di Piano alla VAS sul Portale Valutazioni Ambientali e sul sito dell'A.P, come risultante dalla seguente documentazione:

- avviso pubblico sul portale delle valutazioni ambientali dell' 11/05/2026;
- nota prot. n. 33648 del 11/05/2026 del Servizio 1 DRA di pubblicazione avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ed invito ai Soggetti Competenti ed al pubblico interessato di far pervenite entro il termine di 45 gg. i propri contributi;

VISTA la nota prot. DRA n. 46848 del 16/06/2026 con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato al Comune di Messina che la C.T.S. ha rilevato ulteriori profili di criticità e ha richiesto chiarimenti e integrazioni;

DATO ATTO degli esiti delle consultazioni concluse con le seguenti osservazioni:

- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – nota prot. n. 17935 del 19/06/2026 (prot. DRA n. 48191 del 22/06/2026);
- Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente – nota prot. n. 26975 del 25/06/2026 (prot. DRA n. 50191 del 26/06/2026);
- GREEN PEACE, LIPU e WWF ITALIA – Osservazioni prot. DRA n. 49281 del 24/06/2026;

VISTA la nota prot. n. 52835 del 07/07/2026 del Servizio 1 DRA di conclusione delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs.152/2006 e comunicazione alla C.T.S. di avvenuta pubblicazione sul portale delle valutazioni ambientali al codice procedura 4580 di tutta la documentazione relativa alla proposta di "*Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo";*

VISTA la nota prot. DRA n. 69748 del 16/09/2026 con la quale il Comune di Messina ha trasmesso contributi e pareri pervenuti e ha riscontrato la nota della C.T.S.;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 968/2026 approvato dalla C.T.S. nella seduta del 25/09/2026, composto di 48 pagine, comprensivo dell'attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., che esprime parere favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del P.U.D.M. del comune di Messina ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la C.T.S. ha considerato gli esiti della fase di Scoping di cui al parere tecnico n. 223/2025 rilasciato in data 30/04/2025;

PRESO ATTO dal parere della C.T.S. n. 968/2026, che il Rapporto ambientale è stato redatto e quindi valutato con riferimento ai punti da a) a j) dell'allegato VI del D. Lgs. 152/2006;

VISTE le considerazioni e valutazioni conclusive, riportate nel parere CTS n. 968/2026 come di seguito elencate:

- *che il Rapporto Ambientale risulta conforme e rispondente formalmente alle indicazioni e prescrizioni di cui al parere CTS n. 223/2025 sul rapporto preliminare ex art. 13. c. 1 del D. Lgs. n. 152/2006 (fase di scoping);*
- *che il Comune di Messina ha adeguatamente riscontrato le richieste di chiarimenti della C.T.S., producendo un compendio documentale organico - Allegato B (Riscontro Chiarimenti C.T.S.), Allegato B1 (Quadro Sinottico di recepimento delle 27 indicazioni del Parere n. 223/2025), Allegato B2 (Relazione Tecnica di Coerenza post-calamità), Tav. 9 (Relazione per la Revisione Organica delle aree del Demanio), Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato, Tavole 01-06 di sovrapposizione con il Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto e note prot. 138955/2024 e 250634/2026 – idoneo a fondare l'istruttoria conclusiva;*
- *che il Rapporto Ambientale è stato articolato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, con il relativo indice strutturato in relazione a ciascuno dei punti in esso elencati, ognuno dei quali è stato congruamente sviluppato, in adempimento all'indicazione n. 1 del Parere n. 223/2025;*
- *che il PUDM è stato redatto tenendo conto delle Linee guida di cui al D.A. n. 319/GAB del 05/08/2016, come modificate dal D.A. n. 152/GAB dell'11/04/2019 e, da ultimo, dal D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025, nonché della Circolare n. 20953 del 3 aprile 2025, della Direttiva Assessoriale n. 3/GAB del 03/01/2025 e della Circolare ARTA prot. n. 4196 del 13/08/2025;*

- *che la descrizione dello stato dell'ambiente è stata svolta con aggiornamenti per ciascun livello di redazione della proposta di Piano e l'analisi evidenzia punti di forza, opportunità, criticità e minacce in caso di non attuazione;*
- *che il RA sviluppa il raffronto tra le azioni/interventi della proposta di Piano ed i relativi obiettivi ambientali e il raffronto degli obiettivi ambientali della proposta di piano con gli obiettivi ambientali dei pertinenti Piani e Programmi, anche comunitari, in adempimento alle indicazioni n. 4-6 del Parere n. 223/2025;*
- *che nel RA sono stati individuati e stimati gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, per tutte le componenti ambientali, con specifico riferimento alla coesistenza con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina;*
- *che nel RA e nelle NTA rielaborate sono state selezionate le misure di attenuazione, mitigazione e compensazione degli eventuali impatti negativi generabili dalla proposta di PUDM, in adempimento alle indicazioni n. 8, 9 e 15 del Parere n. 223/2025;*
- *che nel RA è stata sviluppata l'analisi e la valutazione delle alternative di Piano ed è stata data evidenza e motivazione della sostenibilità della proposta di PUDM con riferimento allo scenario selezionato, sia pure entro il margine strutturalmente limitato dalla concentrazione di residenze ad alta densità lungo l'intera costa oggetto di intervento e dall'assetto insediativo consolidato delle concessioni demaniali già in essere;*
- *che è stato prodotto l'elaborato di Sintesi Non Tecnica ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, da aggiornare come oltre precisato in sede di prescrizioni;*
- *che la proposta di PUDM è integrata dalla previsione di aree dedicate alla fruizione sociale ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), della L.R. n. 2/2023, in adempimento all'indicazione n. 19 del Parere n. 223/2025;*
- *che il Rapporto Ambientale è corredato da tutti gli elaborati previsti dalle Linee guida per la redazione dei PUDM ai sensi del D.A. n. 319/GAB del 05/08/2016, modificato dal D.A. n. 152/GAB dell'11/04/2019 e dal D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025;*
- *che la Relazione Tecnica di Coerenza post-calamità (Allegato B2), sottoscritta dal R.U.P., dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente competente, attesta l'assenza di modificazioni morfologiche rilevanti e permanenti della fascia costiera comunale tali da determinare variazioni sostanziali dell'assetto territoriale assunto dal Piano, ferme restando le fisiologiche variazioni dinamiche della linea di riva proprie del sistema costiero messinese. Tale attestazione richiede tuttavia di essere costantemente verificata mediante rilievo topografico strumentale a cadenza definita e monitorata attraverso il PMA aggiornato;*
- *che, con riferimento alla ricomprensione in buona parte del perimetro pianificato nella ZPS ITA030042 ed alla contiguità con le ZSC ITA030008 "Capo Peloro - Laghi di Ganzirri" e ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare", è indispensabile che lo Studio di Incidenza Ambientale allegato al RA e le NTA rielaborate diano puntuale conto delle misure di conservazione del D.D.G. n. 14/2024 e del D.D.G. n. 59/2024, già vigenti ed obbligatorie alla data di redazione degli elaborati e non richiamate in alcun punto del Rapporto Ambientale;*
- *che i rapporti tra le previsioni del PUDM e la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, anche alla luce del D.L. 11 marzo 2026, n. 32 conv. in L. 8 maggio 2026, n. 71, costituiscono profilo di rilievo strategico che, pur trovando adeguata rappresentazione grafica nelle Tavole 01-06 di sovrapposizione, richiede l'assunzione di espliciti impegni pianificatori del Comune di Messina in ordine alle modalità di coordinamento con il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Ponte, di recepimento delle misure compensative Natura 2000 adottate ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE (c.d. procedura I.R.O.P.I. - Imperative Reasons of Overriding Public Interest) con riferimento alla ZPS ITA030042 e di aggiornamento del PUDM al termine dell'iter approvativo definitivo del progetto del Ponte;*
- *che le controdeduzioni del Proponente alle n. 15 osservazioni pervenute nel corso della consultazione ex art. 14 - ivi comprese quelle acquisite fuori termine - risultano complessivamente motivate, con specifica attenzione alle osservazioni degli enti pubblici (Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e Città Metropolitana di Messina n.q. di Ente Gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro) e degli enti ambientali (Greenpeace Italia, LIPU, MAN, WWF Italia, Legambiente, Il Gabbiano), pervenendosi ad un assetto pianificatorio che accoglie integralmente le richieste dei predetti enti pubblici e recepisce in via di prescrizione operativa numerose delle indicazioni ambientali;*
- *che il Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato, nella nuova formulazione recepita a seguito delle richieste della C.T.S., contempla adeguatamente le componenti ambientali dirimenti (qualità delle acque marine costiere e di transizione, integrità degli habitat Natura 2000, evoluzione della linea di riva, qualità dell'aria e inquinamento acustico nelle aree ad alta frequentazione balneare), definisce l'approccio metodo-*

logico, i punti di rilievo, i parametri e le frequenze di campionamento e prevede il raccordo con i sistemi di monitoraggio già attivi di ARPA Sicilia e dell'Ente Gestore della R.N.O., stimando una dotazione economica preliminare di 40.000-50.000 euro/anno; residuano nondimeno margini di miglioramento in ordine alla certezza della copertura finanziaria pluriennale, ai soggetti responsabili per singolo indicatore ed all'aggiornamento post-calamità, come oltre precisato in sede di prescrizioni;

- *che con il D.A. n. 87/GAB del 09/04/2026 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente è stato istituito il Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo Regionale (PUDM regionale), quale strumento unitario di pianificazione, programmazione e gestione del demanio marittimo costiero dell'intero territorio della Regione Siciliana, che, all'atto della sua approvazione, integra e coordina le pianificazioni comunali approvate, adottate o in corso di formazione, senza sostituirle e ne costituisce il quadro unitario di riferimento per il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali marittime; sicché, all'esito favorevole del presente parere motivato, il PUDM del Comune di Messina è destinato a confluire nel PUDM regionale, con conseguente necessità di coordinamento delle successive fasi procedimentali;*
- *che il Consiglio Comunale di Messina, con Deliberazione n. 29 del 01/04/2026 (proposta di deliberazione n. 10 del 28/01/2026), immediatamente esecutiva, ha già assunto la presa d'atto del PUDM ai sensi della Direttiva ARTA n. 6295/GAB del 05/12/2025, tale presa d'atto costituendo tuttavia atto endoprocedimentale antecedente alla presente fase di consultazione ex art. 14 e di parere motivato ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006, sicché il Comune dovrà, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 1, comma 4, del D.A. n. 360 del 05/12/2025 e dei punti 9-13 della Direttiva n. 6295/GAB del 05/12/2025, procedere alla rielaborazione del Piano in coerenza con il presente parere motivato, acquisire una nuova deliberazione del Consiglio Comunale ove la rielaborazione comporti aggiornamenti del contenuto pianificatorio, curare la presa d'atto consiliare del Piano comprensivo del parere motivato e della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e trasmettere il Piano rielaborato, entro trenta giorni, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, cui compete l'istruttoria ai fini dell'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente entro il termine perentorio di novanta giorni;*
- *che con la nota prot. n. 11456 del 25/02/2021 l'Area 2 Demanio Marittimo ha trasmesso l'esito finale della check-list di prevalutazione con parere "Favorevole a condizione", subordinandolo a quattro condizioni, delle quali due attengono al contenuto del Piano e non sono differibili alla fase concessoria: (i) lo stralcio dalle previsioni del P.U.D.M. dell'area denominata "ex Sea Flight" di Capo Peloro, individuata nella Tavola di Piano n. 7.3 (AFO 3) e censita al foglio 47, particelle 2153, 2154, 2155 e 2156, in quanto la destinazione a libera fruizione è incompatibile con le strutture portanti in ferro e le opere murarie perimetrali che vi insistono; (ii) la "condicio sine qua non" che il Comune si astenga dal pianificare nell'area "incerta" in tutta la sua originaria configurazione catastale, ivi comprese le pertinenze, rimandando la pianificazione di tale area ad una seconda fase; e delle quali le restanti due attengono alla subordinazione delle opere sul demanio marittimo alla preventiva revisione del tratto di fascia costiera interessato, con accertamento del posizionamento della dividente demaniale marittima ed eventuale avvio del procedimento di delimitazione ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del relativo Regolamento, nonché alla disciplina delle aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti, per le quali è richiesto il parere preventivo della Capitaneria di Porto e sono dettate specifiche condizioni di posizionamento dei corridoi di lancio (collocazione entro i limiti spaziali della concessione, in prossimità di uno dei due limiti laterali, andamento per quanto possibile perpendicolare alla linea di costa) con divieto di balneazione in prossimità dell'imboccatura a mare e nelle immediate adiacenze del corridoio di lancio per motivi di incolumità pubblica;*
- *che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 01/04/2026 dà atto della predetta nota riferendo che l'Amministrazione demaniale avrebbe espresso parere favorevole "condizionando lo stesso a successive valutazioni in fase di rilascio Concessioni in capo alla stessa S.T.A."; che tale rappresentazione non è conforme al contenuto dell'atto, atteso che le prime due condizioni sopra richiamate hanno natura pianificatoria ed avrebbero dovuto trovare recepimento negli elaborati di Piano; e che, in particolare, nella documentazione depositata non risulta alcuna evidenza dell'avvenuto stralcio dell'area "ex Sea Flight", né il Rapporto Ambientale né il Registro delle Osservazioni facendone menzione; ne conseguono le prescrizioni P.32 e P.33;*
- *che il Rapporto Ambientale integra al proprio Capitolo V lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale sulla ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina", comprensivo dell'analisi degli habitat presenti, delle specie animali, della ricadenza degli inter-*

venti rispetto ai siti Natura 2000, degli impatti diretti e indiretti previsti sull'ambiente fisico e biologico e delle misure di mitigazione e compensazione, in ossequio all'art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, al D.P.R. n. 357/1997 ed al D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022; residua tuttavia la necessità che tale sezione del RA sia integrata mediante il recepimento delle misure di conservazione di cui al D.D.G. n. 14/2024 e al D.D.G. n. 59/2024, già vigenti ed obbligatorie e non considerate dagli elaborati depositati, come oltre precisato in sede di prescrizioni;

- *che il Rapporto Ambientale (paragrafo 5.4 e seguenti) individua sul territorio comunale, fra gli habitat di interesse comunitario segnalati nel Piano di Gestione dei Monti Peloritani, l'habitat prioritario ex Direttiva 92/43/CEE 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (codice CORINE Biotopes 34.5 "Prati aridi mediterranei"), l'habitat 2110 "Dune mobili embrionali" (CORINE 16.2112), l'habitat 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria - dune bianche" (CORINE 16.2122), gli habitat 3280 e 3290 "Fiumi mediterranei" (CORINE 24.16 e 24.53), oltre alle Praterie di Posidonia oceanica (1120) e agli habitat di scogliera (1170, comprensivo del beach-rock); e che, nonostante la ricomprensione in buona parte del perimetro pianificato nella ZPS ITA030042, la contiguità con le ZSC ITA030008 e ITA030011 e la documentata presenza di popolazioni residuali di specie floristiche a rischio di estinzione (Hypecoum torulosum Dahl - ENDANGERED, Anthemis peregrina L. - EN, Centaurea deusta subsp. divaricata - EN, Tricholaena tenerifae), la disciplina delle NTA rielaborate individua un'unica area di "particolare Interesse Ambientale (IA)" ex art. 23, le "Montagne di Sabbia" di Capo Rasocolmo/S. Saba (AFO 1), ampliata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione Crisafulli anche all'area F.ra Briga-S. Saba (AFO 7); risultando dunque necessaria una revisione sistematica delle aree ad elevato valore conservazionistico, come oltre precisato in sede di prescrizioni*
- *che il Rapporto Ambientale reca al Capitolo V, pag. 127, un promemoria istruttorio non risolto (VERIFICARE ALTA) in corrispondenza della Tavola B8 "Carta del valore Faunistico" del Piano di Gestione dei Monti Peloritani, e che le Conclusioni di cui al Capitolo IX affermano in via sintetica ed assertiva che "il Piano non è caratterizzato complessivamente da ricadute ambientali negative", "non si ravvisano particolari problematiche di carattere ambientale" e "non si prevedono rischi né per la salute umana, né per l'ambiente", formulazioni queste ultime che non risultano coerenti con la ricomprensione in buona parte del perimetro pianificato nella ZPS ITA030042 e con la contiguità con le ZSC ITA030008 e ITA030011, con la sussistenza di lunghi tratti di divieto permanente di balneazione (6,4 km foce Larderia - torrente Portalegni; 8,95 km area portuale Portalegni - Via Brasile; 1,4 km sud del porto di Tremestieri - torrente Larderia), con le criticità del sistema depurativo comunale attestate dal RA stesso (paragrafo 4.2.4, sulle problematiche degli scarichi nei Laghi di Capo Peloro), con le pericolosità P4/R4 dell'intera fascia ionica e con l'adiacenza del cantiere del Ponte sullo Stretto; ne consegue la necessità di rivisitazione delle conclusioni del Cap. IX in coerenza con quanto oltre prescritto;*
- *che il PMA aggiornato al paragrafo 3.4 dichiara espressamente che "i valori di base relativi agli indicatori saranno definiti successivamente all'approvazione del Piano e prima dell'avvio della fase di attuazione", e che, se per talune componenti il PMA individua un riferimento di partenza (per le acque marino-costiere, i valori pubblicati da ARPA Sicilia per l'anno 2025; per la dinamica costiera, la linea di costa rilevata), per le restanti la definizione dei valori di base risulta rinviata in via generale ad una fase successiva a quella pianificatoria, con evidenti riflessi negativi sulla immediata operatività del monitoraggio e sulla possibilità di misurare gli scostamenti ambientali indotti dal Piano;*

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di poter concludere il procedimento esprimendo parere motivato (ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

Art.1

Si dispone **parere motivato favorevole** sulla proposta di Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Messina, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché della normativa regionale in materia di V.A.S., **esprime altresì parere favorevole** sulla Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla ZPS ITA030042 ed alle ZSC ITA030008 e ITA030011, il cui esito positivo presuppone l'integrale recepimento delle prescrizioni P.4, P.5, P.9, P.10, P.22, P.25 e P.27, condizione necessaria perché, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE, possa escludersi il pregiudizio all'integrità dei siti interessati, subordinando l'efficacia del presente parere al puntuale adempimento

delle seguenti prescrizioni, che dovranno essere integralmente recepite nella versione definitiva degli elaborati di Piano in sede di rielaborazione successiva al presente parere motivato:

Clausola di ottemperanza.

Le prescrizioni che seguono costituiscono contenuto del parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e sono rese ai fini delle revisioni che l'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente, è tenuta ad apportare al Piano ai sensi dell'art. 15, comma 2, del medesimo decreto, nonché della rielaborazione di cui all'art. 1, comma 4, del D.A. n. 360 del 05/12/2025 ed al punto 9 della Direttiva Assessoriale n. 6295/GAB del 05/12/2025. Atteso che, ai sensi delle citate disposizioni, il Piano rielaborato è trasmesso entro trenta giorni dalla presa d'atto del Consiglio Comunale all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e che l'approvazione compete all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, il quale vi provvede entro il termine perentorio di novanta giorni, decorsi i quali il Piano acquista efficacia ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 15/2005 come modificato dall'art. 39 della L.R. n. 3/2016, le prescrizioni ad adempimento anticipato si intendono riferite – ove non diversamente specificato – al momento della trasmissione del Piano rielaborato all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito: «prima della trasmissione all'Area 2»). Resta ferma, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.A. n. 360/2025, la necessità di una nuova deliberazione del Consiglio Comunale ove la rielaborazione comporti aggiornamenti del contenuto pianificatorio, come nel caso delle prescrizioni che impongono modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione ed agli elaborati grafici. Della ottemperanza è dato conto secondo quanto stabilito dalle prescrizioni P.30 e P.31.

P.1 - Aggiornamento morfologico e monitoraggio della linea di costa.

Il Comune è tenuto a produrre, prima della trasmissione all'Area 2, un rilievo topografico e morfologico aggiornato dell'intera fascia costiera pianificata (versanti tirrenico e ionico, con ristampa di tutte le AFO), idoneo a documentare l'effettivo assetto post-eventi calamitosi, con recepimento degli esiti nel Quadro Conoscitivo Ambientale del RA e negli *shape file* della linea di costa e della dividente demaniale. Il rilievo dovrà essere aggiornato con cadenza almeno triennale per l'intera durata di validità del Piano, con dotazione finanziaria dedicata e responsabilità istruttoria in capo al Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune.

Il rilievo dovrà altresì dare conto dell'accertamento del posizionamento della dividente demaniale marittima e, per i tratti in cui sussista reale incertezza, dell'avvenuta richiesta alla Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina di avvio del procedimento istruttorio di verifica e di rettifica del confine demaniale marittimo ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del relativo Regolamento, secondo quanto prescritto dalla nota dell'Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 11456 del 25/02/2021.

P.2 - Coordinamento con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Il Comune, all'atto della definitiva approvazione della deliberazione CIPESS di approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, deve procedere allo stralcio, alla sospensione temporanea ovvero alla modifica delle previsioni concessorie del PUDM nelle aree direttamente interessate dai cantieri, dagli espropri e dalle occupazioni temporanee del Ponte (in particolare in AFO 3 - area Torre Faro/Ganzirri - ed in ciascuna AFO ove sia riscontrata l'interferenza rappresentata nelle Tavole 01-06 di sovrapposizione), definendo, mediante specifica variante da sottoporsi a nuova V.A.S. e V.Inc.A. ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006, i criteri di coordinamento tra i due strumenti pianificatori. Nelle more, il Comune si asterrà dal rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree oggetto di interferenza.

P.3 - Coordinamento del P.M.A. con il Piano di Monitoraggio Ambientale del Ponte sullo Stretto.

Il Comune deve formalizzare, entro sessanta giorni dall'approvazione del PUDM da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, uno specifico schema di coordinamento tra il P.M.A. del PUDM ed il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto del Ponte sullo Stretto, al fine di assicurare la valutazione integrata degli impatti cumulativi sulle componenti ambientali condivise (qualità delle acque marine e di transizione, habitat Natura 2000, avifauna migratoria, dinamica costiera, qualità dell'aria e rumore) ed evitare lacune di monitoraggio nelle fasi di cantiere più intensive (previste tra il 2026 e il 2032). Lo schema di coordinamento dovrà essere approvato d'intesa con l'Autorità di Bacino, l'ARPA Sicilia e l'Ente Gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro, e reso pubblico sui siti web dell'Autorità Competente, dell'Autorità Procedente e dell'ARPA Sicilia, in coerenza con l'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

P.4 - Aggiornamento e formalizzazione dello Studio di Incidenza Ambientale.

Il Comune deve integrare e riformulare lo Studio di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997, del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e del D.A. n. 237/GAB del 29/06/2023, integrando espressamente la valutazione degli impatti sulla ZPS ITA030042 in relazione alle misure di conservazione sito-specifiche di cui al D.D.G. n. 14/2024 e al D.D.G. n. 59/2024, ivi comprese le misure minime di conservazione dell'habitat 1120 (Praterie

di Posidonia oceanica), dell'habitat 1170 (Scogliere, ivi compreso il beach-rock), degli habitat costieri 1210, 2110, 2120 e 2230 e delle specie ornitiche in transito sullo Stretto di Messina. Lo Studio dovrà altresì dare atto della coerenza, ovvero dei vincoli e delle opportunità di integrazione, delle previsioni del PUDM rispetto alle misure compensative Natura 2000 adottate ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE (c.d. procedura I.R.O.P.I. – Imperative Reasons of Overriding Public Interest) nell'ambito della Valutazione di Incidenza di Livello III per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, con particolare riferimento agli interventi di trapianto di Posidonia oceanica, di posa in opera di barriere artificiali sommerse, di riqualificazione delle zone umide, di riforestazione e ripristino delle fiumare e di monitoraggio radar ornitologico dell'avifauna migratoria.

P.5 - Integrazione dell'art. 9 delle NTA con le misure di conservazione dei siti Natura 2000 e con le misure compensative Natura 2000 (procedura I.R.O.P.I.).

Il Comune deve integrare l'art. 9 delle NTA rielaborate ("Aree ricomprese in zone Z.P.S. e/o Z.S.C., nel Piano Paesaggistico Ambito 9 e nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico"), che nella formulazione depositata si limita al rinvio generico all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e alla normativa vigente in materia, mediante l'esplicitazione: (a) delle misure di conservazione sito-specifiche di cui ai D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024 per la ZPS ITA030042; (b) del regime di tutela della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro" di cui al D.A. n. 437/44 del 21/06/2001 e del relativo Regolamento, per le aree coincidenti con la ZSC ITA030008; (c) dei vincoli e delle opportunità derivanti dalle misure compensative Natura 2000 adottate ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE (c.d. procedura I.R.O.P.I.) per il progetto del Ponte sullo Stretto, con riferimento alle destinazioni d'uso ricadenti nell'AFO 3 (Laguna di Capo Peloro) e nelle aree limitrofe; nonché (d) delle misure di salvaguardia della prateria di Posidonia oceanica, del *beach-rock* e degli *habitat* costieri di interesse comunitario 1210, 2110, 2120 e 2230, in coerenza con i D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024.

P.6 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex L. 447/1995 e adeguamento del Piano di Classificazione Acustica.

Il Comune, ferma la vigenza del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 12/c del 22/03/2001 e della Mappatura Acustica strategica aggiornata al 2022, deve produrre, prima della trasmissione all'Area 2, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex L. 447/1995 con specifico riferimento all'incremento del traffico veicolare atteso nelle aree di maggiore concentrazione delle attività balneari (in particolare AFO 3, AFO 4 ed AFO 6), tenuto conto degli effetti cumulativi delle attività serali e notturne nel periodo estivo; contestualmente, il Comune si impegna all'adozione del Piano di Azione previsto dal D.Lgs. n. 194/2005 e all'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del 2001, alla luce delle sopravvenute previsioni di zonizzazione del PUDM.

P.7 - Verifica di compatibilità geomorfologica e idraulica in fase concessoria.

Le NTA rielaborate devono prevedere che, in fase di rilascio delle concessioni demaniali marittime insistenti in aree ricadenti nei siti di attenzione per suscettibilità a colate rapide (SA-102-5MS-007), nelle Unità Fisiografiche n. 1 e n. 2 e nelle aree classificate a pericolosità e rischio da moderato (P1) a molto elevato (P4) del P.A.I., debba essere preliminarmente acquisita la verifica di compatibilità geomorfologica ex artt. 15 e 24 delle N.A. del P.A.I. e la verifica di compatibilità idraulica ex artt. 21, 26 e 29 delle N.A. del P.A.I., in coerenza con il D.S.G. n. 393 del 23/12/2021 e con il D.S.G. n. 119 del 09/05/2025.

P.8 - Compatibilità del ripascimento costiero con i materiali di scavo del Ponte.

Il Comune, con riferimento all'utilizzo dei materiali di scavo delle gallerie del Ponte sullo Stretto per interventi di ripascimento costiero, nei tratti afferenti al territorio comunale (cantiere operativo SI1, pontile SP2 e aree temporanee di stoccaggio in località Ganzirri) e alle possibili ulteriori aree individuate in fase esecutiva, deve acquisire preventivamente, in raccordo con la Società Stretto di Messina S.p.A., la puntuale valutazione della compatibilità dei ripascimenti con la dinamica sedimentaria delle unità fisiografiche costiere interessate e con gli habitat Natura 2000 presenti, mediante l'aggiornamento della cartografia delle biocenosi marine, la verifica dell'eventuale presenza o prossimità dell'habitat prioritario 1120 "Praterie di Posidonia oceanica", l'analisi degli effetti della torbidità e della dispersione dei sedimenti e la valutazione delle possibili modificazioni dei processi di trasporto sedimentario.

P.9 - Recepimento integrale delle prescrizioni dell'Ente Gestore della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro".

Il Comune deve dare conto, nelle NTA e negli elaborati grafici del PUDM definitivamente approvati, del recepimento integrale delle prescrizioni contenute nelle note della Città Metropolitana di Messina n.q. di Ente Gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro (nota prot. n. 12030 del 13/03/2025, trasmessa dal Servizio 1 del D.R.A. con nota prot. n. 15364 del 14/03/2025, e successive note prot. n. 32511 del 25/07/2025 e prot. n. 38195 del 16/09/2025, con le quali l'Ente Gestore ha trasmesso l'elenco delle attività ricadenti nell'area della pre-riserva ritenute idonee al ricovero natanti a seguito di sopralluogo congiunto

con la Capitaneria di Porto di Messina e l'Agenzia del Demanio), con particolare riguardo alla riperimetrazione delle aree destinate a Stabilimento Balneare secondo l'esatto perimetro delle concessioni demaniali già rilasciate, all'eliminazione delle aree RN erroneamente inserite in prossimità del beach-rock in corrispondenza della zona destinata a fruizione della costa a scopo ricreativo non balneabile (NB) e all'inserimento delle aree di rimessaggio natanti in corrispondenza delle concessioni indicate dall'Ente Gestore.

Il Comune deve altresì, con specifico riferimento all'osservazione prot. n. 50191 del 26/06/2026: (a) dare espressamente atto, negli elaborati grafici e nella relazione di controdeduzione, dell'eliminazione delle tre aree in ampliamento dichiarate non realizzabili dall'Ente Gestore (area in prossimità della concessione demaniale "Teknogest", area a sud-est del pilone ed area in prossimità della concessione demaniale "H.O. Servizi S.r.l."), ovvero motivarne puntualmente il mantenimento previo assenso espresso dell'Ente Gestore; (b) recepire nelle NTA, per le attività ricadenti nella zona "B" di pre-riserva, i limiti prescritti dall'Ente Gestore in ordine alla superficie massima complessiva di 1.000 mq per ciascuna attività di fruizione del mare, alla dotazione di un solo chiosco attrezzato per la ristorazione con esclusione dei ristoranti, al divieto di cabine-spogliatoio ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lett. a), del Regolamento della Riserva ed al limite di emissione sonora di 60 dB misurati a 20 m dal punto di emissione; (c) sottoporre all'Ente Gestore, ai fini dell'assenso espresso, la controdeduzione secondo cui le due strutture individuate nello specchio acqueo in corrispondenza delle aree di rimessaggio natanti costituirebbero "corsie di lancio" e non pontili galleggianti, dando conto dell'esito negli elaborati definitivi e prevedendo, in difetto di assenso, la loro eliminazione dalla zonizzazione; (d) prescrivere che la messa in acqua delle imbarcazioni avvenga esclusivamente mediante pedane amovibili collocate sull'arenile in corrispondenza di corridoi in cui non affiori la formazione di beach-rock.

Ove la qualificazione delle due strutture come corsie di lancio sia confermata dall'Ente Gestore, il Comune deve darne conto negli elaborati definitivi applicando integralmente le condizioni dettate dalla nota dell'Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 11456 del 25/02/2021, ossia il posizionamento entro i limiti spaziali della concessione demaniale assentita, in prossimità di uno dei due limiti laterali, con andamento per quanto possibile perpendicolare alla linea di costa e senza contrasto con l'attività di balneazione, nonché il divieto di balneazione in prossimità dell'imboccatura a mare e nelle immediate adiacenze del corridoio di lancio, per motivi di incolumità pubblica e con garanzia della relativa sicurezza; deve altresì acquisire, per le predette aree, il parere preventivo della Capitaneria di Porto di Messina, prescritto dagli artt. 11 e 17 delle NTA, dal punto 4 della Parte IV delle Linee guida come modificate dal D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025 e dalla medesima nota prot. n. 11456/2021.

P.10 - Verifica preventiva della presenza di Posidonia oceanica prima della pubblicazione dei bandi concessori.

Le NTA rielaborate devono prevedere espressamente che, prima della pubblicazione dei bandi di rilascio delle concessioni demaniali marittime nelle aree marine adiacenti ai lotti a mare (in particolare in AFO 3 - area Torre Faro/Ganzirri - e in AFO 6), sia effettuato uno specifico rilievo di verifica della presenza della Posidonia oceanica, con obbligo di applicazione, in caso di riscontro positivo, di tutte le misure di conservazione previste dal D.D.G. n. 59/2024 (Allegato III, misure di conservazione sito ITA030042), ivi compresi l'utilizzo di sistema di boe senza ancoraggio a corpo morto, il posizionamento di boe di perimetrazione, l'incentivazione dell'utilizzo di imbarcazioni eco-sostenibili, il divieto di utilizzo di reti da traino e di posizionamento di massi nella superficie occupata dal Posidonieto, il divieto di immersione dei sedimenti e il monitoraggio delle acque di scarico secondo la normativa vigente.

P.11 - Studio di compatibilità idraulica e principio di invarianza idraulica ed idrologica.

Preso atto che il Comune ha prodotto lo Studio di Compatibilità Idraulica (elaborato RS03REL0003A1 a firma del Consulente Ambientale Dott.ssa Geologa Francesca Mammana in data 22/12/2025), che, tuttavia, considerata l'estensione dell'area oggetto di Piano ed il numero di torrenti ed impluvi che la attraversano, ha ritenuto "di non dover procedere, in questa fase, alla verifica di compatibilità idraulica", rinviandola alla fase di rinnovo o nuovo rilascio di ciascuna concessione ovvero all'applicazione delle misure previste al paragrafo 26.2.1 della Relazione generale del P.A.I. 2021; il Comune deve procedere all'integrazione dello Studio di compatibilità idraulica ai sensi del D.A. Territorio e Ambiente n. 117 del 07/07/2021, quantomeno per gli interventi previsti dal Piano che ricadono nei tratti fociali dei corpi idrici a pericolosità idraulica P3/P4 (n. 22 siti di attenzione nell'Area territoriale 001 e n. 16 areali a pericolosità idraulica nell'Area territoriale 102 rilevati dall'Autorità di Bacino) e sviluppare la verifica del principio di invarianza idraulica ed idrologica ex D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 e s.m.i. per i lotti e gli interventi per i quali risulti applicabile, superando la trattazione meramente qualitativa richiamata nelle NTA rielaborate.

P.12 - Adeguamento del sistema fognario-depurativo comunale.

Il Comune deve produrre, prima della trasmissione all'Area 2, la verifica della capacità residua degli impianti di depurazione comunale (con particolare riferimento al nuovo impianto di località Tono in corso di realizzazione e agli impianti a servizio del versante ionico) ad assorbire il carico stagionale aggiuntivo derivante dalle nuove previsioni concessorie del PUDM, e deve aggiornare il Quadro Conoscitivo Ambientale del RA con l'indicazione delle ordinanze di divieto di balneazione adottate nel 2026 (in particolare Ord. Commissario Straordinario n. 72 del 08/04/2026, per il tratto compreso tra la foce del Torrente Larderia e la foce del Torrente Portalegni, di 6,4 km) e delle relative cause, nonché dello stato chimico del corpo idrico marino-costiero recettore, in coerenza con gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE.

P.13 - Adeguamento del Piano di Monitoraggio Ambientale.

Il PMA aggiornato deve essere ulteriormente integrato mediante: (a) l'indicazione, per ciascun indicatore, dei soggetti responsabili del rilievo e della raccolta dati, delle date di inizio e fine, dei valori soglia e dei traguardi; (b) l'articolazione degli indicatori delle acque marino-costiere e di balneazione a scala di sub-ambito, con specifico monitoraggio in prossimità dei lotti a mare in AFO 3, AFO 4 ed AFO 6 e della performance del sistema depurativo comunale; (c) l'articolazione degli indicatori sull'AFO 4 in sub-ambiti territoriali omogenei, con misurazione della capacità di carico (numero massimo stimato di utenti e addetti nelle diverse fasce orarie e nei periodi di maggiore affluenza; domanda e offerta di sosta, flussi veicolari, effetti cumulativi delle attività serali e notturne); (d) la definizione di una dotazione finanziaria adeguata e garantita per l'intero periodo di validità del Piano, mediante specifica voce di bilancio comunale ovvero mediante convenzione con l'ARPA Sicilia; (v) la procedura di aggiornamento del PMA a seguito di eventi calamitosi, con predisposizione di misurazioni supplementari e ravvicinate nel tempo; (vi) la pubblicazione annuale del Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) sui siti web dell'Autorità Competente, dell'Autorità Procedente e dell'ARPA Sicilia, in coerenza con l'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

P.14 - Aggiornamento della Sintesi Non Tecnica.

La Sintesi Non Tecnica deve essere aggiornata e resa coerente con gli elaborati definitivi di Piano, con l'articolazione definitiva delle NTA rielaborate, del PMA aggiornato e con la versione delle Tavole di zonizzazione recante l'accoglimento delle osservazioni (in particolare per AFO 1, AFO 3, AFO 4, AFO 6 ed AFO 7), prima della presa d'atto del Consiglio Comunale e della trasmissione del Piano rielaborato all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

P.15 - Recepimento delle aree di particolare interesse ambientale del versante ionico.

Il Comune, in coerenza con l'accoglimento parziale dell'osservazione Crisafulli (CA_N 6), deve procedere all'aggiornamento del numero delle "Aree di particolare interesse ambientale" ricadenti nel territorio comunale sia sul versante tirrenico sia sul versante ionico, sulla base delle evidenze conservazionistiche riportate nello studio oggetto di osservazione, dando conto delle valutazioni conseguenti anche in coerenza con la Nature Restoration Law (Reg. UE 2024/1991), che prevede il ripristino del 30% degli habitat naturali classificati come degradati entro il 2030.

P.16 - Regime delle aree "incerte" tra Dividente Demaniale SID e proposta di revisione.

Il Comune deve dare conto, negli elaborati grafici e nelle NTA rielaborate, che le aree ricomprese tra la Dividente Demaniale SID e la Dividente Demaniale - Proposta di revisione non sono oggetto di alcuna nuova pianificazione, in coerenza con la Circolare coordinata ARTA n. 47168 del 27/06/2017 e n. 14758 dell'08/03/2018, e che l'iter di valutazione/approvazione della proposta di revisione della fascia costiera sarà avviato solo dopo la conclusione delle procedure di approvazione del PUDM; alla successiva approvazione della proposta di revisione della fascia costiera, il PUDM sarà sottoposto a variante e a nuova procedura di V.A.S. e V.Inc.A., in coerenza con l'indicazione n. 26 del Parere n. 223/2025.

L'astensione dalla pianificazione deve essere assicurata, in conformità alla "*condicio sine qua non*" posta dalla nota dell'Area 2 Demanio Marittimo di questo Assessorato prot. n. 11456 del 25/02/2021, sull'area "incerta" considerata in tutta la sua originaria configurazione catastale, ivi comprese le pertinenze, e di ciò deve essere data evidenza negli elaborati grafici e nella relazione di ottemperanza di cui alla prescrizione P.30.

P.17 - Interlocuzione con la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina e con la Soprintendenza del Mare.

Il Comune deve predisporre una mappatura preliminare dei lotti in concessione con indicazione del regime paesaggistico applicabile (di cui al Piano Paesaggistico Ambito 9 della provincia di Messina) e del titolo abilitativo necessario, tenuto conto del regime delle esenzioni di cui al D.P.R. n. 31/2017, ed avviare specifica interlocuzione con la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina e con la Soprintendenza del Mare, ai fini della definizione dei criteri di rilascio delle concessioni ricadenti in ambiti di rilievo paesaggistico e archeologico (tra cui, in via non esaustiva, Torre degli Inglesi, Torre di Fata Morgana, area di Capo Peloro, aree della Falce del porto, sistema dei fari), nonché in coerenza con la dichiarazione di notevole inte-

resse pubblico ex D.P. n. 705/1967 gravante sulle AFO 2 (per la porzione compresa tra il torrente Tono ed il Canale degli Inglesi), 3 e 4.

P.18 - Coordinamento con il PUDM regionale di cui al D.A. n. 87/GAB del 09/04/2026.

Considerato che, ai sensi del D.A. n. 87/GAB del 09/04/2026, è stato istituito il Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo regionale (PUDM regionale), quale strumento unitario di pianificazione, programmazione e gestione del demanio marittimo dell'intero territorio della Regione Siciliana, e che il PUDM regionale integra e coordina, all'atto della sua approvazione, le pianificazioni comunali già approvate, adottate o in corso di formazione - costituendo l'unico riferimento pianificatorio per il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali marittime - il Comune di Messina è tenuto a trasmettere prontamente al Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo, ai sensi dell'art. 4 del citato D.A., il PUDM comunale nella versione approvata a seguito del presente parere motivato, ai fini della sua confluenza nel PUDM regionale, mantenendo la facoltà di proporre successivamente modifiche limitatamente al proprio ambito territoriale secondo le procedure ivi disciplinate.

P.19 - Adeguamento del PUDM ai Piani straordinari dell'Autorità di Bacino ex art. 67 D.Lgs. 152/2006.

Il Comune, non appena l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia adotterà - ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e dell'O.C.D.P.C. n. 1180 del 30/01/2026 - i Piani straordinari con la nuova perimetrazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico rilevate a seguito degli eventi calamitosi del 18 gennaio 2026, deve procedere all'aggiornamento degli elaborati grafici e normativi del PUDM ed all'eventuale rilocalizzazione, sospensione o stralcio delle previsioni concessorie ricadenti nelle nuove aree a rischio, mediante specifica variante da sottoporre a nuova V.A.S. e V.Inc.A. ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

P.20 - Correzione degli errori materiali del Rapporto Ambientale e revisione delle Conclusioni del Cap. IX.

Il Comune deve procedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati negli elaborati del Rapporto Ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il promemoria istruttorio "VERIFICARE ALTA" a pag. 127 del RA, in corrispondenza della Tavola B8 del Piano di Gestione dei Monti Peloritani; l'erronea indicazione del codice della ZPS come "ITA0300042" in luogo di "ITA030042", ricorrente nel paragrafo 3.4.3; la formulazione erronea dei riferimenti normativi tra L.R. n. 3/2016 e L.R. n. 13/2016 all'art. 7, lett. e, delle NTA rielaborate; la denominazione delle località di ciascuna AFO in coerenza con la Relazione per la revisione organica) e alla riformulazione motivata delle Conclusioni di cui al Capitolo IX del RA, adeguandole al quadro complessivo di criticità documentate (ricomprensione in buona parte del perimetro pianificato in ZPS ITA030042 e contiguità con le ZSC ITA030008 e ITA030011; presenza di habitat prioritari e specie EN; classificazione P4/R4 dell'intera fascia costiera ionica; divieti permanenti di balneazione su oltre 16 km di litorale ionico; criticità del sistema depurativo comunale; adiacenza del cantiere del Ponte sullo Stretto), sostituendo le formule assertive di assenza di ricadute negative con una rappresentazione veritiera degli impatti significativi e delle relative misure di mitigazione.

P.21 - Disciplina delle sdemanializzazioni ex artt. 25 e 27 delle NTA.

Le previsioni di cui agli artt. 25 (Aree con presenza di edifici residenziali) e 27 (Aree a verde asservite alle residenze dei privati) delle NTA rielaborate - nella parte in cui ammettono la "sdemanializzazione o la concessione demaniale su richiesta dei proprietari degli edifici limitrofi" - devono essere integrate specificando che ogni istanza di sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 35 del Codice della Navigazione, è subordinata all'accertamento formale della perdita definitiva ed irreversibile delle caratteristiche morfologiche e funzionali della demanialità marittima, previo parere obbligatorio della competente Capitaneria di Porto, dell'Agenzia del Demanio, della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina (per gli aspetti paesaggistici ex D.Lgs. 42/2004) e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (per gli aspetti idraulici ed erosivi); con esclusione della possibilità di sdemanializzazione nelle aree ricadenti in ZPS, in R.N.O. o in aree con habitat comunitari, in aree con classe P3/P4 del P.A.I. o entro la fascia di rispetto delle foci torrentizie.

Resta fermo che, nei tratti in cui sussista reale incertezza sul posizionamento della dividente demaniale marittima, il Comune deve preventivamente richiedere alla Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina l'avvio del procedimento istruttorio di verifica e la conseguente rettifica della linea di confine demaniale marittimo ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del relativo Regolamento, come prescritto dalla nota prot. n. 11456 del 25/02/2021, ferma la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria sulle controversie in materia di accertamento dei confini tra aree private e aree demaniali.

P.22 - Tutela della nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta e delle specie protette costiere.

Considerato che il litorale del Comune di Messina, con tratti sabbiosi ancora integri - in particolare Capo Rasocolmo, S. Saba (AFO 1), Mortelle-Tono (AFO 2), Torre Faro-Ganzirri (AFO 3) e Galati Marina (AFO 7) - costituisce potenziale sito di nidificazione della Caretta caretta (specie di interesse comunitario prioritario ex Direttiva 92/43/CEE, allegato II), le NTA rielabo-

rate devono essere integrate con una specifica disciplina di protezione delle nidificazioni nel periodo di deposizione e schiusa (indicativamente 15 giugno - 30 settembre), che preveda: (i) l'obbligo per i concessionari di segnalazione delle tracce di risalita al Centro Recupero Tartarughe Marine competente e all'ISPRA; (ii) il divieto di illuminazione diretta della battigia in orario notturno (dalle 21:00 all'alba) su una fascia larga almeno 50 m; (iii) il divieto di pulizia meccanica della spiaggia in periodo di nidificazione, ammessa solo la raccolta manuale dei rifiuti; (iv) il divieto di infissione di ombrelloni e strutture in prossimità delle covate individuate, con recinzione temporanea del nido; (v) protocolli operativi analoghi di protezione delle popolazioni residuali di Hypecoum torulosum, Anthemis peregrina, Centaurea deusta subsp. divaricata e Tricholaena tenerifae nelle rispettive aree di presenza.

P.23 - Completamento della baseline del PMA prima della trasmissione del Piano all'Area 2 del D.R.A.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale deve essere integrato, prima della trasmissione all'Area 2, con la definizione quantitativa dei valori di base (baseline) di ciascun indicatore di contesto e prestazionale - e non successivamente all'avvio della fase attuativa come dichiarato al paragrafo 3.4 del PMA - estendendo a tutte le componenti l'approccio già adottato per le acque marino-costiere (valori ARPA Sicilia 2025) e per la linea di riva, al fine di rendere il monitoraggio immediatamente operativo dal momento dell'approvazione ed idoneo a misurare fin dalla prima annualità gli scostamenti indotti dall'attuazione del Piano; il primo Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) dovrà essere pubblicato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PUDM.

P.24 - Gestione dei rifiuti spiaggiati e riduzione della plastica monouso ai sensi della Direttiva UE 2019/904 (SUP).

Le NTA rielaborate devono essere integrate con una specifica disciplina in materia di prevenzione dell'inquinamento da rifiuti marini e costieri (marine litter), che preveda per i concessionari degli stabilimenti balneari (SB), delle aree attrezzate per la balneazione (AB), dei punti di ristoro (PR) e delle attività commerciali (AC): (i) l'obbligo di raccolta selezionata dei rifiuti spiaggiati con frequenza almeno settimanale nel periodo estivo (con schede di monitoraggio a norma ISPRA); (ii) il divieto di somministrazione con stoviglie e contenitori in plastica monouso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904; (iii) il divieto di rilascio di palloncini e di sky lanterns nelle aree in concessione; (iv) l'obbligo di installazione di posacenere di spiaggia e di cestini per la raccolta differenziata; (v) programmi obbligatori di educazione ambientale per la clientela; (vi) monitoraggio periodico del beach litter con partecipazione delle associazioni ambientaliste locali.

P.25 - Revisione sistematica delle Aree di particolare Interesse Ambientale (IA) e degli habitat comunitari.

Il Comune deve procedere, prima della trasmissione all'Area 2, ad una revisione sistematica - sull'intera fascia costiera comunale, versante tirrenico e ionico - dell'estensione delle Aree di particolare Interesse Ambientale (IA) di cui all'art. 23 delle NTA rielaborate, ampliando la relativa cartografia sulla base della presenza documentata degli habitat comunitari 1210 (Vegetazione annua delle linee di deposito marine), 2110 (Dune mobili embrionali), 2120 (Dune mobili del cordone litorale con Ammophila arenaria - dune bianche), 2230 (Dune con prati dei Malcolmietalia), 3280 e 3290 (Fiumi mediterranei), 1120 (Praterie di Posidonia oceanica) e 1170 (Scogliere, ivi compreso il beach-rock), nonché delle popolazioni residuali di specie floristiche a rischio di estinzione documentate nelle osservazioni Crisafulli e WWF/LIPU/Greenpeace Italia; l'ampliamento delle aree IA dovrà tenere conto degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1991 "Nature Restoration Law", che prevede il ripristino del 30% degli habitat degradati entro il 2030.

P.26 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e all'innalzamento del livello del mare.

Il Comune deve integrare le NTA rielaborate con una specifica disciplina di adattamento della fascia costiera ai cambiamenti climatici, che preveda: (i) l'applicazione del principio di "retreat" (arretramento) delle nuove concessioni rispetto alla linea di riva, con distanza minima da adeguare in ragione dei più aggiornati scenari IPCC di innalzamento del livello del mare al 2050 e 2100; (ii) l'obbligo per i concessionari di adozione di manufatti facilmente rimovibili in caso di allerta meteo-marina; (iii) la revisione dell'art. 8 delle NTA per introdurre criteri di resilienza sismica – anche mediante rinvio alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018) – in considerazione della classificazione sismica di Zona 1 dell'area dello Stretto di Messina; (iv) il coordinamento con la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC) e con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC 2024).

P.27 - Specificazione delle "condizioni d'obbligo" della Delibera del Commissario Straordinario n. 106/2022 e delle misure di conservazione ex D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024.

Gli artt. 9 e 30 delle NTA rielaborate, come integrati ai sensi della prescrizione P.5, devono essere ulteriormente integrati con l'esplicitazione puntuale - e non con mero rinvio - delle "condizioni d'obbligo" previste dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 06/05/2022 per gli interventi ricadenti in ZPS/ZSC, nonché delle misure di conservazione stabilite dai D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente per il sito ITA030042, con particolare riferimento a: mantenimento del 100% degli habitat di specie individuati nella Carta degli habitat avifaunistici (Allegato

VI); utilizzo di sistemi di boe senza ancoraggio a corpo morto; posizionamento di boe di perimetrazione; divieto di reti da traino da natante o da spiaggia; divieto di posizionamento di massi nella superficie del Posidonieto; divieto di immersione dei sedimenti; monitoraggio delle acque di scarico; misure specifiche per la salvaguardia dell'avifauna migratoria attraverso lo Stretto.

P.28 - Coordinamento con il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile.

Il PUDM deve essere corredato, prima della trasmissione all'Area 2, di una tavola sinottica di sovrapposizione con il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, con specifica evidenziazione delle aree in concessione ricadenti in zone di attenzione, evacuazione o vulnerabilità sismica/idrogeologica; le NTA devono contenere specifiche prescrizioni operative in ordine alle procedure di chiusura preventiva delle attività in caso di allerta meteo arancione o rossa emanata dalla Protezione Civile regionale, di allerta tsunami del CAT-INGV, di evacuazione di emergenza, nonché l'obbligo per il concessionario di predisporre proprio piano di evacuazione approvato dal Comando VV.FF. e dalla Capitaneria di Porto.

P.29 - Piano di dismissione e ripristino ambientale a fine concessione.

Le NTA rielaborate devono essere integrate con una specifica disciplina sul ripristino ambientale al termine della concessione (per scadenza, revoca, decadenza o rinuncia), che preveda: (i) l'obbligo per il concessionario di rimozione integrale a proprie spese di tutti i manufatti, delle opere e delle strutture temporanee, con ripristino dello stato dei luoghi ante-concessione; (ii) la presentazione, in sede di rilascio della concessione, di un piano di dismissione con cronoprogramma e stima dei costi; (iii) la costituzione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'obbligo di ripristino, quantificata sulla base del piano di dismissione e svincolabile solo a completata rimozione ed a seguito di verifica del Comune e dell'Autorità competente; (iv) sanzioni pecuniarie per la mancata ottemperanza, oltre all'esecuzione in danno.

P.30 - Dichiarazione di sintesi e relazione di ottemperanza.

L'Autorità Procedente adotterà il PUDM in coerenza con il presente parere, dando conto, nella dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, delle modalità di recepimento delle prescrizioni impartite.

A tal fine il Comune redige una relazione di ottemperanza, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Dirigente del Servizio competente, recante una tabella di corrispondenza biunivoca tra ciascuna delle prescrizioni impartite con il presente parere e l'elaborato, l'articolo delle N.T.A. o la tavola che ne dà attuazione, con indicazione puntuale della modifica apportata, secondo il metodo già utilizzato dal Comune con l'Allegato B1 - Quadro Sinottico per le indicazioni del Parere n. 223/2025. La relazione di ottemperanza e la dichiarazione di sintesi sono trasmesse al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ai fini della collaborazione di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e sono allegate alla documentazione da trasmettere all'Area 2 del medesimo Dipartimento ai sensi del punto 12 della Direttiva n. 6295/GAB del 05/12/2025, costituendo presupposto della verifica di conformità del Piano al presente parere motivato in sede di approvazione assessoriale.

P.31 - Regime degli elaborati integrativi e delle modifiche sostanziali conseguenti alle prescrizioni.

Gli elaborati tecnici la cui produzione è prescritta dal presente parere, ed in particolare il rilievo topografico e morfologico (P.1), lo Studio di Incidenza Ambientale aggiornato (P.4), la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (P.6), l'integrazione dello Studio di compatibilità idraulica (P.11), la verifica della capacità residua del sistema depurativo (P.12) e la baseline del Piano di Monitoraggio Ambientale (P.23), costituiscono formale integrazione del Rapporto Ambientale e devono essere corredati, prima della trasmissione all'Area 2, dei pareri o dei riscontri degli enti competenti per materia (ARPA Sicilia, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, Città Metropolitana di Messina n.q. di Ente Gestore della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro", Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina e Soprintendenza del Mare), dandone conto nella relazione di ottemperanza e nella dichiarazione di sintesi. Ove dal recepimento delle prescrizioni impartite derivino modifiche sostanziali dell'assetto pianificatorio, quali nuove previsioni concessorie, variazioni della zonizzazione incidenti sui siti della Rete Natura 2000, sulla Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro" o sulle aree classificate a pericolosità P3/P4 dal P.A.I., ovvero modifiche del perimetro delle Aree Funzionali Omogenee, il Comune, prima della trasmissione del Piano rielaborato all'Area 2, attiva la verifica di assoggettabilità ovvero la nuova procedura di V.A.S. ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 152/2006, unitamente alla nuova Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE, dandone comunicazione all'Autorità Competente.

P.32 - Verifica del recepimento delle condizioni della prevalutazione dell'Area 2 Demanio Marittimo e stralcio dell'area "ex Sea Flight" di Capo Peloro.

Il Comune deve documentare, nella relazione di ottemperanza di cui alla prescrizione P.30, il recepimento di ciascuna delle condizioni poste dalla nota dell'Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 11456 del 25/02/2021. In particolare deve dare atto dell'avvenuto stralcio dalle previsioni di Piano dell'area denominata "ex Sea Flight" di Capo Peloro, individuata nella Tavola di Piano n. 7.3 (AFO 3) e censita al foglio 47, particelle 2153, 2154, 2155 e 2156, ovvero, in caso di mantenimento della relativa previsione, deve acquisire l'assenso espresso dell'Area 2 Demanio Marittimo che ne aveva prescritto lo stralcio, dandone conto negli elaborati definitivi e nella dichiarazione di sintesi. Il Comune deve altresì rettificare, negli atti del procedimento, la rappresentazione dell'esito della prevalutazione riportata nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 01/04/2026, che ne riferisce il contenuto come integralmente rinviato alla fase di rilascio delle concessioni.

P.33 - Integrazione dell'art. 11 delle NTA per gli specchi acquei prospicienti la pre-riserva.

L'art. 11 delle NTA rielaborate, che negli specchi acquei prospicienti l'arenile di pre-riserva vieta la sola sosta di natanti di ogni genere e tipo e la realizzazione di giochi acquatici, deve essere integrato estendendo il divieto ai corridoi ed alle corsie di lancio, ai pontili galleggianti ed a ogni altra struttura, fissa o amovibile, fatte salve le sole attività preesistenti alla data di istituzione dell'Area protetta che l'Ente Gestore della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro" abbia espressamente ritenuto idonee; ciò al fine di eliminare il disallineamento con l'art. 17 delle NTA, che ammette i pontili galleggianti fra le strutture precarie installabili nelle aree destinate ad ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti, e di assicurare la coerenza con le prescrizioni dell'Ente Gestore e con le condizioni della nota dell'Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 11456 del 25/02/2021.

Art. 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 968/2026 del 25/09/2026 rilasciato dalla C.T.S., composto di 48 pagine, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1, nonché l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione firmata dal Segretario e dal Presidente della C.T.S..

Art. 3

L'Autorità Procedente illustrerà, in sede di dichiarazione di sintesi, in che modo sono state tenute in considerazione i pareri trasmessi dai S.C.M.A. e le osservazioni del pubblico interessato.

L'Autorità Procedente, pertanto, prima della presentazione del Piano per l'approvazione, provvederà alle modifiche ed alle integrazioni dei documenti di Piano e del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica (parti integranti del Piano) tenendo conto di tutte le risultanze del parere motivato della CTS di cui all'art. 2.

Art. 4

L'Autorità procedente porrà in atto tutte le procedure di informazione al pubblico previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, ed in particolare dovrà provvedere:

- alla trasmissione del Piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, insieme con il presente parere motivato e di tutta la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, agli organi competenti all'approvazione del Piano;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del presente parere;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della "dichiarazione di sintesi",
- a trasmettere all'autorità competente, in formato digitale, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1, e 18, comma 3.

Art. 5

Ad ogni scadenza prevista dal piano di monitoraggio da redigere ed integrare secondo le prescrizioni di cui al punto 4 e 5 dell'art. 3 del presente decreto, ovvero entro un anno dall'approvazione del Piano, l'Autorità Procedente trasmetterà all'Autorità Competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda, ai fini:

- dell'espressione del parere sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente;
- della verifica lo stato di attuazione del piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 3;
- della pubblicazione attraverso il sito web dell'autorità competente dei risultati del monitoraggio.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione relativi al Programma.

Art. 6

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di Programma indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato. Pertanto, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari all'attuazione di quanto previsto nel *Piano*, in particolare l'A.P. rimane obbligata ad avviare per i singoli progetti, qualora rientranti nella fattispecie di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6 del D. lgs n. 152/2006, le previste procedure di VIA o Assoggettabilità a VIA integrate, ove richiesto, dalla V.Inc.A.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionali di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Ambiente (*https://si-vvi.regione.sicilia.it*), [Codice di Procedura n. 4580] e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Comune di Messina, nella qualità di Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 20.11.2026

L'Assessore

On.le Avv. Giuseppa Savarino

GIUSEPPA SAVARINO
2026.11.19 17:26:45
CN=GIUSEPPA SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits

Codice procedura: 4580

Classifica: ME_048_VAS4568

Autorità Procedente: Comune di Messina

Oggetto: "Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Messina"

Procedimento: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., integrata dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.).

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana e depositate sul Portale Valutazioni Ambientali VAS-VIA (codice procedura 4580).

PARERE C.T.S. N. 968 DEL 25/09/2026

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare gli articoli 13, 14 e 15 in materia di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.;

VISTO il D.M. 21 dicembre 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella G.U. n. 8 del 12 gennaio 2016, recante designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, tra le quali la ZSC ITA030008 "Capo Peloro - Laghi di Ganzirri" e la ZSC ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare";

VISTA la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che istituisce il quadro comunitario per l'azione in materia di acque;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (recepita con D.Lgs. 49/2010);

VISTA la Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la Direttiva 2006/7/CE relativa alle acque di balneazione;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo", come modificata dall'art. 37 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/2007 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di Valutazione di Incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i., recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 dell'8 luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di VAS, VIA e V.Inc.A.", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/GAB dell'11 marzo 2015 e s.m.i., nonché la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 di disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015, n. 189, concernente i criteri per la costituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9;

VISTO il D.A. n. 319/GAB del 5 agosto 2016, di approvazione delle Linee guida per la redazione dei Piani di Utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei Comuni costieri della Sicilia;

VISTO il D.A. n. 152/GAB dell'11 aprile 2019, recante modifiche e integrazioni alle Linee guida per l'approvazione dei PUDM;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021, e successivi provvedimenti di proroga (D.A. n. 252/GAB del 6 luglio 2023), che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14 febbraio 2022, avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.Inc.A.), approvate in Conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019";

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021;

VISTO l'art. 37 della Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2023, che ha modificato l'art. 1 comma 1 della L.R. 15/2005 con l'introduzione della lettera f)-quater, in materia di aree dedicate alla fruizione sociale;

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 ed attualizza l'organizzazione della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 237/GAB del 29/06/2023 recante "Procedure per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.)";

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della C.T.S.;

VISTO il Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana, le Prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia del 23 maggio 2011 e s.m.i., letto insieme alle allegate Linee-guida;

VISTA la Circolare n. 20953 del 3 aprile 2025 dell'Assessorato Territorio e Ambiente e, per quanto applicabile, la Direttiva Assessoriale n. 3/GAB del 03/01/2025 recante nuova disciplina delle concessioni demaniali marittime;

VISTO il D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025, di modifica ed integrazione delle Linee guida per la redazione dei PUDM approvate con D.A. n. 319/2016 e D.A. n. 152/2019, con introduzione dei punti relativi a "Parcheggi" e "Aree asservite alle strutture ricettive" nella Parte IV;

VISTA la Circolare ARTA prot. n. 4196 del 13/08/2025 recante il divieto di installazione di staccionate, recinzioni e delimitazioni fisse sulle spiagge e sulla battigia da parte dei concessionari;

VISTO il D.A. n. 360 del 05/12/2025, di adozione della nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime;

VISTA la Direttiva Assessoriale prot. n. 6295/GAB del 05/12/2025 dell'ARTA recante "nuova Procedura finalizzata all'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM) ex art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", che annulla e sostituisce le parti incompatibili delle precedenti Circolari e direttive in materia;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana, della Regione Calabria e della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 1180 del 30/01/2026 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana";

VISTA la nota prot. n. 437/GAB del 30/01/2026 dell'Area 2 Demanio Marittimo dell'ARTA, relativa alla necessità di audizione degli enti locali interessati da procedure VAS relative ai PUDM a seguito dei recenti eventi calamitosi che hanno riguardato il territorio regionale (tra cui, a titolo esemplificativo, il ciclone Harry);

VISTO il D.A. n. 34/GAB del 19/02/2025 recante "Modalità di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive";

VISTO il D.A. n. 87/GAB del 09/04/2026 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, di adozione delle "Disposizioni per la formazione, adozione e approvazione del Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo regionale (PUDM regionale) di cui alla L.R. n. 15/2005 e s.m.i., così come modificata dall'art. 8 della L.R. 9 gennaio 2025, n. 1", che istituisce lo strumento unitario di pianificazione, programmazione e gestione del demanio marittimo costiero dell'intero territorio regionale, integrandone e coordinandone le pianificazioni comunali approvate, adottate o in corso di formazione;

VISTO il D.D.G. n. 1060 del 30/07/2025, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quinquies, della L.R. 29 novembre 2005, n. 15, in materia di monitoraggio sullo stato di redazione dei PUDM da parte dei comuni;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente, Area 2 Demanio Marittimo, Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina - U.O.B. Territoriale Ambientale 1, prot. n. 11456 del 25/02/2021 (acquisita al protocollo del Comune di Messina n. 0053469 del 25/02/2021), recante "Piano Utilizzo Demanio Marittimo - Trasmissione esito finale check-list di prevalutazione", riferita al P.U.D.M. approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 710 del 04/11/2019, con la quale l'Amministrazione demaniale ha espresso esito "Favorevole a condizione";

VISTO il Parere C.T.S. n. 223 del 30/04/2025 (codice procedura 3672, classifica ME_283_VAS3415), reso ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, con il quale, in fase di *scoping*, sono state espresse le valutazioni sul Rapporto Preliminare Ambientale del PUDM del Comune di Messina e sono state impartite n. 27 indicazioni all'Autorità Procedente per la successiva redazione del Rapporto Ambientale, notificato con nota del Servizio 1 D.R.A. prot. n. 28724 del 06/05/2025;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Messina n. 29 del 01/04/2026, recante "*Presa d'atto del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) della Città di Messina ai sensi della Direttiva n. 6295/GAB del 5 dicembre 2025*", pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 03/04/2026;

VISTA la nota del Comune di Messina prot. n. 128286/2026 del 13/04/2026 (assunta al protocollo D.R.A. n. 25449 del 14/04/2026), a firma del R.U.P. Geom. Giusy Spatafora, con la quale il Comune di Messina, in qualità di Autorità Procedente, ha richiesto ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D.Lgs. 152/2006, l'avvio della procedura di consultazione VAS integrata dalla V.Inc.A. sulla

proposta di Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Messina, trasmettendo tramite il Portale Valutazioni Ambientali il Rapporto Ambientale (RS03RAS0001A1, che al Capitolo V integra la Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.), la Sintesi Non Tecnica (RS03SNT0001A1) e lo Studio di Compatibilità Idraulica (RS03REL0003A1), nonché la Relazione Generale (RS03REL0001A1) e le Norme Tecniche di Attuazione (RS03REL0002A1, versione 2 rielaborata in data 31/03/2026), gli elaborati grafici (Tavole 6.1-6.7 Stato di fatto, Tavole 7.1-7.7 Zonizzazione, Tavole 9.1-9.7 Revisione organica aree demanio, Tavole di inquadramento e vincoli), i sette elaborati di sovrapposizione delle AFO con il P.A.I. (RS03GEO0001-0007), la documentazione fotografica ed i relativi shape file, secondo l'elenco elaborati (RS03EET0001A1) allegato all'istanza;

VISTA la nota del Servizio 1 del D.R.A. prot. n. 33648 dell'11/05/2026, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la fase di consultazione;

VISTO l'elenco degli S.C.M.A. e del pubblico interessato invitati alla consultazione, comprendente: l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, i Dipartimenti regionali delle Attività Produttive, dei Beni Culturali, dell'Acqua e dei Rifiuti, dell'Energia, delle Autonomie Locali, delle Infrastrutture, dell'Agricoltura, della Pesca Mediterranea, dello Sviluppo Rurale e Territoriale, per le Attività Sanitarie, del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina, la Soprintendenza del Mare, il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, l'ARPA Sicilia, il Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di Messina, l'Area 2 - Demanio Marittimo, il Servizio 2 (Tutela dall'inquinamento) ed il Servizio 3 (Aree naturali protette) del D.R.A., la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Messina, la Città Metropolitana di Messina (anche in qualità di Ente Gestore della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro"), l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, il WWF, la LIPU, Legambiente, Italia Nostra, Marevivo e le organizzazioni di categoria e datoriali, gli ordini professionali provinciali e il Nucleo di coordinamento della C.T.S.;

VISTA la documentazione depositata dall'Autorità Procedente sul Portale Valutazioni Ambientali, costituita dai n. 25 elaborati del PUDM elencati nell'elaborato RS03EET0001A1, comprensivi del Rapporto Ambientale (che integra al Cap. V lo studio di Valutazione di Incidenza Ambientale sulla ZPS ITA030042), della Sintesi Non Tecnica, dello Studio di Compatibilità Idraulica, della Relazione Generale, delle NTA rielaborate, della Documentazione fotografica, degli elaborati grafici di stato di fatto (TAV 6.1-6.7), di zonizzazione (TAV 7.1-7.7) e di revisione organica delle aree del Demanio (TAV 9.1-9.7), degli elaborati di sovrapposizione con il P.A.I. (RS03GEO0001-0007) e degli *shape file* (RS03GIS0001A1);

VISTA la nota della scrivente C.T.S. del 16/06/2026, trasmessa unitamente alla nota prot. n. 0046848 del 16/06/2026 del Servizio 1 del D.R.A., con la quale sono stati richiesti al Comune di Messina numerosi chiarimenti ed integrazioni sui seguenti profili: (i) modifiche introdotte dal D.A.

n. 208/GAB del 29/07/2025 e dalla Circolare ARTA prot. n. 4196 del 13/08/2025 rispetto al D.A. n. 152/GAB del 11/04/2019 già richiamato nel Parere n. 223/2025; (ii) recepimento della Circolare n. 20953 del 3 aprile 2025 e della Direttiva Assessoriale n. 3/GAB del 03/01/2025; (iii) Piano di Classificazione Acustica Comunale ovvero Valutazione previsionale di impatto acustico ex L. 447/1995; (iv) rapporti con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per l'AFO 5 (dal torrente Annunziata al torrente Portalegni); (v) rielaborazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) con specifico riferimento agli indicatori delle componenti "qualità delle acque marine costiere e di transizione", "integrità degli habitat Natura 2000", "evoluzione della linea di riva", "qualità dell'aria e inquinamento acustico nelle aree ad alta frequentazione balneare", raccordo con i sistemi di monitoraggio già attivi di ARPA Sicilia e dell'Ente Gestore della R.N.O., procedure di aggiornamento del PMA a seguito di eventi calamitosi; (vi) rapporti tra le previsioni del PUDM ed il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, con particolare riferimento a: sovrapposizioni spaziali e funzionali con le aree di cantiere e di esproprio ricadenti in AFO 3 (Laguna di Capo Peloro), AFO 4 (Annunziata) ed AFO 6 (Contesse/Gazzi); partecipazione del Comune al procedimento VIA-VAS del Ponte; coerenza con le misure compensative I.R.O.P.I. definite nell'ambito della Valutazione di Incidenza di Livello III per la ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina"; ripascimento costiero con materiali di scavo delle gallerie; impatti cumulativi nel PMA; aggiornamento dello stato dell'iter del Ponte alla luce del D.L. 11 marzo 2026, n. 32 convertito con L. 8 maggio 2026, n. 71; (vii) produzione di relazione tecnica aggiornata post-calamità sullo stato morfologico delle aree costiere e dichiarazione tecnica di coerenza del PUDM rielaborato con il nuovo assetto morfologico, sottoscritta dal R.U.P. e dal Dirigente competente; (viii) aggiornamento delle opere infrastrutturali funzionali al PUDM (Via Don Blasco, sistemi fognari, depuratori, Promenade Mortelle-Tono); (ix) documentazione comprovante l'avvenuto recepimento delle 27 indicazioni di cui al Parere n. 223/2025, con esplicita corrispondenza biunivoca; (x) nota illustrativa sui contenuti del D.A. n. 208/GAB e della Circolare ARTA 4196/2025 e sulle modifiche conseguentemente introdotte;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 0052835 del 07/07/2026 del Servizio 1 del D.R.A., con la quale è stata comunicata la conclusione delle consultazioni ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006, con richiesta all'A.P. di eventuali controdeduzioni entro dieci giorni e con contestuale trasmissione dell'elenco dei contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale: Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - nota prot. n. 17935 del 19/06/2026 (prot. DRA n. 48191 del 22/06/2026); Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente - nota prot. n. 26975 del 25/06/2026 (prot. DRA n. 50191 del 26/06/2026); Greenpeace Italia, LIPU e WWF Italia - osservazioni prot. DRA n. 49281 del 24/06/2026;

VISTA la nota del Comune di Messina prot. n. 0302358/2026 del 15/09/2026 (Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici - Servizio Pianificazione Urbanistica), acquisita al protocollo D.R.A. n. 69748 del 16/09/2026 con la quale, in riscontro alla conclusione delle consultazioni ex art. 14 del

D.Lgs. 152/2006 ed alla richiesta di chiarimenti della C.T.S., è stata trasmessa la seguente documentazione: Allegato A - Registro delle Osservazioni con le determinazioni motivate del Proponente; Allegato B - Riscontro Chiarimenti C.T.S.; Allegato B1 - Quadro Sinottico di recepimento delle 27 indicazioni del Parere n. 223/2025; Allegato B2 - Relazione Tecnica di Coerenza post-calamità, sottoscritta dal R.U.P. Geom. Giusy Spatafora, dal Responsabile del Servizio Ing. Alessandro Visalli e dal Dirigente Ing. Giuseppe Messina; Tav. 9 - Relazione per la Revisione Organica delle aree del Demanio; Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato; Tavole 01-06 di sovrapposizione della zonizzazione del PUDM con il Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto (Tavole 01, 02, 03 in scala 1:5.000 su base cartografica satellitare e Tavole 04, 05, 06 in scala 1:2.000 su base catastale); Allegato Nota prot. n. 138955 del 12/04/2024 e Allegato Nota prot. n. 250634 del 27/07/2026 del Dipartimento Servizi Ambientali - Servizio Ambiente relativo al Piano di Zonizzazione Acustica; unitamente ai singoli Allegati alle Osservazioni 1, 2, 4, 9 e 10 pervenute nel corso della consultazione ex art. 14;

VISTE le n. 15 osservazioni pervenute nel corso delle consultazioni ed contenute nell'Allegato A - Registro delle Osservazioni (scaricabile al seguente link: *https://drive.google.com/drive/folders/18g9Mu3Ez9Ne_9jC8iHC1MZNff-dqJ6Ug?usp=drive_link*): (1) A.S.D. Triscelekite Messina, prot. 183553 del 21/05/2026 e integrazione prot. 206114 del 15/06/2026; (2) Rando Giovanni, prot. 195608 del 04/06/2026; (3) Associazione Culturale Peloro Mare, prot. 197297 del 05/06/2026; (4) La Spiaggetta di Davide Urso, prot. 206710 del 16/06/2026; (5) Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, prot. 211889 del 19/06/2026; (6) Greenpeace Italia, LIPU, MAN e WWF Italia, prot. 215700 del 23/06/2026; (7) Circolo della Legambiente, prot. 217947 del 25/06/2026; (8) Associazione Vivere la Litoranea, prot. 218423 del 25/06/2026; (9) Arena Fabio, prot. 218485 del 25/06/2026; (10) Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente, in qualità di Ente Gestore della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro", prot. n. 26975 del 25/06/2026 (prot. DRA n. 50191 del 26/06/2026); (11) Crisafulli Alessandro, prot. 221011 del 29/06/2026; (12) Associazione Il Gabbiano, prot. 223048 del 29/06/2026; nonché - acquisite fuori termine - (13) Abate, Barbaro, Crescenti, Gugliandolo, prot. 223466 del 01/07/2026; (14) Pregestioni S.r.l., prot. 225195 del 02/07/2026; (15) Ricciodimare S.r.l.s., prot. 271877 del 17/07/2026;

LETTA la documentazione ed esaminati gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente - ivi compreso l'Allegato B2 (Relazione Tecnica di Coerenza post-calamità) - e in particolare quanto riportato nel Rapporto Ambientale, nello Studio di Incidenza Ambientale, nella Sintesi Non Tecnica, nelle NTA rielaborate, nel Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato, nel Quadro Sinottico di recepimento del Parere n. 223/2025 e negli allegati grafici sopra richiamati;

PREMESSO CHE:

- il Rapporto Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 vigente, disciplinato all'art. 13 e all'Allegato VI alla Parte Seconda, è redatto per illustrare gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso;
- lo stesso art. 13, al comma 5, dispone che l'Autorità Procedente trasmetta all'Autorità Competente, in formato elettronico, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica, le informazioni su eventuali impatti transfrontalieri e l'avviso al pubblico, ai fini dello svolgimento delle consultazioni di cui all'art. 14 e della successiva formulazione del parere motivato ex art. 15 del medesimo decreto;
- nel caso di specie, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022, la procedura di VAS è integrata dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) - trattandosi di piano che ricade in buona parte in ZPS - e lo Studio di Incidenza Ambientale è stato redatto ed integrato nel Rapporto Ambientale al Capitolo V ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 357/1997;

ATTESO CHE:

- la stesura di un Rapporto Ambientale non può che essere strutturata su un modello di studio dell'ambiente con approccio DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatti-Risposte), al fine di pervenire alla definizione di indicatori ed indici idonei a rappresentare le matrici ambientali sia in fase valutativa sia in sede di reporting, mettendo in relazione le pressioni esercitate sulle matrici, lo stato attuale delle medesime e le risposte esistenti o ipotizzabili per il futuro;
- il ciclo DPSIR si fonda sulla sequenza dei Determinanti che generano pressioni sull'ambiente di riferimento del Piano, delle Pressioni (criticità e minacce) attive nello scenario zero, dello Stato di ciascuna componente ambientale (con descrizione della qualità sulla base di studi, censimenti e monitoraggi), degli Impatti (effetti negativi su ecosistemi, salute umana e animale, sull'economia) e delle Risposte (provvedimenti legislativi, regolamenti, azioni e strumenti idonei ad arginare e mitigare criticità, minacce ed impatti indotti);

RILEVATO CHE:

- lo strumento in esame, che attiene alla pianificazione costiera ed ambientale del più esteso Comune costiero della Regione Siciliana, per gli obiettivi e per gli effetti attesi rappresenta al contempo una "risposta" e un potenziale "impatto" ambientale, con la conseguenza che - ai fini della verifica della sua capacità di risposta e della sostenibilità delle previsioni - dovranno essere individuati i pertinenti indicatori con riferimento a ciascuno degli elementi del ciclo DPSIR;

- il litorale messinese oggetto di pianificazione costituisce, ai sensi del D.L. 35/2023 (conv. in L. 58/2023) e del D.L. 11 marzo 2026, n. 32 (conv. con modificazioni dalla L. 8 maggio 2026, n. 71), l'area di "atterraggio" sul lato siciliano del Ponte sullo Stretto di Messina, con cantiere principale in prossimità di Torre Faro (AFO 3), aree di cantiere secondarie in AFO 4 (Annunziata) e AFO 6 (Contesse/Gazzi) e con previsione, secondo il progetto definitivo, di utilizzo di parte dei materiali di scavo delle gallerie per opere di ripascimento costiero;
- l'area di pianificazione del PUDM ricade in buona parte - e in particolare per le AFO 1, 2, 3 e 4, che il RA (paragrafo 3.4.3) attesta come integralmente ricadenti - nella Zona a Protezione Speciale (ZPS) ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina", ed è limitrofa alla ZSC ITA030008 "Capo Peloro - Laghi di Ganzirri" (coincidente con la R.N.O. "Laguna di Capo Peloro" di cui al D.A. n. 437/44 del 21/06/2001, gestita dalla Città Metropolitana di Messina) ed alla ZSC ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare"; le AFO 2 (per la porzione compresa tra il torrente Tono ed il Canale degli Inglesi), 3 e 4 insistono altresì in ambito soggetto a dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex D.P. n. 705 del 1967; l'intera area rientra pertanto nell'ambito di applicazione delle misure di conservazione di cui ai D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 18 gennaio 2026, oggetto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26/01/2026 di dichiarazione dello stato di emergenza e dell'O.C.D.P.C. n. 1180 del 30/01/2026, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha comunicato l'avvio delle procedure ex art. 67, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 volte all'approvazione di Piani straordinari, comprensivi della nuova perimetrazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico e delle misure di salvaguardia immediatamente vincolanti ex artt. 65 e 67 del D.Lgs. 152/2006, alle quali il PUDM è tenuto ad adeguarsi non appena adottate;

LETTO il Rapporto Ambientale (nel seguito, RA) e i suoi allegati, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni;

PRESO ATTO che nel RA l'Autorità Procedente ha rassegnato quanto segue, in ossequio alla struttura di cui all'Allegato VI della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

A) ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI

Il P.U.D.M. del Comune di Messina interessa la fascia demaniale marittima del territorio comunale, articolata in sette Aree Funzionali Omogenee (AFO 1-7), che si estendono con continuità lungo il versante tirrenico e il versante ionico dello Stretto.

Le sette AFO - nella loro delimitazione torrentizia - sono così articolate: **AFO 1** (dal torrente Gallo, che segna il confine con il Comune di Villafranca Tirrena, al torrente Corsari nel villaggio Acqualadroni); **AFO 2** (dal torrente Corsari al Canale degli Inglesi, comprensiva del tratto Mortelle-Tono, interamente ricadente nella ZPS ITA030042 e, nella porzione compresa tra torrente Tono e Canale degli Inglesi, nell'ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al D.P. n. 705 del 1967); **AFO 3** (dal Canale degli Inglesi al torrente Papardo, integralmente ricadente nella ZPS ITA030042 e nel D.P. n. 705/1967 di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, comprensiva della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro" per la porzione terrestre e degli specchi acquei di Torre Faro e Ganzirri); **AFO 4** (dal torrente Papardo al torrente Annunziata, limite nord dell'area di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, integralmente ricadente nella ZPS ITA030042 e nel D.P. n. 705 del 1967); **AFO 5** (dal torrente Annunziata al torrente Portalegni), di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, stralciata dalla pianificazione comunale; **AFO 6** (dal torrente Portalegni al torrente Guidara, comprensiva delle aree Tremestieri, Contesse e Gazzi); **AFO 7** (dal torrente Guidara al torrente Giampilieri, limite sud del territorio comunale).

Le previsioni del Piano perseguono la regolamentazione degli usi della fascia demaniale marittima comunale in coerenza con le più recenti Linee guida regionali (D.A. n. 319/GAB del 05/08/2016, D.A. n. 152/GAB dell'11/04/2019 e, da ultimo, D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025), il contemperamento tra fruizione turistico-balneare e libera fruizione (nel rispetto delle percentuali di cui alle Linee guida), la garanzia di accessibilità e visuali verso il mare e l'integrazione delle aree per la fruizione sociale ex art. 37, comma 1, lett. b), della L.R. n. 2/2023, in recepimento dell'indicazione n. 19 del Parere di scoping n. 223/2025. Le NTA rielaborate (versione 2, marzo 2026), a seguito del recepimento del Parere n. 223/2025 e delle sopravvenute disposizioni assessoriali, hanno introdotto l'art. 28 (Aree destinate a parcheggi), l'art. 30 (Particolari prescrizioni, con divieto di installazione di staccionate, recinzioni, barriere o delimitazioni fisse sulle spiagge e sulla battigia, in recepimento della Circolare ARTA n. 4196/2025) e l'aggiornamento normativo agli artt. 1 e 3 sui riferimenti al D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025 e alla Circolare ARTA prot. n. 4196 del 13/08/2025.

Il RA sviluppa la verifica di coerenza esterna con i pertinenti piani sovraordinati, concludendo per la compatibilità delle previsioni con il Piano Regionale di Tutela delle Acque (aggiornamento settembre 2023), il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia (terzo ciclo 2021-2027, approvato con D.P.C.M. 7 giugno 2023), il Piano delle bonifiche e delle aree inquinate, il Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, il Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Messina (D.C.C. n. 213 del 17/06/2024, corredato di V.A.S. approvata con Decreto n. 29/GAB del 01/02/2024), il Piano Paesaggistico Ambito 9 della provincia di Messina, il Piano per l'Assetto Idrogeologico, il PEARS e il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria.

CONSIDERATO E VALUTATO che la verifica di coerenza con il P.A.I. è argomentata dal RA nella parte generale, ma richiede un'integrazione puntuale a livello di singolo lotto e di specifica AFO; e che, per contro, il Rapporto Ambientale non contiene alcun riferimento alle misure di conservazione sito-specifiche della ZPS ITA030042 adottate con i D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024, già vigenti ed obbligatorie alla data della sua redazione, come puntualmente rilevato dall'osservazione Greenpeace Italia/LIPU/MAN/WWF (WWF_A); come precisato di seguito in sede di prescrizioni.

B) ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE PROBABILE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUDM

Il RA sviluppa la disamina delle singole componenti ambientali (fauna, flora e biodiversità; paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico; aria; acqua; suolo e assetto costiero; popolazione e salute umana; energia; rifiuti; mobilità e trasporti; ambiente urbano; turismo), riportando - per ciascuna - i dati di monitoraggio disponibili, gli strumenti di pianificazione sovraordinata di riferimento e le principali criticità evidenziate. Con particolare riferimento alle componenti che assumono rilievo dirimente ai fini della sostenibilità del Piano, il RA attesta: per le acque marino-costiere del tratto messinese, la persistenza di criticità puntuali (il RA, al paragrafo 4.2.4.1, dà conto dell'Ordinanza sindacale n. 56 dell'11/04/2024, che individua quali tratti permanentemente non adibiti alla balneazione per inquinamento quello compreso tra la foce del Torrente Larderia ed il Torrente Portalegni per 6.400 m, quello tra il Torrente Portalegni e via Brasile per 8.950 m e quello tra il lato sud del porto di Tremestieri ed il Torrente Larderia per 1.400 m; criticità confermata, in corso di procedimento, dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 72 del 08/04/2026 richiamata dal Proponente in sede di controdeduzione); per il sistema costiero, il carattere altamente dinamico della linea di riva, soggetta a variazioni stagionali ed episodiche di erosione e ripascimento naturale, con circa 10,5 km di costa in arretramento; per la biodiversità, la ricorrenza degli habitat di interesse comunitario 1120 "Praterie di Posidonia oceanica", 1170 "Scogliere", nonché degli habitat costieri 1210, 2110, 2120 e 2230 sulle porzioni di litorale meno antropizzate del versante ionico e tirrenico e la presenza di specie floristiche a rischio di estinzione (*Hypecoum torulosum Dahl, Anthemis peregrina L., Centaurea deusta subsp. divaricata, Tricholaena tenerifae*).

CONSIDERATO E VALUTATO quanto sopra e i contributi acquisiti in fase di consultazione ex art. 14, ne conseguono le prescrizioni di cui infra, con particolare riguardo alle prescrizioni P.6, P.7 e P.9.

C) CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE INTERESSATE SIGNIFICATIVAMENTE DAL PIANO

L'area interessata dal PUDM è costituita da un tratto di costa che comprende, sul versante tirrenico, spiagge sabbiose e ciottolose alternate a promontori rocciosi (in particolare Capo Rasocolmo e Capo Peloro) e, sul versante ionico dello Stretto, un litorale prevalentemente urbanizzato con concentrazione di attività ricettivo-balneari e strutture portuali. Il tratto costiero comunale è caratterizzato

dalla presenza della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro" (gestita dalla Città Metropolitana di Messina), di aree di particolare interesse ambientale (in prossimità di Capo Rasocolmo), della torre cinquecentesca "Torre degli Inglesi" a Capo Peloro, della Torre di Fata Morgana sulla spiaggia di Ganzirri, del Forte San Salvatore e del contesto storico-monumentale della Falce del porto (quest'ultimo ricadente in AFO 5 e pertanto stralciato dalla pianificazione demaniale comunale). Rilevante è la presenza della prateria di Posidonia oceanica in una fascia costiera tra il torrente Annunziata e Ganzirri, nonché del beach-rock sommerso nella zona di Capo Peloro (ricompreso nell'habitat 1170 del formulario Natura 2000 e all'interno della perimetrazione della pre-riserva).

CONSIDERATO E VALUTATO che sul tratto costiero insistono i vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (fascia costiera di 300 m ex art. 142, comma 1, lett. a; fasce di rispetto dei corsi d'acqua di 150 m ex art. 142, comma 1, lett. c), i sistemi normativi 6c e 6f del Piano Paesaggistico Ambito 9 della provincia di Messina, la dichiarazione di notevole interesse pubblico ex D.P. n. 705/1967 gravante sulle AFO 2 (per la porzione compresa tra il torrente Tono ed il Canale degli Inglesi), 3 e 4, i vincoli di protezione della R.N.O. 'Laguna di Capo Peloro' di cui al D.A. n. 437-44 del 21/06/2001 e le misure di conservazione della ZPS ITA030042 di cui ai D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Rapporto Ambientale non contiene una mappatura preliminare dei lotti soggetti ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (tenuto conto del regime delle esenzioni ex D.P.R. n. 31/2017), che non risulta avviata la formale interlocuzione con la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina e con la Soprintendenza del Mare, e che sussistono profili di rilievo paesaggistico ed archeologico non compiutamente disciplinati nelle NTA rielaborate, in particolare in relazione alla presenza della Torre degli Inglesi a Capo Peloro, della Torre di Fata Morgana sulla spiaggia di Ganzirri, del Forte San Salvatore, del contesto storico-monumentale della Falce del porto e del beach-rock semisommerso di Capo Peloro (habitat di interesse comunitario 1170). Ne consegue la prescrizione P.17.

D) QUALSIASI PROBLEMA AMBIENTALE ESISTENTE, PERTINENTE AL PIANO O PROGRAMMA, IVI COMPRESI IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI AD AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE, CULTURALE E PAESAGGISTICA - SITI NATURA 2000 - ZPS, ZSC, RISERVE

Il RA (paragrafo 3.4.3) attesta che l'area di intervento ricade, in buona parte, nella ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina" - ed in particolare per le AFO 1, 2, 3 e 4 che vi ricadono integralmente - ed è limitrofa alla ZSC ITA030008 "Capo Peloro - Laghi di Ganzirri" (coincidente con la R.N.O. "Laguna di Capo Peloro", con competenze di gestione in capo alla Città Metropolitana di Messina) ed alla ZSC ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare". Sono documentati altresì problemi ambientali di rilievo, tra cui: le classificazioni di pericolosità P3/P4 e di rischio R3/R4 del P.A.I. su ampie porzioni del litorale; le condizioni di stato delle acque marino-costiere in parte deficitarie rispetto agli obiettivi della Diret-

tiva 2000/60/CE (il PUDM stesso riporta come circa il 75% delle acque marine risulti in stato "non buono" secondo la *baseline* utilizzata); l'assenza di una mappatura di dettaglio delle fanerogame marine per l'intero fronte marittimo comunale; la presenza dell'alga esotica Caulerpa taxifolia nello Stretto (oggi in banchi residui e frammentari); la vulnerabilità della falda per l'intero settore ionico; la presenza - riconosciuta - di discariche costiere già oggetto di sequestro e perimetrazione, sottoposte a interventi di bonifica in corso di attuazione.

CONSIDERATO E VALUTATO che i problemi ambientali esistenti sopra richiamati - pericolosità P4/R4, criticità del sistema depurativo, ricomprensione in buona parte del perimetro pianificato nella ZPS ITA030042 e contiguità con la ZSC/R.N.O. Laguna di Capo Peloro, coesistenza con il progetto del Ponte sullo Stretto - non possono restare esclusivamente rimessi alla fase attuativa/concessoria, ma devono trovare, quantomeno per gli aspetti procedurali e per i criteri di coerenza, una compiuta trattazione in sede pianificatoria; ne conseguono le prescrizioni di seguito riportate.

E) OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PUDM

Gli obiettivi di protezione pertinenti sono individuati dal RA nella Direttiva 2000/60/CE (declinata nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia 2021-2027), nella Direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione, nella Direttiva 91/271/CEE sugli scarichi urbani, nella Direttiva 2007/60/CE (P.G.R.A.), nelle Direttive Habitat e Uccelli, nel principio di invarianza idrologica e idraulica (art. 51 della L.R. n. 19/2020 e D.D.G. n. 102/2021), nella Nature Restoration Law (Reg. UE 2024/1991), negli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici e negli obiettivi di sostenibilità del PEARS. Il Proponente - recependo l'indicazione n. 2 del Parere di scoping n. 223/2025 - ha sviluppato la verifica di coerenza esterna sia rispetto agli obiettivi ambientali dei pertinenti piani sovraordinati sia rispetto agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello sovranazionale.

CONSIDERATO E VALUTATO che, in particolare, il conseguimento dello stato "*buono"* dei corpi idrici marino-costieri costituisce obiettivo di direttiva rispetto al quale i tratti in esame risultano oggi in parte deficitari; ne consegue la necessità che tale obiettivo sia assunto quale riferimento operativo del Piano, come di seguito precisato nelle prescrizioni.

F) POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

Il RA presenta la matrice degli impatti sulle componenti ambientali (biodiversità, acqua, suolo, paesaggio, popolazione e salute umana, aria, fattori climatici, beni materiali e patrimonio culturale), concludendo per effetti prevalentemente indiretti, a breve termine, temporanei e reversibili, con incidenza da media a bassa, in ragione del carattere precario e amovibile delle strutture previste (art. 8 delle NTA rielaborate). Sono compiutamente considerate le pressioni derivanti dall'incremento stagionale di popolazione turistica (approvvigionamento idrico, reflui, depurazione, produzione di ri-

fiuti, mobilità, emissioni atmosferiche, rumore, consumi energetici) e gli impatti cumulativi con i piani limitrofi (P.R.G., P.U.M.S., piani di settore).

CONSIDERATO E VALUTATO che l'analisi degli impatti cumulativi con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina non è contenuta nel Rapporto Ambientale originariamente depositato (redatto in data 22/12/2025), ma è stata integrata soltanto in sede di riscontro alla richiesta di chiarimenti della C.T.S. mediante l'Allegato B - Riscontro Chiarimenti C.T.S. e le Tavole di sovrapposizione 01-06 (di cui alle scale 1:5.000 e 1:2.000), che consentono di identificare puntualmente le interferenze tra le AFO del PUDM e le aree di cantiere ed esproprio della Società Stretto di Messina S.p.A., in particolare per la Zona AFO 3 (Torre Faro-Ganzirri - Libera Fruizione e "Giochi"), per l'AFO 4 (Annunziata) e per l'AFO 6 (Contesse-Gazzi); di talché l'effettiva integrazione di tale analisi negli elaborati definitivi di Piano dovrà avvenire, in coerenza con le prescrizioni P.2, P.3 e P.4 di seguito impartite, prima della trasmissione del Piano rielaborato all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ai fini dell'approvazione assessoriale.

G) MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE NEL MODO PIÙ COMPLETO POSSIBILE GLI EVENTUALI IMPATTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Le misure di mitigazione previste dal Piano attengono, in via generale, al carattere di precarietà e facile rimozione delle strutture, all'impiego di materiali eco-biocompatibili di tipo innovativo (lignei o similari) e al divieto di costruzione di opere fisse in cemento - salvo limitate esigenze tecniche di ancoraggio e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili - (art. 8 delle NTA rielaborate), al contenimento delle superfici coperte, allo smaltimento degli scarichi in fosse settiche a tenuta o mediante allaccio alla rete fognaria pubblica (art. 8, lett. c), allo smaltimento delle acque meteoriche con sistemi a dispersione (art. 8, lett. d), alle limitazioni di altezza dei manufatti (max 4,50 m) e delle cabine (max 2,70 m) e alle fasce di rispetto per gli accessi e per le foci. Il RA e le NTA rielaborate hanno introdotto - in recepimento delle osservazioni dell'Autorità di Bacino, ai sensi degli artt. 21, 26 e 29 delle N.A. del P.A.I. e del D.D.G. n. 119 del 09/05/2025 - prescrizioni operative sul distanziamento delle concessioni dal reticolo idrografico e sull'obbligo di verifica di compatibilità idraulica e geomorfologica in fase concessoria (artt. 7 e 30 NTA). Sono state altresì introdotte, in recepimento delle osservazioni WWF/LIPU/Greenpeace Italia e Città Metropolitana, misure di conservazione a tutela di Posidonia oceanica e delle aree con presenza di habitat comunitari 1210, 2110, 2120 e 2230, nonché la riqualificazione ad "Area di particolare interesse ambientale (IA)" del tratto F.ra Briga - S. Saba, ed una specifica salvaguardia della zona con presenza di *Hypecoum torulosum* (area foglio 47, particelle interessate dallo stabilimento esistente).

CONSIDERATO E VALUTATO che le misure di mitigazione, in coerenza con l'art. 8 delle NTA rielaborate, richiedono comunque un rafforzamento operativo per gli scenari post-calamità, per la tutela delle acque marino-costiere in corrispondenza dei tratti oggetto dell'Ordinanza del Commis-

sario Straordinario n. 72 del 08/04/2026, nonché per la protezione degli habitat di interesse comunitario; ne conseguono le prescrizioni di seguito riportate.

H) SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA

Il Rapporto Ambientale sviluppa (paragrafo 7.3) l'analisi delle alternative confrontando l'opzione zero (mancata attuazione) e l'opzione uno (attuazione), motivando la scelta di quest'ultima con la necessità di regolamentare e disciplinare gli usi altrimenti disordinati della fascia costiera comunale al fine di perseguire un uso sostenibile e razionale del sistema costiero e di scongiurare il perdurare dello stato di degrado documentato per numerose porzioni del litorale. L'analisi rileva altresì che, per la maggior parte dei lotti in AFO 4, la zonizzazione a stabilimento balneare (SB) e ad attività commerciali (AC) corrisponde ad aree già interessate da concessioni demaniali marittime in essere, delle quali il D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025 prevede il mantenimento; sicché il margine di scelta alternativa risulta strutturalmente limitato dall'assetto insediativo consolidato.

CONSIDERATO E VALUTATO che - come rilevato dalle osservazioni della Associazione "Vivere la Litoranea" - lo scenario a minore intensità di attività commerciali/ricreative in AFO 4 non è stato specificamente sviluppato in via distinta, in ragione della continuità di residenze ad alta densità lungo l'intera costa oggetto di intervento; ne conseguono, per gli aspetti relativi agli impatti cumulativi e alla capacità di carico dei sub-ambiti dell'AFO 4, le prescrizioni P.6 e P.13.

I) DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), aggiornato a seguito della richiesta di chiarimenti della C.T.S. del 16/06/2026, si propone di controllare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e di verificare il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale mediante un rapporto annuale (Rapporto di Monitoraggio Ambientale - RMA), pubblicato sui siti web dell'Autorità Competente, dell'Autorità Procedente e dell'ARPA Sicilia, in coerenza con l'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Il PMA aggiornato include gli indicatori richiesti dalla C.T.S. per le seguenti componenti: qualità delle acque marine costiere e di transizione, integrità degli habitat Natura 2000, evoluzione della linea di riva, qualità dell'aria, inquinamento acustico nelle aree ad alta frequentazione balneare. Sono altresì previste misurazioni supplementari e ravvicinate nel tempo al verificarsi di eventi estremi (ciclone Harry o simili) o di fattori esterni che possano influenzare le componenti monitorate (avvio cantiere Ponte sullo Stretto), con raffronto dei dati con quelli riportati nel R.M.A. del Ponte sullo Stretto.

CONSIDERATO E VALUTATO che il raccordo tra il PMA del PUDM ed i sistemi di monitoraggio già attivi di ARPA Sicilia, dell'Ente Gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro e del pro-

getto Ponte sullo Stretto deve trovare, in sede pianificatoria, esplicita formalizzazione, ai fini di evitare duplicazioni e garantire la continuità delle serie storiche, ne consegue la prescrizione P.13.

J) SINTESI NON TECNICA

Il RA è corredato dalla Sintesi Non Tecnica (SNT), destinata alla comunicazione al pubblico, che riepiloga i contenuti del Piano, il quadro conoscitivo, le previsioni di zonizzazione ed il PMA aggiornato.

CONSIDERATO E VALUTATO che la SNT dovrà essere aggiornata prima della trasmissione all'Area 2 per allinearla al PMA definitivo ed alle NTA rielaborate, come oltre precisato in sede di prescrizioni.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.)

Il procedimento in oggetto è, per espressa qualificazione dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente e come attestato negli atti di avvio delle consultazioni, una procedura di V.A.S. integrata dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e del D.A. n. 237/GAB del 29/06/2023, cui il Proponente ha dedicato l'intero Capitolo V del Rapporto Ambientale, redatto secondo l'approccio a livelli previsto dalla Guida della Commissione Europea 2019/C 33/01 (Livello I di screening; Livello II di valutazione appropriata; Livello III di deroga ex art. 6, par. 4).

a) Ricadenza territoriale nei siti Natura 2000

Il RA (paragrafo 3.4.3, pag. 32) attesta espressamente che l'area di intervento ricade, in buona parte, nella Zona a Protezione Speciale ZPS cod. ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina" (superficie complessiva del sito: 27.993 ettari) ed è limitrofa alla ZSC cod. ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare" (11.483 ettari) ed alla ZSC cod. ITA030008 "Capo Peloro - Laghi di Ganzirri", designato anche come Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro" istituita con D.A. n. 437/44 del 21/06/2001, le cui competenze di gestione sono attribuite alla Città Metropolitana di Messina (già Provincia Regionale di Messina, denominazione ancora utilizzata in taluni passaggi del RA e da correggere). In particolare, il RA (paragrafo 3.4.3, pagg. 33-37) precisa che ricadono integralmente nel perimetro della ZPS ITA030042 le AFO 1 (dal torrente Gallo al torrente Corsari), AFO 2 (dal torrente Corsari al Canale degli Inglesi), AFO 3 (dal Canale degli Inglesi al torrente Papardo, che comprende la R.N.O. Laguna di Capo Peloro coincidente con la ZSC ITA030008 – tratto di contiguità perimetrale) ed AFO 4 (dal torrente Papardo al torrente Annunziata), mentre le AFO 6 e 7 del versante ionico meridionale (dal torrente Portalegni al torrente Giampilieri) non ricadono nel perimetro della ZPS pur intrattenendo con essa rapporti di continuità ecologica.

b) Habitat di interesse comunitario nella ZPS ITA030042

Il formulario Natura 2000 aggiornato riportato nel RA al paragrafo 5.4 individua nella ZPS ITA030042 n. 24 habitat di interesse comunitario ex Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, di cui tre habitat prioritari (contrassegnati da asterisco): 1120* "Praterie di Posidonia oceanica (Posidonion oceanicae)", presenti nel tratto marino tra Ganzirri e Messina; 1150* "Lagune costiere" (56,43 ha), riferite al sistema dei Laghi di Faro e Ganzirri; 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (2.360,61 ha). Fra gli habitat non prioritari particolarmente rilevanti ai fini della pianificazione demaniale: 1170 "Scogliere" (rappresentatività eccellente – classe A – secondo il formulario, ivi compreso il beach-rock semisommerso della zona di Capo Peloro segnalato dall'osservazione WWF/LIPU/Greenpeace Italia n. 6a e dall'osservazione Il Gabbiano n. 2); 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine"; 2110 "Dune mobili embrionali"; 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria – dune bianche" (5,5 ha); 2230 "Dune con prati dei Malcolmietalia"; 3280 e 3290 "Fiumi mediterranei a flusso permanente e intermittente con il Paspalo-Agrostidion" (161,91 ha); 1310 "Vegetazione pioniera a Salicornia"; 1410 "Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)".

c) Specie di interesse comunitario

La ZPS ITA030042 costituisce area strategica per i flussi migratori dell'avifauna che si spostano nell'ambito del bacino del Mediterraneo: come attesta il RA (paragrafo 5.3.2, pag. 106), la zona di Antennamare e lo Stretto di Messina rappresentano, insieme allo Stretto di Gibilterra ed al Bosforo, una delle tre principali direttrici migratorie del Mediterraneo, attraverso la quale transitano ogni anno da 20.000 a 35.000 esemplari di rapaci e veleggiatori migratori. Fra le specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE riportate nel formulario Natura 2000 (paragrafo 5.5 del RA), si segnalano in particolare: Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo, 19.000-23.000 esemplari/anno), Circus aeruginosus (Falco di palude, 1.800-2.500), Milvus migrans (Nibbio bruno, 900-1.200), Circus pygargus (Albanella minore, 600-800), Ciconia ciconia e Ciconia nigra (Cicogna bianca e nera), Neophron percnopterus (Capovaccaio), Pandion haliaetus (Falco pescatore), Falco eleonorae, Falco naumanni, Falco peregrinus, Falco biarmicus (Lanario), nonché Aquila chrysaetos (Aquila reale) ed Alectoris graeca whitakeri (Coturnice siciliana) come specie nidificanti. Nei laghi di Faro e Ganzirri trovano rifugio ed opportunità trofiche numerose specie di uccelli acquatici – Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Egretta garzetta, Platalea leucorodia (200-300 esemplari), Plegadis falcinellus (100-200), Phoenicopterus ruber, Larus audouinii, Larus melanocephalus, Sterna sandvicensis, Chlidonias niger, Himantopus himantopus, Charadrius alexandrinus (Fratino, nidificante) – e la particolare malacofauna esclusiva degli ambienti lacustri. Nell'ambiente marino sono altresì presenti specie di rilievo comunitario quali Caretta caretta (potenziale nidificante sui litorali sabbiosi comunali di Capo Rasocolmo, Mortelle-Tono, Ganzirri e Galati Marina), Emys trinacris (Testuggine palustre siciliana, endemica) e Aphanius fasciatus (Nono, ittiofauna lagunare). Fra le associa-

zioni vegetali marine peculiari dello Stretto sono richiamate le biocenosi ad alghe fotofile dell'infralitorale superiore (Cystoseira tamariscifolia, Saccorhiza polyschides, Phyllariopsis brevipes), la Laminaria ochroleuca dell'infralitorale inferiore ed il popolamento a Cystoseira usneoides del circalitorale, ambienti unici in Mediterraneo per le peculiari condizioni idrodinamiche.

d) ZSC contigue e Riserva Naturale Orientata

ZSC ITA030008 "Capo Peloro - Laghi di Ganzirri" – Zona Speciale di Conservazione designata con D.M. 21 dicembre 2015 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 2016), già Sito di Importanza Comunitaria ai sensi del D.M. 3 aprile 2000 e s.m.i., coincidente sotto il profilo perimetrale con la Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro" istituita con D.A. n. 437/44 del 21/06/2001, gestita dalla Città Metropolitana di Messina (VI Direzione Ambiente). Comprende gli habitat lagunari costieri (habitat prioritario 1150* "Lagune costiere"), il beach-rock e le dune, con presenza di popolazioni residuali di Pinna nobilis – specie di cui all'Allegato IV della Direttiva Habitat, drasticamente decimata nel Mediterraneo a partire dal 2016 dal protozoo patogeno Haplosporidium pinnae e di cui i Laghi di Capo Peloro costituiscono, come attestato dallo stesso Proponente in controdeduzione all'osservazione WWF/LIPU/Greenpeace Italia n. 6m, uno dei pochissimi ambienti-rifugio dell'intero Mediterraneo. La ZSC è direttamente confinante con l'AFO 3 del PUDM e la sua zona di pre-riserva "B" è pianificata dal PUDM secondo le prescrizioni impartite dall'Ente Gestore.

ZSC ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare" – Zona Speciale di Conservazione designata con D.M. 21 dicembre 2015 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 2016), di 11.483 ettari, estesa lungo la dorsale interna dei Monti Peloritani, caratterizzato da formazioni forestali endemiche (Erico-Quercetum virgilianae, Teucrio-Quercetum ilicis, Doronico-Quercetum suberis) e da rilevanza per l'avifauna migratoria che, dopo l'attraversamento dello Stretto, utilizza i rilievi dei Peloritani come corridoi ecologici. Sito limitrofo al PUDM per continuità morfologico-ecologica con le aree costiere dell'AFO 4 e dell'AFO 6.

e) Misure di conservazione applicabili

Sui tre siti Natura 2000 interessati (ZPS ITA030042 e ZSC ITA030008 e ITA030011) trovano applicazione, oltre alle misure di conservazione generali ex D.M. 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e alle disposizioni della L.R. n. 33/1997 di attuazione regionale della Direttiva Uccelli, le misure di conservazione sito-specifiche adottate con i D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, contenute nell'aggiornamento della Rete Natura 2000 siciliana e comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la successiva trasmissione alla Commissione Europea (dicembre 2025). Rilevano in particolare, per il tratto marino-costiero della ZPS ITA030042 di interesse del PUDM: (i) obiettivo di mantenimento del 100% degli habitat di specie individuati nella Carta degli habitat avifaunistici (Allegato VI), che ascrive a tale categoria l'intero litorale comunale; (ii) utilizzo di si-

stema di boe senza ancoraggio a corpo morto negli specchi acquei destinati ad ormeggio; (iii) posizionamento di boe di perimetrazione delle aree di prateria di Posidonia (originariamente da avviare entro il 2025); (iv) incentivazione dell'utilizzo di imbarcazioni eco-sostenibili al fine di limitare l'impatto derivante dal traffico marittimo; (v) divieto di utilizzo di reti da traino e di reti di vario tipo da natante e dalla spiaggia; (vi) rimozione dei rifiuti marini; (vii) divieto del posizionamento di massi nella superficie occupata dal Posidonieto; (viii) divieto di immersione dei sedimenti; (ix) monitoraggio delle acque di scarico secondo la normativa vigente; (x) misure specifiche di salvaguardia dell'avifauna migratoria con riferimento all'art. 30 delle NTA rielaborate (illuminazione diretta dall'alto verso il basso, senza fasci di luce sopra l'orizzontale). Al Comune si applicano altresì – ai sensi dell'art. 30 delle NTA – le "condizioni d'obbligo" della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 06/05/2022 per gli interventi ricadenti in ZPS/ZSC.

f) Valutazione della significatività dell'incidenza

CONSIDERATO E VALUTATO che, sulla base della metodologia di screening (Livello I) e di valutazione appropriata (Livello II) sviluppata al Capitolo V del Rapporto Ambientale, il Proponente riporta che la maggior parte degli interventi previsti dal PUDM non ha effetti diretti significativi sugli habitat prioritari (in quanto strutture temporanee, precarie ed amovibili di cui all'art. 8 delle NTA, con divieto assoluto di opere fisse in cemento), ferme restando le criticità specifiche connesse alle destinazioni RN (Ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti) negli specchi acquei prospicienti l'AFO 3, alle destinazioni SB (Stabilimenti balneari) e AC (Attività commerciali) in prossimità di habitat di interesse comunitario, alle destinazioni AA (Aree animali di affezione) sui litorali potenzialmente utilizzati come siti di nidificazione della Caretta caretta, agli accessi al mare in ambito di habitat costieri 1210, 2110, 2120 e 2230 e alle interferenze con i flussi migratori dell'avifauna.

CONSIDERATO E VALUTATO che lo Studio di Incidenza integrato al Cap. V del RA – pur strutturato secondo l'Allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e comprensivo dell'analisi degli habitat, delle specie, delle biocenosi marine, delle forme di incidenza (impatti diretti e indiretti, sull'ambiente fisico e biologico) e delle misure di mitigazione e compensazione – presenta profili di aggiornamento necessari, per il fatto che è stato redatto e sottoscritto il 22/12/2025 senza tenere conto delle misure di conservazione sito-specifiche di cui ai D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024, già vigenti ed obbligatorie a tale data, e comunque anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con Delibera CdM del 26/01/2026 e degli aggiornamenti relativi al progetto del Ponte sullo Stretto (D.L. n. 32/2026 conv. in L. n. 71/2026 e procedura I.R.O.P.I. ex art. 6, par. 4, Direttiva Habitat); e che ulteriori profili risultano non compiutamente sviluppati con riferimento alla mappatura di dettaglio delle fanerogame marine (osservazione WWF n. 6n), alla protezione della nidificazione di Caretta caretta e delle specie floristiche endemiche a rischio (Hypecoum torulosum Dahl, Anthemis peregrina, Centaurea deusta subsp. divaricata, Tricholaena tenerifae), agli impatti cumulativi con il progetto del Ponte, al recepimento della clausola I.R.O.P.I. ed alla valutazione in-

tegrata sulla malacofauna dei Laghi di Capo Peloro (in particolare sulla popolazione-rifugio di Pinna nobilis).

CONSIDERATO E VALUTATO che le controdeduzioni del Proponente all'osservazione della Città Metropolitana di Messina (n.q. di Ente Gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro) risultano complessivamente adeguate ed in linea con le prescrizioni impartite dall'Ente Gestore stesso con note prot. n. 12030 del 13/03/2025, prot. n. 32511 del 25/07/2025 e prot. n. 38195 del 16/09/2025; e che le NTA rielaborate contengono, all'art. 12 (Stabilimenti balneari), all'art. 13 (Aree attrezzate per la balneazione), all'art. 14 (Aree attrezzate per pratiche sportive), all'art. 17 (Ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti), all'art. 18 (Attività commerciali), all'art. 19 (Giochi), all'art. 21 (Libera Fruizione) e all'art. 22 (Fruizione della costa a scopo ricreativo non balneabile) il divieto assoluto di realizzazione di dette strutture nella zona di pre-riserva della R.N.O., salvo conferma delle attività preesistenti alla data di istituzione dell'Area protetta ritenute idonee dall'Ente Gestore.

CONSIDERATO E VALUTATO che permane, quale profilo di rilievo strategico, la necessità di adeguamento dello Studio di Incidenza Ambientale ai fini della corretta valutazione della significatività dell'incidenza rispetto alla ZPS ITA030042 ed alle ZSC contigue, nonché ai fini del corretto raccordo con la procedura I.R.O.P.I. attivata per il progetto del Ponte sullo Stretto; ne conseguono, in via prioritaria, le prescrizioni P.4 (aggiornamento e formalizzazione dello Studio di Incidenza Ambientale), P.5 (recepimento nelle NTA delle misure compensative Natura 2000 e delle direttive di conservazione), P.9 (recepimento integrale delle prescrizioni dell'Ente Gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro), P.10 (verifica preventiva della presenza di Posidonia oceanica prima della pubblicazione dei bandi concessori), P.22 (tutela della nidificazione della Caretta caretta e delle specie protette costiere), P.25 (revisione sistematica delle Aree di particolare Interesse Ambientale IA e degli habitat comunitari) e P.27 (specificazione delle condizioni d'obbligo della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106/2022 e delle misure di conservazione ex D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024).

ESAME DEI CHIARIMENTI RESI DAL COMUNE DI MESSINA ALLA RICHIESTA DELLA C.T.S.

Il Comune di Messina, con la nota prot. n. 0302358/2026 del 15/09/2026, ha riscontrato la richiesta di chiarimenti della C.T.S. del 16/06/2026 producendo l'Allegato B - Riscontro Chiarimenti C.T.S. (con le determinazioni motivate riferite ai n. 5 gruppi di richieste e ai relativi sotto-punti), unitamente all'Allegato B1 - Quadro Sinottico (recepimento delle 27 indicazioni del Parere n. 223/2025), all'Allegato B2 - Relazione Tecnica di Coerenza post-calamità e alle Tavole 01-06 di sovrapposizione della zonizzazione del PUDM con il Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

1) Recepimento del D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025, della Circolare ARTA prot. n. 4196 del 13/08/2025 e delle sopravvenute prescrizioni normative

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha illustrato analiticamente le principali modifiche introdotte dal D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025 rispetto al D.A. n. 152/GAB del 11/04/2019 (in particolare l'introduzione dei punti 13 "Parcheggi" e 14 "Aree asservite alle strutture ricettive" della Parte IV delle Linee guida per la redazione dei PUDM), e che nelle NTA del PUDM è stato inserito l'art. 28 (Aree destinate a parcheggi); che la Circolare ARTA n. 4196/2025 - contenente il divieto di installazione di staccionate, recinzioni, barriere o delimitazioni fisse sulle spiagge e sulla battigia - è stata recepita mediante l'inserimento della prescrizione all'art. 30 (Particolari prescrizioni); che la Circolare n. 20953/2025 e la Direttiva Assessoriale n. 3/GAB del 03/01/2025, richiamate dall'indicazione n. 27 del Parere n. 223/2025, sono state recepite negli artt. 1 e 3 delle NTA rielaborate;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha altresì documentato, mediante la nota prot. n. 250634 del 27/07/2026, che il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/c del 22/03/2001, e che il Comune di Messina è dotato di una Mappatura Acustica dell'agglomerato urbano di Messina, elaborata con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Sicilia ed aggiornata al 2022, ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005; che il Piano di Azione - previsto dalla medesima normativa - è in corso di adozione da parte del Consiglio Comunale; che il Comune gestisce una rete di monitoraggio del rumore da traffico veicolare, articolata su centraline attive 24 ore su 24; che, ai sensi del regolamento attuativo del Piano di Zonizzazione Acustica (Capo II), le istanze di trasformazione urbanistica sono soggette all'obbligo di redazione della Relazione di impatto acustico da parte di tecnico competente iscritto all'ENTECA; il Comune non ha, tuttavia, prodotto una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex L. 447/1995 con specifico riferimento all'incremento del traffico veicolare atteso nelle aree di maggiore concentrazione delle attività balneari, riservando l'adempimento alla successiva fase concessoria e/o al Piano di Azione in corso di adozione;

2) Rapporti con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AFO 5)

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha confermato la vigenza dello stralcio dell'AFO 5 dalla pianificazione comunale (in ragione della competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale) e che, alla data del riscontro, non risultano intervenute modifiche nei rapporti con l'Autorità Portuale che possano determinare una revisione dei confini dell'AFO 5 e delle zone limitrofe (AFO 4 limite nord e AFO 6 limite sud), né osservazioni o prescrizioni della medesima Autorità sul PUDM rielaborato;

3) Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) - rielaborazione

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha rielaborato integralmente i contenuti del Piano di Monitoraggio Ambientale, articolando gli indicatori per le componenti (qualità delle acque

marine costiere e di transizione, integrità degli habitat Natura 2000, evoluzione della linea di riva, qualità dell'aria, inquinamento acustico) sulla base di un preciso approccio metodologico, con individuazione dei punti di rilievo, dei parametri monitorati e delle frequenze di campionamento; che è stato previsto un raccordo con i sistemi di monitoraggio già attivi di ARPA Sicilia e dell'Ente Gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro; che è stato previsto un meccanismo di attivazione di misurazioni supplementari e ravvicinate nel tempo in caso di eventi calamitosi (ciclone Harry) o di fattori esterni (avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto);

4) Rapporti tra il PUDM ed il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha prodotto n. 6 elaborazioni grafiche (Tavole 01-06) recanti la sovrapposizione tra le tavole di zonizzazione del PUDM (nella versione rielaborata a seguito del Parere n. 223/2025) e il Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto, in scala 1:5.000 su base cartografica satellitare (Tavv. 01, 02, 03) ed in scala 1:2.000 su base catastale (Tavv. 04, 05, 06); che dalla sovrapposizione emerge che le aree di cantiere del Progetto definitivo interferiscono con la zonizzazione dell'AFO 3, interessando aree destinate alla Libera Fruizione e ad attività di "Giochi"; che si rilevano ulteriori sovrapposizioni che interessano il perimetro delle aree destinate alle compensazioni habitat e la perimetrazione delle aree umide per la nidificazione (spiaggia di Torre Faro); che il Comune ha dichiarato che, in considerazione del carattere temporaneo delle attività di cantiere, tali porzioni di PUDM saranno interdette per l'intera durata dei lavori;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha dichiarato di non aver presentato osservazioni nel procedimento di V.I.A. del progetto definitivo del Ponte specificamente riferite alle interferenze con il PUDM, riservando l'adeguamento del Piano ai successivi aggiornamenti in coerenza con l'assetto territoriale risultante dalla realizzazione dell'infrastruttura e con le prescrizioni ambientali applicabili;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha esaminato le misure compensative I.R.O.P.I. disposte nell'ambito della Valutazione di Incidenza di Livello III attivata per il Ponte, riguardanti la conservazione degli habitat della ZPS ITA030042 (in particolare gli habitat prioritari 1120 "Praterie di Posidonia oceanica" e 1170 "Scogliere") e concludendo per la coerenza delle predette misure con le finalità di tutela ambientale e conservazione degli habitat assunte dal PUDM, in particolare per le aree comprese nell'AFO 3 e per le aree marine con presenza di praterie di Posidonia oceanica; che, tuttavia, le NTA del PUDM, pur contenendo specifiche disposizioni volte alla salvaguardia della Posidonia oceanica e degli habitat marino-costieri, dovranno essere ulteriormente integrate mediante la puntuale rappresentazione dei vincoli e delle opportunità I.R.O.P.I. sulle destinazioni d'uso ricadenti nell'AFO 3;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha fornito informazioni circostanziate circa il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo del Ponte (elaborato AMR0976, rev. D del 22/02/2024), evidenziando che l'area individuata per il ripascimento si estende sulla costa tirrenica

tra la foce della Fiumara Niceto e la foce del Torrente Calvaruso ed interessa i territori dei Comuni di Monforte San Giorgio, Torregrotta, Valdina, Venetico, Spadafora, Rometta e Saponara - e pertanto non del Comune di Messina; che i campi industriali SI7 (Villafranca Tirrena) ed SI8 (Saponara) risultano esterni al territorio comunale di Messina; che le aree AL1, AL2 e AL3 - pur ubicate nel territorio comunale di Messina - risultano in aree di cava interne e non nella fascia del demanio marittimo disciplinata dal PUDM; che le opere logistiche costiere previste in località Ganzirri (cantiere operativo SI1, pontile SP2 e aree temporanee di stoccaggio) interessano porzioni della fascia costiera e del demanio marittimo compresi nell'ambito territoriale del PUDM, con carattere temporaneo strettamente connesso alla fase di realizzazione dell'impalcato del Ponte; che, tuttavia, non risulta ancora disponibile una valutazione sito-specifica della compatibilità dei ripascimenti con gli habitat Natura 2000 presenti, riservandosene la dimostrazione alla successiva fase progettuale;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha illustrato lo stato dell'iter di approvazione del progetto definitivo del Ponte alla luce del D.L. 11 marzo 2026, n. 32 (conv. con L. 8 maggio 2026, n. 71), evidenziando che la deliberazione CIPESS dell'agosto 2025 di approvazione del progetto definitivo e del Piano economico-finanziario non ha acquistato efficacia a seguito della ricusazione del visto e della conseguente mancata registrazione da parte della Corte dei conti; che è stato nominato l'Amministratore delegato pro tempore di R.F.I. S.p.A. quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari; che in data 24/04/2026 è stato sottoscritto il nuovo Accordo di programma; che, alla data del riscontro, il procedimento risulta nella fase di rinnovazione e completamento dell'istruttoria propedeutica alla nuova deliberazione CIPESS; che il Comune si è pertanto riservato, al termine di detta procedura, la valutazione della necessità di stralcio o sospensione temporanea delle previsioni concessorie del PUDM nelle aree direttamente interessate dai cantieri del Ponte, con contestuale definizione dei criteri di coordinamento tra i due strumenti pianificatori;

5) Coerenza post-calamità e stato di attuazione delle opere infrastrutturali funzionali al PUDM

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune, mediante l'Allegato B2 - Relazione Tecnica di Coerenza post-calamità, ha attestato che a seguito degli ultimi eventi calamitosi non sono state riscontrate modificazioni morfologiche rilevanti e permanenti della fascia costiera comunale tali da determinare variazioni sostanziali dell'assetto territoriale assunto dal PUDM, avendo gli eventi meteo-marini prodotto solo fenomeni localizzati e temporanei di erosione, accumulo o redistribuzione dei sedimenti, senza tuttavia determinare arretramenti o avanzamenti della linea di riva di entità tale da modificare significativamente la configurazione delle aree demaniali marittime, le destinazioni previste dal PUDM o la delimitazione delle relative Aree Funzionali Omogenee;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha fornito circostanziate informazioni sullo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali funzionali al PUDM: la Via Don Blasco è stata corretta-

mente qualificata come opera pubblica autonoma, dotata di proprio iter progettuale, autorizzativo, finanziario ed esecutivo, di talché il relativo cronoprogramma va riferito allo specifico procedimento dell'opera pubblica e non all'attuazione del PUDM; il nuovo impianto di depurazione in località Tono (zona nord) e le opere di collettamento ad esso funzionalmente connesse hanno concluso la procedura di gara nel dicembre 2025, con sottoscrizione del contratto di appalto nel giugno 2026; la Promenade e la viabilità Mortelle-Tono conservano allo stato una valenza prevalentemente programmatica e preliminare, non risultando ancora acquisiti atti attestanti l'approvazione del progetto esecutivo, l'affidamento dei lavori o l'avvio della fase realizzativa;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune ha prodotto, con l'Allegato B1 - Quadro Sinottico, la corrispondenza biunivoca tra ciascuna delle 27 indicazioni impartite con il Parere di scoping n. 223/2025 e le modifiche apportate agli elaborati del RA, del PUDM e delle NTA, comprovando l'avvenuto recepimento delle prescrizioni - salvo per taluni profili di dettaglio (in particolare relativi alla puntuale Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/1995 e all'approfondimento specifico del Piano Strategico Mortelle-Tono di cui alla prescrizione n. 24), per i quali si rinvia alle prescrizioni di seguito impartite.

ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E DELLE CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE

In esito alle consultazioni ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 sono pervenute n. 15 osservazioni (di cui n. 3 fuori termine), integralmente riportate nell'Allegato A - Registro delle Osservazioni con le determinazioni motivate del Proponente. La scrivente C.T.S. - tenuto conto della molteplicità e della differenziazione degli apporti pervenuti - esamina qui di seguito i profili di maggiore rilievo pianificatorio ed ambientale, distinti per categoria di osservante, evidenziando le controdeduzioni ritenute condivisibili e quelle sulle quali si riservano ulteriori prescrizioni.

A) Osservazioni degli enti pubblici e dei soggetti competenti in materia ambientale

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (nota prot.n. 48191 del 22/06/2026). L'Autorità di Bacino ha formulato osservazioni articolate in tre gruppi (Aspetti Idraulici, Aspetti Geomorfologici e legati all'azione idrodinamica e morfodinamica costiera; Tutela delle Acque). Il Proponente ha recepito integralmente tutte le richieste, mediante: (i) integrazione dell'art. 7 delle NTA con la prescrizione di rispetto delle distanze minime dal reticolo idrografico ai sensi del D.S.G. n. 119 del 09/05/2025; (ii) rappresentazione grafica delle foci non catastalmente identificate con l'indicazione del loro asse e delle relative fasce di rispetto e subordinazione degli interventi di trasformazione alla verifica di compatibilità idraulica ex artt. 21, 26 e 29 delle N.A. del P.A.I.; (iii) inserimento nell'art. 7 delle NTA del riferimento al principio di invarianza idraulica ed idrologica di cui al D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 e s.m.i.; (iv) recepimento nelle norme tecniche di attuazione della verifica preliminare di compatibilità geomorfologica per le aree ricadenti nei siti di attenzione

SA-102-5MS-007 (AFO 1) e per le aree AFO 7 interessate da colate rapide; (v) recepimento delle misure di conservazione morfodinamica ex art. 29.3.1 delle N.A. del P.A.I. (chiusura alla pubblica fruizione in allerta meteo arancione/rossa, installazione di cartelli informativi); (vi) inserimento nel PMA aggiornato del monitoraggio della matrice acque; (vii) recepimento delle misure di mitigazione del Piano di Gestione del Distretto (riduttori di flusso, accumulo acque meteoriche, riuso acque grigie). Le controdeduzioni del Proponente e le conseguenti modifiche degli elaborati sono ritenute complessivamente adeguate.

Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente, in qualità di Ente Gestore della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro" (nota prot. n. 50191 del 26/06/2026). L'Ente Gestore ha formulato osservazioni articolate in due gruppi (CM_1 "SB - Stabilimenti balneari" e CM_2 "RN - Rimessaggio natanti"), riscontrate dal Proponente in termini soltanto in parte satisfattivi. In particolare: (i) quanto al gruppo CM_1, l'Ente Gestore ha ribadito - richiamando il proprio provvedimento prot. n. 12030 del 13/03/2025 - che nella zona "B" di pre-riserva non è consentita la realizzazione di stabilimenti balneari né di attività ed attrezzature complementari alla balneazione, potendo essere confermate esclusivamente le attività di fruizione del mare già assentite alla data di istituzione dell'Area protetta, nei limiti di una superficie massima complessiva di 1.000 mq per ciascun lido, di un solo chiosco attrezzato per la ristorazione (bar, con esclusione dei ristoranti), con divieto di cabine-spogliatoio ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lett. a), del Regolamento della Riserva e con limite di emissione sonora non superiore a 60 dB misurati a 20 m dal punto di emissione; ed ha dichiarato non realizzabili, oltre al nuovo stabilimento balneare (SB) previsto a sinistra del Canale degli Inglesi, anche le tre aree in ampliamento alle attività già in concessione, ossia l'area in prossimità della concessione demaniale "Teknogest", l'area a sud-est del pilone e l'area in prossimità della concessione demaniale "H.O. Servizi S.r.l."; il Proponente ha riscontrato dando atto che lo stabilimento a sinistra del Canale degli Inglesi era già stato eliminato e che le aree destinate a Stabilimento balneare sono state riperimetrate secondo l'esatto perimetro delle relative concessioni demaniali, senza tuttavia dare espressamente atto dell'eliminazione delle tre predette aree di ampliamento né del recepimento dei limiti dimensionali, tipologici ed acustici sopra richiamati; (ii) quanto al gruppo CM_2, l'Ente Gestore ha prescritto che la messa in acqua delle imbarcazioni avvenga mediante pedane amovibili da collocarsi sull'arenile in corrispondenza di corridoi ove non affiori la formazione di beach-rock e che i due pontili galleggianti individuati nello specchio acqueo non possano essere realizzati; il Proponente non ha accolto tale richiesta, avendo controdedotto che "non si tratta di pontili galleggianti ma di corsie di lancio", ed ha invece eliminato - per errore materiale - una distinta area destinata a rimessaggio natanti (RN) erroneamente inserita in corrispondenza della zona di fruizione della costa a scopo ricreativo non balneabile (NB), ripristinando quest'ultima destinazione.

CONSIDERATO E VALUTATO che, trattandosi di prescrizioni rese dall'Ente Gestore dell'area naturale protetta su aree ricadenti nella zona "B" di pre-riserva della R.N.O. "Laguna di Capo Pelo-

ro", coincidente con la ZSC ITA030008, e in prossimità del beach-rock ascritto all'habitat di interesse comunitario 1170, il loro integrale recepimento non è rimesso alla discrezionalità pianificatoria del Comune; ne consegue la prescrizione P.9, come di seguito integrata;

B) Osservazioni delle associazioni ambientaliste

Greenpeace Italia, LIPU, MAN e WWF Italia (prot. n. 215700 del 23/06/2026). Le associazioni ambientaliste hanno formulato osservazioni articolate in undici profili tematici. Il Proponente ha: (i) confermato, con motivazione condivisibile e ancorata alla Circolare coordinata n. 47168/2017 e n. 14758/2018, la mancata pianificazione delle aree "incerte" comprese tra la Dividente Demaniale SID e la Dividente Demaniale - Proposta di revisione, riservando la relativa disciplina ad una successiva variante del PUDM da sottoporsi nuovamente a VAS e V.Inc.A. dopo l'approvazione della revisione della fascia costiera (WWF_A); (ii) recepito con il PMA aggiornato le osservazioni sulla mancata elaborazione del monitoraggio (WWF_B, WWF_N 5); (iii) richiamato, per quanto attiene la valutazione delle alternative (WWF_N 1), la limitatezza del margine alternativo in ragione dei vincoli localizzativi delle concessioni esistenti e della stagionalità delle strutture amovibili; (iv) illustrato, per la classificazione acustica (WWF_N 2), il regolamento attuativo del Piano di Zonizzazione Acustica comunale e l'obbligo di redazione della Relazione di impatto acustico da parte del concessionario in sede istruttoria; (v) confermato, per la compatibilità idraulica (WWF_N 3), l'assenza di interventi di trasformazione urbanistica in corrispondenza delle foci e delle relative fasce di rispetto e la subordinazione degli interventi negli altri corsi d'acqua alla verifica di compatibilità idraulica; (vi) motivato l'utilizzo della cartografia di partenza sulla base delle relazioni generali delle unità fisiografiche P.A.I., corredata dalla proposta di revisione della linea di costa desunta dalle più recenti immagini satellitari (WWF_N 4); (vii) preso atto delle osservazioni sui profili di dettaglio (beach-rock, uccelli protetti, Caulerpa *taxifolia*, laghi di Ganzirri, Forte S. Salvatore e Parco Sabin ricadenti nell'AFO 5 di competenza dell'Autorità Portuale, dati sulle acque di transizione, entità percettive di alto valore, giacimenti archeologici, discariche costiere, Pinna *nobilis*, mappatura di dettaglio delle fanerogame marine).

CONSIDERATO E VALUTATO che sulla mappatura di dettaglio delle fanerogame marine (WWF_N 6n) la controdeduzione del Proponente rinvia opportunamente alle misure di conservazione ex D.D.G. n. 59/2024 (Allegato III - misure di conservazione del sito ITA030042) e prevede la verifica puntuale della presenza di Posidonia oceanica mediante rilievo specifico prima della pubblicazione dei bandi concessori; ne consegue la prescrizione P.10, tesa a chiarire in via preventiva le modalità di detto rilievo e il regime di salvaguardia in caso di riscontro positivo;

Circolo della Legambiente (prot. n. 217947 del 25/06/2026). Le osservazioni riguardano cinque profili tematici. Il Proponente ha giustificatamente respinto le richieste che eccedono l'ambito di competenza del PUDM (LA_N 1 - opere rigide e gestione dei sedimenti, materia estranea al Piano; LA_N 2 - permanenza annuale delle strutture, disciplinata dall'art. 42, comma 4, della L.R. n.

3/2016; LA_N 4 - eliminazione delle aree RN in AFO 3, delle quali si è dato atto della compatibilità con le indicazioni dell'Ente Gestore ex parere C.T.S. n. 223/2025); ha accolto, con specifica riclassificazione, le richieste su Promenade e viabilità Mortelle-Tono (LA_N 3), riservando la valutazione ambientale specifica alla successiva fase di progettazione esecutiva. Ha altresì chiarito che gli "Accessi al Demanio marittimo di progetto" costituiscono mera indicazione (LA_N 5), con inserimento all'art. 30 delle NTA della prescrizione sulla protezione della spiaggia.

Associazione Il Gabbiano (prot. n. 223048 del 29/06/2026). L'Associazione ha chiesto lo stralcio della parte del PUDM ricadente in Riserva, la ricostituzione del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e la verifica del rispetto delle disposizioni del Decreto Istitutivo della R.N.O. Il Proponente ha correttamente rilevato che l'attività di predisposizione del Piano di Utilizzo della Preriserva era stata avviata dall'Amministrazione Comunale attraverso la nomina di un gruppo di progettazione e di un R.U.P.; che i contenuti del Piano di utilizzo della preriserva sono stati integrati all'interno del PUDM riportando le prescrizioni specifiche impartite dalla Città Metropolitana di Messina n.q. di Ente Gestore. Sulla valutazione del *beach-rock* (IG_N 2), l'osservazione ha trovato riscontro nella competenza dell'Ente Gestore, il quale detiene la potestà di annullamento in autotutela di eventuali provvedimenti non supportati dalla rigorosa compatibilità con il Regolamento della Riserva.

Associazione Vivere la Litoranea (prot. n. 218423 del 25/06/2026). Le n. 11 osservazioni riguardano criticità di dettaglio dell'AFO 4 (Annunziata). Il Proponente ha adeguatamente riscontrato ciascun profilo: (i) sulla distinzione tra concessioni esistenti e nuove previsioni ha chiarito che la zonizzazione destina la generalità delle aree, non articolandosi in via esclusiva sulla localizzazione delle concessioni; (ii) sulla verifica delle misure LFD/LFDMC/LFDMF/LFDMPC dell'AFO 4 ha rettificato per mero errore materiale i dati riferiti agli elaborati del PUDM pre-adottato, riportando le misure aggiornate a seguito delle richieste della C.T.S. con Parere n. 223/2025 (Lunghezza Fronte Demaniale Marittimo AFO 4 pari a 6.045,68 m; Libera Fruizione 2.984,59 m; area interdicibile alla fruizione - FT + Fascia rispetto torrente - 380,54 m; oltre il 50% del fronte è riservato alla libera fruizione, al netto delle aree interdicibili); (iii) sugli accessi al mare, ha chiarito che gli accessi di progetto costituiscono mera indicazione; (iv) sulla distinzione SB/AC e intrattenimento notturno, ha correttamente richiamato l'art. 12 delle NTA e l'assenza di automatismo tra zonizzazione ed attività di intrattenimento; (v) sullo scenario alternativo, ha motivato l'impossibilità di alternative a minore intensità in ragione della continuità di residenze ad alta densità e dello stato di fatto delle concessioni esistenti; (vi) sul controllo del rumore, ha richiamato il Piano di Zonizzazione Acustica, l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 102 del 22/05/2026 e la disciplina degli orari delle attività di intrattenimento; (vii) sul traffico veicolare, ha richiamato il PUMS Messina 2030 (D.C.C. n. 213/2024) e la V.A.S. approvata con Decreto n. 29/GAB/2024, nonché il D.A. 34/GAB del 19/02/2025 in materia di rilascio nuove concessioni con verifica del carico urbanistico; (viii) sul rischio idraulico, ha confermato la rappresentazione grafica delle foci con divieto di intervento; (ix)

sulla permanenza annuale delle concessioni, ha correttamente rinviato all'art. 42, comma 4, della L.R. n. 3/2016; (x) sul monitoraggio, ha rinviato al PMA aggiornato; (xi) sulla partecipazione, ha dato atto della convocazione di apposito tavolo tecnico.

CONSIDERATO E VALUTATO che, ferma la sostanziale correttezza delle controdeduzioni, per l'AFO 4 la valutazione della capacità di carico - tenuto conto della densità insediativa e della persistenza delle criticità igienico-sanitarie del sistema fognario e depurativo comunale - richiede uno specifico approfondimento in sede di monitoraggio annuale, come di seguito precisato con le prescrizioni P.6 e P.13;

C) Osservazioni di singoli concessionari o soggetti privati

A.S.D. Triscelekite Messina (prot. 183553 del 21/05/2026 e integrazione prot. 206114 del 15/06/2026). Il Proponente propone di accogliere l'osservazione con la riclassificazione di parte della particella 1832 del foglio 169 da Libera Fruizione (LF) ad Aree attrezzate per le pratiche sportive (AS) e la contestuale riclassificazione da AS a LF di porzioni delle particelle 507 e 508 del foglio 183 (in AFO 7), sulla base delle caratteristiche morfologiche e di esposizione al vento più adatte allo sviluppo di sport acquatici come kitesurf, windsurf, wingfoil, vela e SUP paddleboard. L'accoglimento è condivisibile in quanto neutrale sotto il profilo dell'estensione delle aree destinate alla libera fruizione.

Rando Giovanni (prot. 195608 del 04/06/2026). Il Proponente propone di accogliere la richiesta di riclassificazione delle particelle 1537 e 1538 del foglio 45 (via Paolo Arena, Ganzirri) rilevando che per mero errore materiale le particelle erano state considerate al di fuori della fascia costiera; l'inserimento nella dividente demaniale e la relativa zonizzazione ad Aree verdi asservite ai privati è coerente con la Delibera di Consiglio Comunale n. 645 del 13/12/2021 di pre-adozione. L'accoglimento è condivisibile.

Associazione Culturale Peloro Mare (prot. 197297 del 05/06/2026). Il Proponente respinge l'osservazione sulla base del Parere C.T.S. n. 223/2025 e delle prescrizioni riportate nella nota prot. n. 15364 del 14/03/2025 della Città Metropolitana di Messina n.q. di Ente Gestore, nonché della nota di trasmissione dell'elenco delle attività ricadenti nella pre-riserva e ritenute idonee al ricovero natanti (prot. n. 231551 del 25/07/2025), nel quale l'Associazione non risulta ricompresa. Il diniego è condivisibile.

La Spiaggetta di Davide Urso (prot. 206710 del 16/06/2026). Il Proponente propone di accogliere l'osservazione mediante la rimodulazione della perimetrazione dell'area a Stabilimento Balneare (SB) di cui alla particella 1311 del foglio 90, con spostamento a Sud di una superficie identica a quella occupata dalla porzione a Nord-Ovest della particella 1452 del foglio 90 - oggi zonizzata come SB per mero errore materiale in quanto rampa carrabile di accesso alla spiaggia. L'accoglimento è coerente con lo stato di fatto della concessione.

Arena Fabio (prot. 218485 del 25/06/2026). Il Proponente respinge l'osservazione, chiarendo che la classificazione a Rimessaggio Natanti (RN) è conforme alle indicazioni fornite dalla Città Metropolitana n.q. di Ente Gestore della R.N.O. e alle richieste della C.T.S. di cui al Parere n. 223/2025; il diniego, da leggere unitamente al preambolo che ricorda il carattere di generalità del PUDM, è condivisibile.

Crisafulli Alessandro (prot. 221011 del 29/06/2026). Il Proponente propone di accogliere in parte l'osservazione, con la riclassificazione dell'area presso F.ra Briga - S. Saba da Libera Fruizione (LF) ad Area di particolare interesse ambientale (IA), in ragione della presenza di specie vegetali di interesse conservazionistico. Le ulteriori richieste (stralcio della "pista ciclabile di progetto" in prossimità della Scuola Evemero e in zona C.da Salina) sono state accolte, avendo il Proponente attestato che la pista non risulta di previsione del PUMS del Comune e sarà eliminata dagli elaborati di progetto del PUDM. Le determinazioni sono condivisibili.

D) Osservazioni pervenute fuori termine

Abate, Barbaro, Crescenti, Gugliandolo (prot. 223466 del 01/07/2026); **Pregestioni S.r.l.** (prot. 225195 del 02/07/2026); **Ricciodimare S.r.l.s.** (prot. 271877 del 17/07/2026). Le osservazioni sono state acquisite oltre il termine di legge di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Il Proponente, ferma restando la valutazione di irricevibilità in radice, ha comunque riscontrato analiticamente ciascuna delle osservazioni con motivazione articolata (per Abate, Barbaro, Crescenti, Gugliandolo attestando la disciplina urbanistica del P.U.D.M. e le successive vicende ex L.R. n. 8/2012 delle aree ex ASI/ZIR/ZIS di Messina; per Pregestioni ha attestato la conferma della destinazione ad Area attrezzata per la balneazione - AB della porzione della particella 104 del foglio 3 in AFO 1; per Ricciodimare ha attestato la conferma della destinazione ad Area attrezzata per animali di affezione - AA della porzione della particella 2047 del foglio 62 in AFO 4). Ferma la richiamata tardività, le controdeduzioni motivate del Proponente sono ritenute complete.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'Autorità Procedente, anche in adempimento alle indicazioni impartite con il Parere di *scoping* n. 223 del 30/04/2025 (art. 13, comma 1, D.Lgs. 152/2006), nonché alle richieste di chiarimenti formulate dalla scrivente Commissione in data 16/06/2026;

RITENUTO che il Comune di Messina ha adeguatamente riscontrato le richieste di chiarimenti della C.T.S., producendo un compendio documentale organico - Allegato B (Riscontro Chiarimenti C.T.S.), Allegato B1 (Quadro Sinottico di recepimento delle 27 indicazioni del Parere n. 223/2025), Allegato B2 (Relazione Tecnica di Coerenza post-calamità), Tav. 9 (Relazione per la Revisione Organica delle aree del Demanio), Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato, Tavole 01-06 di so-

vrapposizione con il Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto e note prot. 138955/2024 e 250634/2026 – idoneo a fondare l'istruttoria conclusiva;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Rapporto Ambientale è stato articolato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, con il relativo indice strutturato in relazione a ciascuno dei punti in esso elencati, ognuno dei quali è stato congruamente sviluppato, in adempimento all'indicazione n. 1 del Parere n. 223/2025;

CONSIDERATO E VALUTATO che il PUDM è stato redatto tenendo conto delle Linee guida di cui al D.A. n. 319/GAB del 05/08/2016, come modificate dal D.A. n. 152/GAB dell'11/04/2019 e, da ultimo, dal D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025, nonché della Circolare n. 20953 del 3 aprile 2025, della Direttiva Assessoriale n. 3/GAB del 03/01/2025 e della Circolare ARTA prot. n. 4196 del 13/08/2025;

CONSIDERATO E VALUTATO che la descrizione dello stato dell'ambiente è stata svolta con aggiornamenti per ciascun livello di redazione della proposta di Piano e l'analisi evidenzia punti di forza, opportunità, criticità e minacce in caso di non attuazione;

CONSIDERATO E VALUTATO che il RA sviluppa il raffronto tra le azioni/interventi della proposta di Piano ed i relativi obiettivi ambientali e il raffronto degli obiettivi ambientali della proposta di piano con gli obiettivi ambientali dei pertinenti Piani e Programmi, anche comunitari, in adempimento alle indicazioni n. 4-6 del Parere n. 223/2025;

CONSIDERATO E VALUTATO che nel RA sono stati individuati e stimati gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, per tutte le componenti ambientali, con specifico riferimento alla coesistenza con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina;

CONSIDERATO E VALUTATO che nel RA e nelle NTA rielaborate sono state selezionate le misure di attenuazione, mitigazione e compensazione degli eventuali impatti negativi generabili dalla proposta di PUDM, in adempimento alle indicazioni n. 8, 9 e 15 del Parere n. 223/2025;

CONSIDERATO E VALUTATO che nel RA è stata sviluppata l'analisi e la valutazione delle alternative di Piano ed è stata data evidenza e motivazione della sostenibilità della proposta di PUDM con riferimento allo scenario selezionato, sia pure entro il margine strutturalmente limitato dalla concentrazione di residenze ad alta densità lungo l'intera costa oggetto di intervento e dall'assetto insediativo consolidato delle concessioni demaniali già in essere;

CONSIDERATO E VALUTATO che è stato prodotto l'elaborato di Sintesi Non Tecnica ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, da aggiornare come oltre precisato in sede di prescrizioni;

CONSIDERATO E VALUTATO che la proposta di PUDM è integrata dalla previsione di aree dedicate alla fruizione sociale ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), della L.R. n. 2/2023, in adempimento all'indicazione n. 19 del Parere n. 223/2025;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Rapporto Ambientale è corredato da tutti gli elaborati previsti dalle Linee guida per la redazione dei PUDM ai sensi del D.A. n. 319/GAB del 05/08/2016, modificato dal D.A. n. 152/GAB dell'11/04/2019 e dal D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025;

CONSIDERATO E VALUTATO che la Relazione Tecnica di Coerenza post-calamità (Allegato B2), sottoscritta dal R.U.P., dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente competente, attesta l'assenza di modificazioni morfologiche rilevanti e permanenti della fascia costiera comunale tali da determinare variazioni sostanziali dell'assetto territoriale assunto dal Piano, ferme restando le fisiologiche variazioni dinamiche della linea di riva proprie del sistema costiero messinese. Tale attestazione richiede tuttavia di essere costantemente verificata mediante rilievo topografico strumentale a cadenza definita e monitorata attraverso il PMA aggiornato;

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento alla ricomprensione in buona parte del perimetro pianificato nella ZPS ITA030042 ed alla contiguità con le ZSC ITA030008 "Capo Peloro - Laghi di Ganzirri" e ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare", è indispensabile che lo Studio di Incidenza Ambientale allegato al RA e le NTA rielaborate diano puntuale conto delle misure di conservazione del D.D.G. n. 14/2024 e del D.D.G. n. 59/2024, già vigenti ed obbligatorie alla data di redazione degli elaborati e non richiamate in alcun punto del Rapporto Ambientale;

CONSIDERATO E VALUTATO che i rapporti tra le previsioni del PUDM e la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, anche alla luce del D.L. 11 marzo 2026, n. 32 conv. in L. 8 maggio 2026, n. 71, costituiscono profilo di rilievo strategico che, pur trovando adeguata rappresentazione grafica nelle Tavole 01-06 di sovrapposizione, richiede l'assunzione di espliciti impegni pianificatori del Comune di Messina in ordine alle modalità di coordinamento con il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Ponte, di recepimento delle misure compensative Natura 2000 adottate ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE (c.d. procedura I.R.O.P.I. - Imperative Reasons of Overriding Public Interest) con riferimento alla ZPS ITA030042 e di aggiornamento del PUDM al termine dell'iter approvativo definitivo del progetto del Ponte;

CONSIDERATO E VALUTATO che le controdeduzioni del Proponente alle n. 15 osservazioni pervenute nel corso della consultazione ex art. 14 - ivi comprese quelle acquisite fuori termine - risultano complessivamente motivate, con specifica attenzione alle osservazioni degli enti pubblici (Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e Città Metropolitana di Messina n.q. di Ente Gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro) e degli enti ambientali (Greenpeace Italia, LIPU, MAN, WWF Italia, Legambiente, Il Gabbiano), pervenendosi ad un assetto pianificatorio che accoglie integralmente le richieste dei predetti enti pubblici e recepisce in via di prescrizione operativa numerose delle indicazioni ambientali;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato, nella nuova formulazione recepita a seguito delle richieste della C.T.S., contempla adeguatamente le componenti ambientali dirimenti (qualità delle acque marine costiere e di transizione, integrità degli habitat Natura 2000, evoluzione della linea di riva, qualità dell'aria e inquinamento acustico nelle aree ad alta frequentazione balneare), definisce l'approccio metodologico, i punti di rilievo, i parametri e le frequenze di campionamento e prevede il raccordo con i sistemi di monitoraggio già attivi di ARPA Sicilia e dell'Ente Gestore della R.N.O., stimando una dotazione economica preliminare di 40.000-50.000 euro/anno; residuano nondimeno margini di miglioramento in ordine alla certezza della copertura finanziaria pluriennale, ai soggetti responsabili per singolo indicatore ed all'aggiornamento post-calamità, come oltre precisato in sede di prescrizioni;

CONSIDERATO E VALUTATO che con il D.A. n. 87/GAB del 09/04/2026 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente è stato istituito il Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo Regionale (PUDM regionale), quale strumento unitario di pianificazione, programmazione e gestione del demanio marittimo costiero dell'intero territorio della Regione Siciliana, che, all'atto della sua approvazione, integra e coordina le pianificazioni comunali approvate, adottate o in corso di formazione, senza sostituirle e ne costituisce il quadro unitario di riferimento per il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali marittime; sicché, all'esito favorevole del presente parere motivato, il PUDM del Comune di Messina è destinato a confluire nel PUDM regionale, con conseguente necessità di coordinamento delle successive fasi procedimentali;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Consiglio Comunale di Messina, con Deliberazione n. 29 del 01/04/2026 (proposta di deliberazione n. 10 del 28/01/2026), immediatamente esecutiva, ha già assunto la presa d'atto del PUDM ai sensi della Direttiva ARTA n. 6295/GAB del 05/12/2025, tale presa d'atto costituendo tuttavia atto endoprocedimentale antecedente alla presente fase di consultazione ex art. 14 e di parere motivato ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006, sicché il Comune dovrà, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 1, comma 4, del D.A. n. 360 del 05/12/2025 e dei punti 9-13 della Direttiva n. 6295/GAB del 05/12/2025, procedere alla rielaborazione del Piano in coerenza con il presente parere motivato, acquisire una nuova deliberazione del Consiglio Comunale ove la rielaborazione comporti aggiornamenti del contenuto pianificatorio, curare la presa d'atto consiliare del Piano comprensivo del parere motivato e della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e trasmettere il Piano rielaborato, entro trenta giorni, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, cui compete l'istruttoria ai fini dell'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente entro il termine perentorio di novanta giorni;

CONSIDERATO E VALUTATO che con la nota prot. n. 11456 del 25/02/2021 l'Area 2 Demanio Marittimo ha trasmesso l'esito finale della check-list di prevalutazione con parere "Favorevole a condizione", subordinandolo a quattro condizioni, delle quali due attengono al contenuto del Piano e non sono differibili alla fase concessoria: (i) lo stralcio dalle previsioni del P.U.D.M. dell'area de-

nominata "ex Sea Flight" di Capo Peloro, individuata nella Tavola di Piano n. 7.3 (AFO 3) e censita al foglio 47, particelle 2153, 2154, 2155 e 2156, in quanto la destinazione a libera fruizione è incompatibile con le strutture portanti in ferro e le opere murarie perimetrali che vi insistono; (ii) la "condicio sine qua non" che il Comune si astenga dal pianificare nell'area "incerta" in tutta la sua originaria configurazione catastale, ivi comprese le pertinenze, rimandando la pianificazione di tale area ad una seconda fase; e delle quali le restanti due attengono alla subordinazione delle opere sul demanio marittimo alla preventiva revisione del tratto di fascia costiera interessato, con accertamento del posizionamento della dividente demaniale marittima ed eventuale avvio del procedimento di delimitazione ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del relativo Regolamento, nonché alla disciplina delle aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti, per le quali è richiesto il parere preventivo della Capitaneria di Porto e sono dettate specifiche condizioni di posizionamento dei corridoi di lancio (collocazione entro i limiti spaziali della concessione, in prossimità di uno dei due limiti laterali, andamento per quanto possibile perpendicolare alla linea di costa) con divieto di balneazione in prossimità dell'imboccatura a mare e nelle immediate adiacenze del corridoio di lancio per motivi di incolumità pubblica;

CONSIDERATO E VALUTATO che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 01/04/2026 dà atto della predetta nota riferendo che l'Amministrazione demaniale avrebbe espresso parere favorevole *"condizionando lo stesso a successive valutazioni in fase di rilascio Concessioni in capo alla stessa S.T.A."*; che tale rappresentazione non è conforme al contenuto dell'atto, atteso che le prime due condizioni sopra richiamate hanno natura pianificatoria ed avrebbero dovuto trovare recepimento negli elaborati di Piano; e che, in particolare, nella documentazione depositata non risulta alcuna evidenza dell'avvenuto stralcio dell'area "ex Sea Flight", né il Rapporto Ambientale né il Registro delle Osservazioni facendone menzione; ne conseguono le prescrizioni P.32 e P.33;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Rapporto Ambientale integra al proprio Capitolo V lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale sulla ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina", comprensivo dell'analisi degli habitat presenti, delle specie animali, della ricadenza degli interventi rispetto ai siti Natura 2000, degli impatti diretti e indiretti previsti sull'ambiente fisico e biologico e delle misure di mitigazione e compensazione, in ossequio all'art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, al D.P.R. n. 357/1997 ed al D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022; residua tuttavia la necessità che tale sezione del RA sia integrata mediante il recepimento delle misure di conservazione di cui al D.D.G. n. 14/2024 e al D.D.G. n. 59/2024, già vigenti ed obbligatorie e non considerate dagli elaborati depositati, come oltre precisato in sede di prescrizioni;

VALUTATO che il Rapporto Ambientale (paragrafo 5.4 e seguenti) individua sul territorio comunale, fra gli habitat di interesse comunitario segnalati nel Piano di Gestione dei Monti Peloritani, l'habitat prioritario ex Direttiva 92/43/CEE 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (codice CORINE Biotopes 34.5 "Prati aridi mediterranei"), l'habitat

2110 “Dune mobili embrionali” (CORINE 16.2112), l’habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria - dune bianche” (CORINE 16.2122), gli habitat 3280 e 3290 “Fiumi mediterranei” (CORINE 24.16 e 24.53), oltre alle Praterie di Posidonia oceanica (1120) e agli habitat di scogliera (1170, comprensivo del beach-rock); e che, nonostante la ricomprensione in buona parte del perimetro pianificato nella ZPS ITA030042, la contiguità con le ZSC ITA030008 e ITA030011 e la documentata presenza di popolazioni residuali di specie floristiche a rischio di estinzione (Hypecoum torulosum Dahl - ENDANGERED, Anthemis peregrina L. - EN, Centaurea deusta subsp. divaricata - EN, Tricholaena tenerifae), la disciplina delle NTA rielaborate individua un’unica area di “particolare Interesse Ambientale (IA)” ex art. 23, le “Montagne di Sabbia” di Capo Rasocolmo/S. Saba (AFO 1), ampliata a seguito dell’accoglimento dell’osservazione Crisafulli anche all’area F.ra Briga-S. Saba (AFO 7); risultando dunque necessaria una revisione sistematica delle aree ad elevato valore conservazionistico, come oltre precisato in sede di prescrizioni;

VALUTATO che il Rapporto Ambientale reca al Capitolo V, pag. 127, un promemoria istruttorio non risolto (VERIFICARE ALTA) in corrispondenza della Tavola B8 “Carta del valore Faunistico” del Piano di Gestione dei Monti Peloritani, e che le Conclusioni di cui al Capitolo IX affermano in via sintetica ed assertiva che “*il Piano non è caratterizzato complessivamente da ricadute ambientali negative*”, “*non si ravvisano particolari problematiche di carattere ambientale*” e “*non si prevedono rischi né per la salute umana, né per l’ambiente*”, formulazioni queste ultime che non risultano coerenti con la ricomprensione in buona parte del perimetro pianificato nella ZPS ITA030042 e con la contiguità con le ZSC ITA030008 e ITA030011, con la sussistenza di lunghi tratti di divieto permanente di balneazione (6,4 km foce Larderia - torrente Portalegni; 8,95 km area portuale Portalegni - Via Brasile; 1,4 km sud del porto di Tremestieri - torrente Larderia), con le criticità del sistema depurativo comunale attestate dal RA stesso (paragrafo 4.2.4, sulle problematiche degli scarichi nei Laghi di Capo Peloro), con le pericolosità P4/R4 dell’intera fascia ionica e con l’adiacenza del cantiere del Ponte sullo Stretto; ne consegue la necessità di rivisitazione delle conclusioni del Cap. IX in coerenza con quanto oltre prescritto;

VALUTATO che il PMA aggiornato al paragrafo 3.4 dichiara espressamente che “*i valori di base relativi agli indicatori saranno definiti successivamente all’approvazione del Piano e prima dell’avvio della fase di attuazione*”, e che, se per talune componenti il PMA individua un riferimento di partenza (per le acque marino-costiere, i valori pubblicati da ARPA Sicilia per l’anno 2025; per la dinamica costiera, la linea di costa rilevata), per le restanti la definizione dei valori di base risulta rinviata in via generale ad una fase successiva a quella pianificatoria, con evidenti riflessi negativi sulla immediata operatività del monitoraggio e sulla possibilità di misurare gli scostamenti ambientali indotti dal Piano;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Messina, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché della normativa regionale in materia di V.A.S., **esprime altresì parere favorevole** sulla Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla ZPS ITA030042 ed alle ZSC ITA030008 e ITA030011, il cui esito positivo presuppone l'integrale recepimento delle prescrizioni P.4, P.5, P.9, P.10, P.22, P.25 e P.27, condizione necessaria perché, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE, possa escludersi il pregiudizio all'integrità dei siti interessati, **subordinando l'efficacia del presente parere al puntuale adempimento delle seguenti prescrizioni,** che dovranno essere integralmente recepite nella versione definitiva degli elaborati di Piano in sede di rielaborazione successiva al presente parere motivato:

Clausola di ottemperanza.

Le prescrizioni che seguono costituiscono contenuto del parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e sono rese ai fini delle revisioni che l'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente, è tenuta ad apportare al Piano ai sensi dell'art. 15, comma 2, del medesimo decreto, nonché della rielaborazione di cui all'art. 1, comma 4, del D.A. n. 360 del 05/12/2025 ed al punto 9 della Direttiva Assessoriale n. 6295/GAB del 05/12/2025. Atteso che, ai sensi delle citate disposizioni, il Piano rielaborato è trasmesso entro trenta giorni dalla presa d'atto del Consiglio Comunale all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e che l'approvazione compete all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, il quale vi provvede entro il termine perentorio di novanta giorni, decorsi i quali il Piano acquista efficacia ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 15/2005 come modificato dall'art. 39 della L.R. n. 3/2016, le prescrizioni ad adempimento anticipato si intendono riferite – ove non diversamente specificato – al momento della trasmissione del Piano rielaborato all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito: «prima della trasmissione all'Area 2»). Resta ferma, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.A. n. 360/2025, la necessità di una nuova deliberazione del Consiglio Comunale ove la rielaborazione comporti aggiornamenti del contenuto pianificatorio, come nel caso delle prescrizioni che impongono modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione ed agli elaborati grafici. Della ottemperanza è dato conto secondo quanto stabilito dalle prescrizioni P.30 e P.31.

P.1 - Aggiornamento morfologico e monitoraggio della linea di costa.

Il Comune è tenuto a produrre, prima della trasmissione all'Area 2, un rilievo topografico e morfologico aggiornato dell'intera fascia costiera pianificata (versanti tirrenico e ionico, con ristampa di tutte le AFO), idoneo a documentare l'effettivo assetto post-eventi calamitosi, con recepimento degli esiti nel Quadro Conoscitivo Ambientale del RA e negli *shape file* della linea di costa e della dividente demaniale. Il rilievo dovrà essere aggiornato con cadenza almeno triennale per l'intera dura-

ta di validità del Piano, con dotazione finanziaria dedicata e responsabilità istruttoria in capo al Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune.

Il rilievo dovrà altresì dare conto dell'accertamento del posizionamento della dividente demaniale marittima e, per i tratti in cui sussista reale incertezza, dell'avvenuta richiesta alla Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina di avvio del procedimento istruttorio di verifica e di rettifica del confine demaniale marittimo ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del relativo Regolamento, secondo quanto prescritto dalla nota dell'Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 11456 del 25/02/2021.

P.2 - Coordinamento con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Il Comune, all'atto della definitiva approvazione della deliberazione CIPESS di approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, deve procedere allo stralcio, alla sospensione temporanea ovvero alla modifica delle previsioni concessorie del PUDM nelle aree direttamente interessate dai cantieri, dagli espropri e dalle occupazioni temporanee del Ponte (in particolare in AFO 3 - area Torre Faro/Ganzirri - ed in ciascuna AFO ove sia riscontrata l'interferenza rappresentata nelle Tavole 01-06 di sovrapposizione), definendo, mediante specifica variante da sottoporsi a nuova V.A.S. e V.Inc.A. ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006, i criteri di coordinamento tra i due strumenti pianificatori. Nelle more, il Comune si asterrà dal rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree oggetto di interferenza.

P.3 - Coordinamento del P.M.A. con il Piano di Monitoraggio Ambientale del Ponte sullo Stretto.

Il Comune deve formalizzare, entro sessanta giorni dall'approvazione del PUDM da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, uno specifico schema di coordinamento tra il P.M.A. del PUDM ed il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto del Ponte sullo Stretto, al fine di assicurare la valutazione integrata degli impatti cumulativi sulle componenti ambientali condivise (qualità delle acque marine e di transizione, habitat Natura 2000, avifauna migratoria, dinamica costiera, qualità dell'aria e rumore) ed evitare lacune di monitoraggio nelle fasi di cantiere più intensive (previste tra il 2026 e il 2032). Lo schema di coordinamento dovrà essere approvato d'intesa con l'Autorità di Bacino, l'ARPA Sicilia e l'Ente Gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro, e reso pubblico sui siti web dell'Autorità Competente, dell'Autorità Procedente e dell'ARPA Sicilia, in coerenza con l'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

P.4 - Aggiornamento e formalizzazione dello Studio di Incidenza Ambientale.

Il Comune deve integrare e riformulare lo Studio di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997, del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e del D.A. n. 237/GAB del 29/06/2023, integrando espressamente la valutazione degli impatti sulla ZPS ITA030042 in relazione alle misure di conservazione sito-specifiche di cui al D.D.G. n.

14/2024 e al D.D.G. n. 59/2024, ivi comprese le misure minime di conservazione dell'habitat 1120 (Praterie di Posidonia oceanica), dell'habitat 1170 (Scogliere, ivi compreso il beach-rock), degli habitat costieri 1210, 2110, 2120 e 2230 e delle specie ornitiche in transito sullo Stretto di Messina. Lo Studio dovrà altresì dare atto della coerenza, ovvero dei vincoli e delle opportunità di integrazione, delle previsioni del PUDM rispetto alle misure compensative Natura 2000 adottate ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE (c.d. procedura I.R.O.P.I. – Imperative Reasons of Overriding Public Interest) nell'ambito della Valutazione di Incidenza di Livello III per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, con particolare riferimento agli interventi di trapianto di Posidonia oceanica, di posa in opera di barriere artificiali sommerse, di riqualificazione delle zone umide, di riforestazione e ripristino delle fiumare e di monitoraggio radar ornitologico dell'avifauna migratoria.

P.5 - Integrazione dell'art. 9 delle NTA con le misure di conservazione dei siti Natura 2000 e con le misure compensative Natura 2000 (procedura I.R.O.P.I.).

Il Comune deve integrare l'art. 9 delle NTA rielaborate ("Aree ricomprese in zone Z.P.S. e/o Z.S.C., nel Piano Paesaggistico Ambito 9 e nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico"), che nella formulazione depositata si limita al rinvio generico all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e alla normativa vigente in materia, mediante l'esplicitazione: (a) delle misure di conservazione sito-specifiche di cui ai D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024 per la ZPS ITA030042; (b) del regime di tutela della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro" di cui al D.A. n. 437/44 del 21/06/2001 e del relativo Regolamento, per le aree coincidenti con la ZSC ITA030008; (c) dei vincoli e delle opportunità derivanti dalle misure compensative Natura 2000 adottate ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE (c.d. procedura I.R.O.P.I.) per il progetto del Ponte sullo Stretto, con riferimento alle destinazioni d'uso ricadenti nell'AFO 3 (Laguna di Capo Peloro) e nelle aree limitrofe; nonché (d) delle misure di salvaguardia della prateria di Posidonia oceanica, del *beach-rock* e degli *habitat* costieri di interesse comunitario 1210, 2110, 2120 e 2230, in coerenza con i D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024.

P.6 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex L. 447/1995 e adeguamento del Piano di Classificazione Acustica.

Il Comune, ferma la vigenza del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 12/c del 22/03/2001 e della Mappatura Acustica strategica aggiornata al 2022, deve produrre, prima della trasmissione all'Area 2, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex L. 447/1995 con specifico riferimento all'incremento del traffico veicolare atteso nelle aree di maggiore concentrazione delle attività balneari (in particolare AFO 3, AFO 4 ed AFO 6), tenuto conto degli effetti cumulativi delle attività serali e notturne nel periodo estivo; contestualmente, il Comune si impegna all'adozione del Piano di Azione previsto dal D.Lgs. n. 194/2005 e all'aggiornamento del Piano di

Classificazione Acustica del 2001, alla luce delle sopravvenute previsioni di zonizzazione del PUDM.

P.7 - Verifica di compatibilità geomorfologica e idraulica in fase concessoria.

Le NTA rielaborate devono prevedere che, in fase di rilascio delle concessioni demaniali marittime insistenti in aree ricadenti nei siti di attenzione per suscettibilità a colate rapide (SA-102-5MS-007), nelle Unità Fisiografiche n. 1 e n. 2 e nelle aree classificate a pericolosità e rischio da moderato (P1) a molto elevato (P4) del P.A.I., debba essere preliminarmente acquisita la verifica di compatibilità geomorfologica ex artt. 15 e 24 delle N.A. del P.A.I. e la verifica di compatibilità idraulica ex artt. 21, 26 e 29 delle N.A. del P.A.I., in coerenza con il D.S.G. n. 393 del 23/12/2021 e con il D.S.G. n. 119 del 09/05/2025.

P.8 - Compatibilità del ripascimento costiero con i materiali di scavo del Ponte.

Il Comune, con riferimento all'utilizzo dei materiali di scavo delle gallerie del Ponte sullo Stretto per interventi di ripascimento costiero, nei tratti afferenti al territorio comunale (cantiere operativo SI1, pontile SP2 e aree temporanee di stoccaggio in località Ganzirri) e alle possibili ulteriori aree individuate in fase esecutiva, deve acquisire preventivamente, in raccordo con la Società Stretto di Messina S.p.A., la puntuale valutazione della compatibilità dei ripascimenti con la dinamica sedimentaria delle unità fisiografiche costiere interessate e con gli habitat Natura 2000 presenti, mediante l'aggiornamento della cartografia delle biocenosi marine, la verifica dell'eventuale presenza o prossimità dell'habitat prioritario 1120 "Praterie di Posidonia oceanica", l'analisi degli effetti della torbidità e della dispersione dei sedimenti e la valutazione delle possibili modificazioni dei processi di trasporto sedimentario.

P.9 - Recepimento integrale delle prescrizioni dell'Ente Gestore della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro".

Il Comune deve dare conto, nelle NTA e negli elaborati grafici del PUDM definitivamente approvati, del recepimento integrale delle prescrizioni contenute nelle note della Città Metropolitana di Messina n.q. di Ente Gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro (nota prot. n. 12030 del 13/03/2025, trasmessa dal Servizio 1 del D.R.A. con nota prot. n. 15364 del 14/03/2025, e successive note prot. n. 32511 del 25/07/2025 e prot. n. 38195 del 16/09/2025, con le quali l'Ente Gestore ha trasmesso l'elenco delle attività ricadenti nell'area della pre-riserva ritenute idonee al ricovero natanti a seguito di sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto di Messina e l'Agenzia del Demanio), con particolare riguardo alla riperimetrazione delle aree destinate a Stabilimento Balneare secondo l'esatto perimetro delle concessioni demaniali già rilasciate, all'eliminazione delle aree RN erroneamente inserite in prossimità del beach-rock in corrispondenza della zona destinata a fruizione della costa a scopo ricreativo non balneabile (NB) e all'inserimento delle aree di rimessaggio natanti in corrispondenza delle concessioni indicate dall'Ente Gestore.

Il Comune deve altresì, con specifico riferimento all'osservazione prot. n. 50191 del 26/06/2026: (a) dare espressamente atto, negli elaborati grafici e nella relazione di controdeduzione, dell'eliminazione delle tre aree in ampliamento dichiarate non realizzabili dall'Ente Gestore (area in prossimità della concessione demaniale "Teknogest", area a sud-est del pilone ed area in prossimità della concessione demaniale "H.O. Servizi S.r.l."), ovvero motivarne puntualmente il mantenimento previo assenso espresso dell'Ente Gestore; (b) recepire nelle NTA, per le attività ricadenti nella zona "B" di pre-riserva, i limiti prescritti dall'Ente Gestore in ordine alla superficie massima complessiva di 1.000 mq per ciascuna attività di fruizione del mare, alla dotazione di un solo chiosco attrezzato per la ristorazione con esclusione dei ristoranti, al divieto di cabine-spogliatoio ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lett. a), del Regolamento della Riserva ed al limite di emissione sonora di 60 dB misurati a 20 m dal punto di emissione; (c) sottoporre all'Ente Gestore, ai fini dell'assenso espresso, la controdeduzione secondo cui le due strutture individuate nello specchio acqueo in corrispondenza delle aree di rimessaggio natanti costituirebbero "corsie di lancio" e non pontili galleggianti, dando conto dell'esito negli elaborati definitivi e prevedendo, in difetto di assenso, la loro eliminazione dalla zonizzazione; (d) prescrivere che la messa in acqua delle imbarcazioni avvenga esclusivamente mediante pedane amovibili collocate sull'arenile in corrispondenza di corridoi in cui non affiori la formazione di beach-rock.

Ove la qualificazione delle due strutture come corsie di lancio sia confermata dall'Ente Gestore, il Comune deve darne conto negli elaborati definitivi applicando integralmente le condizioni dettate dalla nota dell'Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 11456 del 25/02/2021, ossia il posizionamento entro i limiti spaziali della concessione demaniale assentita, in prossimità di uno dei due limiti laterali, con andamento per quanto possibile perpendicolare alla linea di costa e senza contrasto con l'attività di balneazione, nonché il divieto di balneazione in prossimità dell'imboccatura a mare e nelle immediate adiacenze del corridoio di lancio, per motivi di incolumità pubblica e con garanzia della relativa sicurezza; deve altresì acquisire, per le predette aree, il parere preventivo della Capitaneria di Porto di Messina, prescritto dagli artt. 11 e 17 delle NTA, dal punto 4 della Parte IV delle Linee guida come modificate dal D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025 e dalla medesima nota prot. n. 11456/2021.

P.10 - Verifica preventiva della presenza di Posidonia oceanica prima della pubblicazione dei bandi concessori.

Le NTA rielaborate devono prevedere espressamente che, prima della pubblicazione dei bandi di rilascio delle concessioni demaniali marittime nelle aree marine adiacenti ai lotti a mare (in particolare in AFO 3 - area Torre Faro/Ganzirri - e in AFO 6), sia effettuato uno specifico rilievo di verifica della presenza della Posidonia oceanica, con obbligo di applicazione, in caso di riscontro positivo, di tutte le misure di conservazione previste dal D.D.G. n. 59/2024 (Allegato III, misure di conservazione sito ITA030042), ivi compresi l'utilizzo di sistema di boe senza ancoraggio a corpo morto, il posizionamento di boe di perimetrazione, l'incentivazione dell'utilizzo di imbarcazioni eco-

sostenibili, il divieto di utilizzo di reti da traino e di posizionamento di massi nella superficie occupata dal Posidonieto, il divieto di immersione dei sedimenti e il monitoraggio delle acque di scarico secondo la normativa vigente.

P.11 - Studio di compatibilità idraulica e principio di invarianza idraulica ed idrologica.

Preso atto che il Comune ha prodotto lo Studio di Compatibilità Idraulica (elaborato RS03REL0003A1 a firma del Consulente Ambientale Dott.ssa Geologa Francesca Mammana in data 22/12/2025), che, tuttavia, considerata l'estensione dell'area oggetto di Piano ed il numero di torrenti ed impluvi che la attraversano, ha ritenuto "di non dover procedere, in questa fase, alla verifica di compatibilità idraulica", rinviandola alla fase di rinnovo o nuovo rilascio di ciascuna concessione ovvero all'applicazione delle misure previste al paragrafo 26.2.1 della Relazione generale del P.A.I. 2021; il Comune deve procedere all'integrazione dello Studio di compatibilità idraulica ai sensi del D.A. Territorio e Ambiente n. 117 del 07/07/2021, quantomeno per gli interventi previsti dal Piano che ricadono nei tratti fociali dei corpi idrici a pericolosità idraulica P3/P4 (n. 22 siti di attenzione nell'Area territoriale 001 e n. 16 areali a pericolosità idraulica nell'Area territoriale 102 rilevati dall'Autorità di Bacino) e sviluppare la verifica del principio di invarianza idraulica ed idrologica ex D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 e s.m.i. per i lotti e gli interventi per i quali risulti applicabile, superando la trattazione meramente qualitativa richiamata nelle NTA rielaborate.

P.12 - Adeguamento del sistema fognario-depurativo comunale.

Il Comune deve produrre, prima della trasmissione all'Area 2, la verifica della capacità residua degli impianti di depurazione comunale (con particolare riferimento al nuovo impianto di località Tono in corso di realizzazione e agli impianti a servizio del versante ionico) ad assorbire il carico stagionale aggiuntivo derivante dalle nuove previsioni concessorie del PUDM, e deve aggiornare il Quadro Conoscitivo Ambientale del RA con l'indicazione delle ordinanze di divieto di balneazione adottate nel 2026 (in particolare Ord. Commissario Straordinario n. 72 del 08/04/2026, per il tratto compreso tra la foce del Torrente Larderia e la foce del Torrente Portalegni, di 6,4 km) e delle relative cause, nonché dello stato chimico del corpo idrico marino-costiero recettore, in coerenza con gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE.

P.13 - Adeguamento del Piano di Monitoraggio Ambientale.

Il PMA aggiornato deve essere ulteriormente integrato mediante: (a) l'indicazione, per ciascun indicatore, dei soggetti responsabili del rilievo e della raccolta dati, delle date di inizio e fine, dei valori soglia e dei traguardi; (b) l'articolazione degli indicatori delle acque marino-costiere e di balneazione a scala di sub-ambito, con specifico monitoraggio in prossimità dei lotti a mare in AFO 3, AFO 4 ed AFO 6 e della performance del sistema depurativo comunale; (c) l'articolazione degli indicatori sull'AFO 4 in sub-ambiti territoriali omogenei, con misurazione della capacità di carico (numero massimo stimato di utenti e addetti nelle diverse fasce orarie e nei periodi di maggiore affluenza; domanda e offerta di sosta, flussi veicolari, effetti cumulativi delle attività serali e notturne); (d) la

definizione di una dotazione finanziaria adeguata e garantita per l'intero periodo di validità del Piano, mediante specifica voce di bilancio comunale ovvero mediante convenzione con l'ARPA Sicilia; (v) la procedura di aggiornamento del PMA a seguito di eventi calamitosi, con predisposizione di misurazioni supplementari e ravvicinate nel tempo; (vi) la pubblicazione annuale del Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) sui siti web dell'Autorità Competente, dell'Autorità Procedente e dell'ARPA Sicilia, in coerenza con l'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

P.14 - Aggiornamento della Sintesi Non Tecnica.

La Sintesi Non Tecnica deve essere aggiornata e resa coerente con gli elaborati definitivi di Piano, con l'articolazione definitiva delle NTA rielaborate, del PMA aggiornato e con la versione delle Tavole di zonizzazione recante l'accoglimento delle osservazioni (in particolare per AFO 1, AFO 3, AFO 4, AFO 6 ed AFO 7), prima della presa d'atto del Consiglio Comunale e della trasmissione del Piano rielaborato all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

P.15 - Recepimento delle aree di particolare interesse ambientale del versante ionico.

Il Comune, in coerenza con l'accoglimento parziale dell'osservazione Crisafulli (CA_N 6), deve procedere all'aggiornamento del numero delle "Aree di particolare interesse ambientale" ricadenti nel territorio comunale sia sul versante tirrenico sia sul versante ionico, sulla base delle evidenze conservazionistiche riportate nello studio oggetto di osservazione, dando conto delle valutazioni conseguenti anche in coerenza con la Nature Restoration Law (Reg. UE 2024/1991), che prevede il ripristino del 30% degli habitat naturali classificati come degradati entro il 2030.

P.16 - Regime delle aree "incerte" tra Dividente Demaniale SID e proposta di revisione.

Il Comune deve dare conto, negli elaborati grafici e nelle NTA rielaborate, che le aree ricomprese tra la Dividente Demaniale SID e la Dividente Demaniale - Proposta di revisione non sono oggetto di alcuna nuova pianificazione, in coerenza con la Circolare coordinata ARTA n. 47168 del 27/06/2017 e n. 14758 dell'08/03/2018, e che l'iter di valutazione/approvazione della proposta di revisione della fascia costiera sarà avviato solo dopo la conclusione delle procedure di approvazione del PUDM; alla successiva approvazione della proposta di revisione della fascia costiera, il PUDM sarà sottoposto a variante e a nuova procedura di V.A.S. e V.Inc.A., in coerenza con l'indicazione n. 26 del Parere n. 223/2025.

L'astensione dalla pianificazione deve essere assicurata, in conformità alla "*condicio sine qua non*" posta dalla nota dell'Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 11456 del 25/02/2021, sull'area "incerta" considerata in tutta la sua originaria configurazione catastale, ivi comprese le pertinenze, e di ciò deve essere data evidenza negli elaborati grafici e nella relazione di ottemperanza di cui alla prescrizione P.30.

P.17 - Interlocuzione con la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina e con la Soprintendenza del Mare.

Il Comune deve predisporre una mappatura preliminare dei lotti in concessione con indicazione del regime paesaggistico applicabile (di cui al Piano Paesaggistico Ambito 9 della provincia di Messina) e del titolo abilitativo necessario, tenuto conto del regime delle esenzioni di cui al D.P.R. n. 31/2017, ed avviare specifica interlocuzione con la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina e con la Soprintendenza del Mare, ai fini della definizione dei criteri di rilascio delle concessioni ricadenti in ambiti di rilievo paesaggistico e archeologico (tra cui, in via non esaustiva, Torre degli Inglesi, Torre di Fata Morgana, area di Capo Peloro, aree della Falce del porto, sistema dei fari), nonché in coerenza con la dichiarazione di notevole interesse pubblico ex D.P. n. 705/1967 gravante sulle AFO 2 (per la porzione compresa tra il torrente Tono ed il Canale degli Inglesi), 3 e 4.

P.18 - Coordinamento con il PUDM regionale di cui al D.A. n. 87/GAB del 09/04/2026.

Considerato che, ai sensi del D.A. n. 87/GAB del 09/04/2026, è stato istituito il Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo regionale (PUDM regionale), quale strumento unitario di pianificazione, programmazione e gestione del demanio marittimo dell'intero territorio della Regione Siciliana, e che il PUDM regionale integra e coordina, all'atto della sua approvazione, le pianificazioni comunali già approvate, adottate o in corso di formazione - costituendo l'unico riferimento pianificatorio per il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali marittime - il Comune di Messina è tenuto a trasmettere prontamente al Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo, ai sensi dell'art. 4 del citato D.A., il PUDM comunale nella versione approvata a seguito del presente parere motivato, ai fini della sua confluenza nel PUDM regionale, mantenendo la facoltà di proporre successivamente modifiche limitatamente al proprio ambito territoriale secondo le procedure ivi disciplinate.

P.19 - Adeguamento del PUDM ai Piani straordinari dell'Autorità di Bacino ex art. 67 D.Lgs. 152/2006.

Il Comune, non appena l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia adotterà - ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e dell'O.C.D.P.C. n. 1180 del 30/01/2026 - i Piani straordinari con la nuova perimetrazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico rilevate a seguito degli eventi calamitosi del 18 gennaio 2026, deve procedere all'aggiornamento degli elaborati grafici e normativi del PUDM ed all'eventuale rilocalizzazione, sospensione o stralcio delle previsioni concessorie ricadenti nelle nuove aree a rischio, mediante specifica variante da sottoporre a nuova V.A.S. e V.Inc.A. ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

P.20 - Correzione degli errori materiali del Rapporto Ambientale e revisione delle Conclusioni del Cap. IX.

Il Comune deve procedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati negli elaborati del Rapporto Ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il promemoria istruttorio "VERIFICARE ALTA" a pag. 127 del RA, in corrispondenza della Tavola B8 del Piano di Gestione dei Monti Peloritani; l'erronea indicazione del codice della ZPS come "ITA0300042" in luogo di "ITA030042", ri-

corrente nel paragrafo 3.4.3; la formulazione erronea dei riferimenti normativi tra L.R. n. 3/2016 e L.R. n. 13/2016 all'art. 7, lett. e, delle NTA rielaborate; la denominazione delle località di ciascuna AFO in coerenza con la Relazione per la revisione organica) e alla riformulazione motivata delle Conclusioni di cui al Capitolo IX del RA, adeguandole al quadro complessivo di criticità documentate (ricomprensione in buona parte del perimetro pianificato in ZPS ITA030042 e contiguità con le ZSC ITA030008 e ITA030011; presenza di habitat prioritari e specie EN; classificazione P4/R4 dell'intera fascia costiera ionica; divieti permanenti di balneazione su oltre 16 km di litorale ionico; criticità del sistema depurativo comunale; adiacenza del cantiere del Ponte sullo Stretto), sostituendo le formule assertive di assenza di ricadute negative con una rappresentazione veritiera degli impatti significativi e delle relative misure di mitigazione.

P.21 - Disciplina delle sdemanializzazioni ex artt. 25 e 27 delle NTA.

Le previsioni di cui agli artt. 25 (Aree con presenza di edifici residenziali) e 27 (Aree a verde asservite alle residenze dei privati) delle NTA rielaborate - nella parte in cui ammettono la "sdemanializzazione o la concessione demaniale su richiesta dei proprietari degli edifici limitrofi" - devono essere integrate specificando che ogni istanza di sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 35 del Codice della Navigazione, è subordinata all'accertamento formale della perdita definitiva ed irreversibile delle caratteristiche morfologiche e funzionali della demanialità marittima, previo parere obbligatorio della competente Capitaneria di Porto, dell'Agenzia del Demanio, della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina (per gli aspetti paesaggistici ex D.Lgs. 42/2004) e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (per gli aspetti idraulici ed erosivi); con esclusione della possibilità di sdemanializzazione nelle aree ricadenti in ZPS, in R.N.O. o in aree con habitat comunitari, in aree con classe P3/P4 del P.A.I. o entro la fascia di rispetto delle foci torrentizie.

Resta fermo che, nei tratti in cui sussista reale incertezza sul posizionamento della dividente demaniale marittima, il Comune deve preventivamente richiedere alla Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina l'avvio del procedimento istruttorio di verifica e la conseguente rettifica della linea di confine demaniale marittimo ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del relativo Regolamento, come prescritto dalla nota prot. n. 11456 del 25/02/2021, ferma la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria sulle controversie in materia di accertamento dei confini tra aree private e aree demaniali.

P.22 - Tutela della nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta e delle specie protette costiere.

Considerato che il litorale del Comune di Messina, con tratti sabbiosi ancora integri - in particolare Capo Rasocolmo, S. Saba (AFO 1), Mortelle-Tono (AFO 2), Torre Faro-Ganzirri (AFO 3) e Galati Marina (AFO 7) - costituisce potenziale sito di nidificazione della Caretta caretta (specie di interesse comunitario prioritario ex Direttiva 92/43/CEE, allegato II), le NTA rielaborate devono essere integrate con una specifica disciplina di protezione delle nidificazioni nel periodo di deposizione e

schiusa (indicativamente 15 giugno - 30 settembre), che preveda: (i) l'obbligo per i concessionari di segnalazione delle tracce di risalita al Centro Recupero Tartarughe Marine competente e all'ISPRA; (ii) il divieto di illuminazione diretta della battigia in orario notturno (dalle 21:00 all'alba) su una fascia larga almeno 50 m; (iii) il divieto di pulizia meccanica della spiaggia in periodo di nidificazione, ammessa solo la raccolta manuale dei rifiuti; (iv) il divieto di infissione di ombrelloni e strutture in prossimità delle covate individuate, con recinzione temporanea del nido; (v) protocolli operativi analoghi di protezione delle popolazioni residuali di Hypecoum torulosum, Anthemis peregrina, Centaurea deusta subsp. divaricata e Tricholaena tenerifae nelle rispettive aree di presenza.

P.23 - Completamento della baseline del PMA prima della trasmissione del Piano all'Area 2 del D.R.A.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale deve essere integrato, prima della trasmissione all'Area 2, con la definizione quantitativa dei valori di base (baseline) di ciascun indicatore di contesto e prestazionale - e non successivamente all'avvio della fase attuativa come dichiarato al paragrafo 3.4 del PMA - estendendo a tutte le componenti l'approccio già adottato per le acque marino-costiere (valori ARPA Sicilia 2025) e per la linea di riva, al fine di rendere il monitoraggio immediatamente operativo dal momento dell'approvazione ed idoneo a misurare fin dalla prima annualità gli scostamenti indotti dall'attuazione del Piano; il primo Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) dovrà essere pubblicato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PUDM.

P.24 - Gestione dei rifiuti spiaggiati e riduzione della plastica monouso ai sensi della Direttiva UE 2019/904 (SUP).

Le NTA rielaborate devono essere integrate con una specifica disciplina in materia di prevenzione dell'inquinamento da rifiuti marini e costieri (marine litter), che preveda per i concessionari degli stabilimenti balneari (SB), delle aree attrezzate per la balneazione (AB), dei punti di ristoro (PR) e delle attività commerciali (AC): (i) l'obbligo di raccolta selezionata dei rifiuti spiaggiati con frequenza almeno settimanale nel periodo estivo (con schede di monitoraggio a norma ISPRA); (ii) il divieto di somministrazione con stoviglie e contenitori in plastica monouso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904; (iii) il divieto di rilascio di palloncini e di sky lanterns nelle aree in concessione; (iv) l'obbligo di installazione di posacenere di spiaggia e di cestini per la raccolta differenziata; (v) programmi obbligatori di educazione ambientale per la clientela; (vi) monitoraggio periodico del beach litter con partecipazione delle associazioni ambientaliste locali.

P.25 - Revisione sistematica delle Aree di particolare Interesse Ambientale (IA) e degli habitat comunitari.

Il Comune deve procedere, prima della trasmissione all'Area 2, ad una revisione sistematica - sull'intera fascia costiera comunale, versante tirrenico e ionico - dell'estensione delle Aree di particolare Interesse Ambientale (IA) di cui all'art. 23 delle NTA rielaborate, ampliando la relativa car-

tografia sulla base della presenza documentata degli habitat comunitari 1210 (Vegetazione annua delle linee di deposito marine), 2110 (Dune mobili embrionali), 2120 (Dune mobili del cordone litorale con Ammophila arenaria - dune bianche), 2230 (Dune con prati dei Malcolmietalia), 3280 e 3290 (Fiumi mediterranei), 1120 (Praterie di Posidonia oceanica) e 1170 (Scogliere, ivi compreso il beach-rock), nonché delle popolazioni residuali di specie floristiche a rischio di estinzione documentate nelle osservazioni Crisafulli e WWF/LIPU/Greenpeace Italia; l'ampliamento delle aree IA dovrà tenere conto degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1991 "Nature Restoration Law", che prevede il ripristino del 30% degli habitat degradati entro il 2030.

P.26 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e all'innalzamento del livello del mare.

Il Comune deve integrare le NTA rielaborate con una specifica disciplina di adattamento della fascia costiera ai cambiamenti climatici, che preveda: (i) l'applicazione del principio di "retreat" (arretramento) delle nuove concessioni rispetto alla linea di riva, con distanza minima da adeguare in ragione dei più aggiornati scenari IPCC di innalzamento del livello del mare al 2050 e 2100; (ii) l'obbligo per i concessionari di adozione di manufatti facilmente rimovibili in caso di allerta meteo-marina; (iii) la revisione dell'art. 8 delle NTA per introdurre criteri di resilienza sismica – anche mediante rinvio alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018) – in considerazione della classificazione sismica di Zona 1 dell'area dello Stretto di Messina; (iv) il coordinamento con la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC) e con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC 2024).

P.27 - Specificazione delle "condizioni d'obbligo" della Delibera del Commissario Straordinario n. 106/2022 e delle misure di conservazione ex D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024.

Gli artt. 9 e 30 delle NTA rielaborate, come integrati ai sensi della prescrizione P.5, devono essere ulteriormente integrati con l'esplicitazione puntuale - e non con mero rinvio - delle "condizioni d'obbligo" previste dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 06/05/2022 per gli interventi ricadenti in ZPS/ZSC, nonché delle misure di conservazione stabilite dai D.D.G. n. 14/2024 e n. 59/2024 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente per il sito ITA030042, con particolare riferimento a: mantenimento del 100% degli habitat di specie individuati nella Carta degli habitat avifaunistici (Allegato VI); utilizzo di sistemi di boe senza ancoraggio a corpo morto; posizionamento di boe di perimetrazione; divieto di reti da traino da natante o da spiaggia; divieto di posizionamento di massi nella superficie del Posidonieto; divieto di immersione dei sedimenti; monitoraggio delle acque di scarico; misure specifiche per la salvaguardia dell'avifauna migratoria attraverso lo Stretto.

P.28 - Coordinamento con il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile.

Il PUDM deve essere corredato, prima della trasmissione all'Area 2, di una tavola sinottica di sovrapposizione con il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, con specifica evidenziazione delle aree in concessione ricadenti in zone di attenzione, evacuazione o vulnerabilità sismi-

ca/idrogeologica; le NTA devono contenere specifiche prescrizioni operative in ordine alle procedure di chiusura preventiva delle attività in caso di allerta meteo arancione o rossa emanata dalla Protezione Civile regionale, di allerta tsunami del CAT-INGV, di evacuazione di emergenza, nonché l'obbligo per il concessionario di predisporre proprio piano di evacuazione approvato dal Comando VV.FF. e dalla Capitaneria di Porto.

P.29 - Piano di dismissione e ripristino ambientale a fine concessione.

Le NTA rielaborate devono essere integrate con una specifica disciplina sul ripristino ambientale al termine della concessione (per scadenza, revoca, decadenza o rinuncia), che preveda: (i) l'obbligo per il concessionario di rimozione integrale a proprie spese di tutti i manufatti, delle opere e delle strutture temporanee, con ripristino dello stato dei luoghi ante-concessione; (ii) la presentazione, in sede di rilascio della concessione, di un piano di dismissione con cronoprogramma e stima dei costi; (iii) la costituzione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'obbligo di ripristino, quantificata sulla base del piano di dismissione e svincolabile solo a completata rimozione ed a seguito di verifica del Comune e dell'Autorità competente; (iv) sanzioni pecuniarie per la mancata ottemperanza, oltre all'esecuzione in danno.

P.30 - Dichiarazione di sintesi e relazione di ottemperanza.

L'Autorità Procedente adotterà il PUDM in coerenza con il presente parere, dando conto, nella dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, delle modalità di recepimento delle prescrizioni impartite.

A tal fine il Comune redige una relazione di ottemperanza, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Dirigente del Servizio competente, recante una tabella di corrispondenza biunivoca tra ciascuna delle prescrizioni impartite con il presente parere e l'elaborato, l'articolo delle N.T.A. o la tavola che ne dà attuazione, con indicazione puntuale della modifica apportata, secondo il metodo già utilizzato dal Comune con l'Allegato B1 - Quadro Sinottico per le indicazioni del Parere n. 223/2025. La relazione di ottemperanza e la dichiarazione di sintesi sono trasmesse al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ai fini della collaborazione di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e sono allegate alla documentazione da trasmettere all'Area 2 del medesimo Dipartimento ai sensi del punto 12 della Direttiva n. 6295/GAB del 05/12/2025, costituendo presupposto della verifica di conformità del Piano al presente parere motivato in sede di approvazione assessoriale.

P.31 - Regime degli elaborati integrativi e delle modifiche sostanziali conseguenti alle prescrizioni.

Gli elaborati tecnici la cui produzione è prescritta dal presente parere, ed in particolare il rilievo topografico e morfologico (P.1), lo Studio di Incidenza Ambientale aggiornato (P.4), la Valutazione

Previsionale di Impatto Acustico (P.6), l'integrazione dello Studio di compatibilità idraulica (P.11), la verifica della capacità residua del sistema depurativo (P.12) e la baseline del Piano di Monitoraggio Ambientale (P.23), costituiscono formale integrazione del Rapporto Ambientale e devono essere corredati, prima della trasmissione all'Area 2, dei pareri o dei riscontri degli enti competenti per materia (ARPA Sicilia, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, Città Metropolitana di Messina n.q. di Ente Gestore della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro", Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina e Soprintendenza del Mare), dandone conto nella relazione di ottemperanza e nella dichiarazione di sintesi. Ove dal recepimento delle prescrizioni impartite derivino modifiche sostanziali dell'assetto pianificatorio, quali nuove previsioni concessorie, variazioni della zonizzazione incidenti sui siti della Rete Natura 2000, sulla Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro" o sulle aree classificate a pericolosità P3/P4 dal P.A.I., ovvero modifiche del perimetro delle Aree Funzionali Omogenee, il Comune, prima della trasmissione del Piano rielaborato all'Area 2, attiva la verifica di assoggettabilità ovvero la nuova procedura di V.A.S. ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 152/2006, unitamente alla nuova Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE, dandone comunicazione all'Autorità Competente.

P.32 - Verifica del recepimento delle condizioni della prevalutazione dell'Area 2 Demanio Marittimo e stralcio dell'area "ex Sea Flight" di Capo Peloro.

Il Comune deve documentare, nella relazione di ottemperanza di cui alla prescrizione P.30, il recepimento di ciascuna delle condizioni poste dalla nota dell'Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 11456 del 25/02/2021. In particolare deve dare atto dell'avvenuto stralcio dalle previsioni di Piano dell'area denominata "ex Sea Flight" di Capo Peloro, individuata nella Tavola di Piano n. 7.3 (AFO 3) e censita al foglio 47, particelle 2153, 2154, 2155 e 2156, ovvero, in caso di mantenimento della relativa previsione, deve acquisire l'assenso espresso dell'Area 2 Demanio Marittimo che ne aveva prescritto lo stralcio, dandone conto negli elaborati definitivi e nella dichiarazione di sintesi. Il Comune deve altresì rettificare, negli atti del procedimento, la rappresentazione dell'esito della prevalutazione riportata nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 01/04/2026, che ne riferisce il contenuto come integralmente rinviato alla fase di rilascio delle concessioni.

P.33 - Integrazione dell'art. 11 delle NTA per gli specchi acquei prospicienti la pre-riserva.

L'art. 11 delle NTA rielaborate, che negli specchi acquei prospicienti l'arenile di pre-riserva vieta la sola sosta di natanti di ogni genere e tipo e la realizzazione di giochi acquatici, deve essere integrato estendendo il divieto ai corridoi ed alle corsie di lancio, ai pontili galleggianti ed a ogni altra struttura, fissa o amovibile, fatte salve le sole attività preesistenti alla data di istituzione dell'Area protetta che l'Ente Gestore della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro" abbia espressamente ritenuto idonee; ciò al fine di eliminare il disallineamento con l'art. 17 delle NTA, che ammette i pontili galleggianti fra le strutture precarie installabili nelle aree destinate ad ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti, e di

assicurare la coerenza con le prescrizioni dell'Ente Gestore e con le condizioni della nota dell'Area 2 Demanio Marittimo prot. n. 11456 del 25/02/2021.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 25.09.2026 COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 25.09.2026, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

1	AMICO	Angelo	P
2	BARATTA	Domenico	P
3	BORDONE	Gaetano	P
4	CASINOTTI	Antonio	P entra 11.30
5	CASTELLANO	Gianlucio	P
6	CILONA	Renato	P
7	CURRÒ	Gaetano	P
8	D'AMATO	Salvatore	P
9	DIELI	Tiziana	P Entra 13.30
10	D'URSO	Alessio	Assente
11	FALCONE	Antonio	P
12	FERRAÙ	Giovanni	P
13	FICANO	Filippo	P
14	GAMBINO	Antonino	P
15	GENTILE	Giuseppe	P
16	GUGLIELMINO	Antonino	P
17	ILARDA	Gandolfo	P
18	IUDICA	Carmelo	P
19	LATONA	Roberto	P entra 13.00
20	LA CARRUBBA	Alberto	P
21	MAIO	Pietro	P
22	MANGIAROTTI	Maria Stella	P
23	MARRONE	Roberta	P
24	MARTORANA	Giuseppe	P
25	MELI	Matteo	P
26	MIGNEMI	Giuliano	P
27	MINARDI	Francesco	P
28	MINNELLA	Vincenzo	P
29	MODICA	Dario	P
30	MONTALBANO	Luigi	P
31	ORIFICI	Michele	P
32	PAGANO	Andrea	P
33	PATANELLA	Vito	P
34	PEDALINO	Andrea	P
35	PELLERITO	Santino	P
36	PERGOLIZZI	Michele	P Entra 13.00
37	PISCIOTTA	Antonino	ASSENTE
38	RANIOLO	Ignazio	P entra 11.15
39	RONSISVALLE	Fausto	P
40	Salerno	Giuseppe	P
41	SALVIA	Pietro	P
42	SANTINI	Attilio	ASSENTE
43	SANTORO	Giampiero	P
44	SAVASTA	Giovanni	P entra 11.30
45	Sciangula	Anna	P
46	SEIDITA	Giuseppe	P
47	SEMILIA	Barbara	P
48	SEMINARA	Salvatore	P Entra 13.19
49	SPINELLO	Daniele	P
50	TOMASINO	Maria Chiara	P

51	TORTORA	Adriano	P
52	VERNOLA	Marcello	ASSENTE
53	VIOLA	Salvatore	ASSENTE
54	VOLPE	Gioacchino	P

La Presidente Facente Funzioni[1]
Arch. Maria Chiara Tomasino

[1] Giusta nota Prot. n. 3719/Gab del 10/08/2026 con la quale, a seguito della scadenza dell'incarico del Presidente in data 09/08/2026, si assegna l'esercizio delle funzioni di Presidenza al Vicepresidente Arch. Maria Chiara Tomasino, nelle more della nomina del nuovo Presidente.